

AL MASSIMARIO

REPUBBLICA ITALIANA



18845/03 ^{1c.}

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IETTI	GUIDO	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. CASINI	CARLO	Consigliere	del 30/05/02
2. " NICASTRO	FRANCESCO	Consigliere	SENTENZA
3. " SICA	GIUSEPPE	Consigliere	N. 718
4. " DI POPOLO	ANGELO	Consigliere	R.G.N. 42847/01

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

- 1) AGLIERI PIETRO N. IL 09/06/1959
- 2) AGRIGENTO GIUSEPPE N. IL 25/11/1941
- 3) BAGARELLA LEOLUCA N. IL 03/02/1942
- 4) BATTAGLIA GIOVANNI N. IL 29/09/1948
- 5) BIONDINO SALVATORE N. IL 10/01/1953
- 6) BIONDO SALVATORE N. IL 28/02/1955
- 7) BUSCEMI SALVATORE N. IL 28/05/1938
- 8) CALO' GIUSEPPE N. IL 30/09/1931
- 9) CANCEMI SALVATORE N. IL 19/03/1942
- 10) DI MATTEO MARIO SANTO N. IL 07/12/1954
- 11) FARINELLA GIUSEPPE N. IL 24/12/1925
- 12) FERRANTE GIOVAN BATTISTA N. IL 10/03/1958

ARL



- | | | |
|-----|-------------------------|------------------|
| 13) | GANCI DOMENICO | N. IL 20/06/1958 |
| 14) | GANCI RAFFAELE | N. IL 04/01/1932 |
| 15) | GERACI ANTONINO | N. IL 02/01/1917 |
| 16) | GIUFFRE' ANTONINO | N. IL 21/07/1945 |
| 17) | GRAVIANO FILIPPO | N. IL 27/06/1961 |
| 18) | GRAVIANO GIUSEPPE | N. IL 30/09/1963 |
| 19) | GRECO CARLO | N. IL 18/05/1957 |
| 20) | LA BARBERA GIOACCHINO | N. IL 23/11/1959 |
| 21) | LA BARBERA MICHELANGELO | N. IL 10/09/1943 |
| 22) | MADONIA FRANCESCO | N. IL 31/03/1924 |
| 23) | MONTALTO GIUSEPPE | N. IL 11/01/1959 |
| 24) | MONTALTO SALVATORE | N. IL 03/04/1936 |
| 25) | MOTISI MATTEO | N. IL 16/04/1918 |
| 26) | RAMPULLA PIETRO | N. IL 03/06/1952 |
| 27) | RIINA SALVATORE | N. IL 16/11/1930 |
| 28) | SPERA BENEDETTO | N. IL 01/07/1934 |
| 29) | TROIA ANTONINO | N. IL 28/10/1934 |
| 30) | AGATE MARIANO | N. IL 19/05/1939 |
| 31) | MADONIA GIUSEPPE | N. IL 18/12/1946 |
| 32) | SANTAPAOLA BENEDETTO | N. IL 04/06/1938 |
| 33) | GALLIANO ANTONINO | N. IL 27/06/1958 |

avverso SENTENZA del 07/04/2000

CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed ~~il~~ ricorso
sd,

Abis




Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere DI POPOLO ANGELO

Udito il Procuratore Generale, in persona del So-
stituito Procuratore Generale dott. Germano Antonio
Abbate, che ha richiesto: 1) il rigetto dei ricorsi
di Pietro Aglieri, Giovanni Battaglia, Salvatore
Biondino, Salvatore Biondo, Salvatore Buscemi, Sal-
vatore Cancemi, Giuseppe Farinella, Filippo Gravia-
no, Giuseppe Graviano, Carlo Greco, Michelangelo La
Barbera, Pietro Rampulla, Antonino Troia, Mariano
Agate, Giuseppe Madonia, Benedetto Santapaola, An-
tonino Galliano; 2) la dichiarazione di inammissi-
bilità dei ricorsi di Giuseppe Agrigento, Leoluca
Bagarella, Mario Santo Di Matteo, Giovan Battista
Ferrante, Domenico Ganci, Raffaele Ganci, Antonino
Geraci, Antonino Giuffrè, Gioacchino La Barbera,
Salvatore Riina; 3) l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata per le posizioni di Giuseppe Ca-
lò, Francesco Madonia, Giuseppe Montalto, Salvatore
Montalto, Matteo Motisi, Benedetto Spera.

~~che ha concluso per~~

Uditi, per le parti civili rispettivamente rappre-
sentate, gli avv. ti Adolfo Wolleb, Salvatore Modica,
Alfredo Galano³⁾ (anche quale sostituto proces-
suale dell'avv. Tamburello) ed Ennio Tinaglia;

1 fer





Uditi i difensori Avv.ti Giuseppe Oddo (per Giuseppe Calò e Filippo Graviano), Agata Maira (per Giuseppe Agrigento), Giuseppe Grillo (per Michelangelo La Barbera), Giovani Anania (per Francesco Madonia e Mariano Agate), Sandro Furfaro (per Giuseppe Graviano), Giuseppe D'Acqui (per Giovanni Battaglia e Carlo Greco), Corso Libero Carlo Bovio (per Giuseppe Madonia), Emanuele Limuti (per Antonino Giuffrè), Titta Mazzucca (per Antonino Giuffrè e Benedetto Spera), Valerio Accoretti Vianello (per Pietro Aglieri, Giuseppe Farinella, Giuseppe Montalto e Salvatore Montalto), Giuliano Dominici (per Mariano Agate), Federico Stellari (per Salvatore Cancemi), Paola Severino (per Salvatore Buscemi), Ivo Reina (per Antonino Troia e Matteo Motisi), Cristoforo Fileccia (per Leoluca Bagarella, Domenico Ganci, Raffaele Ganci, Antonino Geraci e Salvatore Riina), Roberto Afeltra (per Benedetto Santapaola), Nicolò Amato (per Giuseppe Madonia), Alfredo Gaito (per Carlo Greco e Mariano Agate).

1 quater

Al. R. 1



Fatto e diritto.

La vicenda processuale si sviluppa a ricostruire modalità e responsabilità della "strage di Capaci", verificatasi pochi minuti prima delle ore 18 del 23 maggio 1992, per effetto del devastante attentato, che ha provocato la morte dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e di tre componenti della loro scorta (Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani) e lesioni personali degli altri componenti (Paolo Capuzza, Gaspare Cervello ed Angelo Corbo).

Per fini di essenziale richiamo delle risultanze oggettive rileva che:

- il dott. Falcone era partito da Roma, con volo "CAI", alle ore 17, avendo informato mezz'ora prima la Questura di Roma ed avendo comunicato direttamente la notizia all'autista Giuseppe Costanza (che, circa un'ora prima dell'arrivo dell'aereo, era andato a prelevare l'autovettura blindata di servizio al magistrato a via Notarbartolo di Palermo, dove era parcheggiata);
- l'atterraggio era avvenuto alle ore 17,43 all'aeroporto di Palermo, dal quale si era mosso il corteo delle tre autovetture blindate utilizzate per il servizio di scorta e protezione (sulla prima vi



erano il Montinaro, il Di Cillo e lo Schifani; su quella centrale - personalmente guidata dal Falcone - si erano sistemati la Morvillo e - sul sedile posteriore - il Costanza; sulla terza autovettura si trovavano gli altri componenti della scorta Paolo Capuzza, Gaspare Cervello ed Angelo Corbo);

- le immediate indagini (e quelle successive, specifiche ed approfondite) avevano consentito di individuare, partendo dal luogo dell'esplosione sul raccordo autostradale in direzione di Palermo, il posto di osservazione utilizzato dagli attentatori, che, sistematisi sulla sovrastante collina a circa 400 metri di distanza, avevano attivato la notevole carica esplosiva - collocata nel condotto sottostante alla carreggiata autostradale - con un radiocomando.

Le iniziative investigative avevano legittimato la convinzione che il progetto della strage aveva coinvolto un numero "cospicuo" di compartecipi, essendo necessarie una programmazione ed una organizzazione ben complesse ed articolate, anche a ragione degli spostamenti imprevedibili e sempre "più protetti" del Falcone; e, naturalmente, si erano radicate le ipotesi investigative sia della riferibilità dell'iniziativa all'associazione "Cosa No-



stra", sia della corrispondente accettazione della strage come consequenziale alle preventivate modalità esecutive dell'attestato. Nel prosieguo avevano preso consistenza gli accertamenti di identificazione degli autori, attraverso le prime indicazioni fornite da Giuseppe Marchese nel settembre 1992, le convergenti dichiarazioni di Baldassarre Di Maggio e di Leonardo Messina, il controllo del traffico di utenze cellulari varie, la perquisizione del "covo" di via Ughetti di Palermo, i vari servizi di osservazione, le intercettazioni riguardanti Raffaele Ganci.

In tal modo Gioacchino La Barbera, Nino Gioè e Mario Santo Di Matteo erano stati fermati per fatti rilevanti ai sensi dell'art. 416 bis C.P. Ed era prima risultata la confessione del Di Matteo di aver partecipato alla strage (il Di Matteo aveva così dato inizio alla collaborazione personale, corroborata, dal novembre 1993, dalle convergenti dichiarazioni di Salvatore Cancemi e Gioacchino La Barbera).

Conseguentemente era stata emessa, proprio nel novembre 1993, la prima ordinanza custodiale nei confronti di imputati coinvolti nel procedimento in esame (Agrigento, Bagarella, Battaglia, Biondino,



Brusca [Giovanni], Cancemi, Di Matteo, Ferrante, Ganci [Calogero, Domenico e Raffaele], La Barbera (Gioacchino), Rampulla, Riina, Sciarrabba e Troia). Ed era seguita la seconda ordinanza custodiale dell'aprile 1994, riguardante altre posizioni personali (Aglieri, Brusca [Bernardo], Buscemi, Calò, Farinella, Gambino, Geraci, Giuffrè, Graviano [Filippo e Giuseppe], La Barbera [Michelangelo], Lucchese, Madonia [Francesco], Montalto [Giuseppe e Salvatore], Motisi, Provenzano e Spera). Mentre la terza ordinanza custodiale del settembre 1994 aveva riguardato le posizioni degli imputati Agate, Ferro, Madonia [Giuseppe] e Santapaola, intesi come componenti della "Commissione regionale" di Cosa Nostra (nei confronti di Galliano Antonino risulta, peraltro, disposto il rinvio a giudizio del 29 luglio 1996).

La complessità e la molteplicità delle acquisizioni processuali comportano che non può prescindersi da un adeguato (per quanto sintetico) richiamo alle risultanze delle sentenze di primo grado. Emerge, in particolare, che, in data 26 settembre 1997, per il contestato reato di strage e per i reati connessi fu, tra l'altro, affermata la colpevolezza degli imputati Aglieri, Bagarella, Battaglia, Biondino,



Biondo, Brusca (Bernardo), Calò, Ganci (Domenico e Raffaele), Graviano (Filippo e Giuseppe), La Barbera (Michelangelo), Montalto (Giuseppe e Salvatore), Motisi, Provenzano, Rampulla, Riina, Spera, Troia, Santapaola e Madonia (Giuseppe), tutti condannati alla pena dell'ergastolo. Ed emerge che a diverso regime sanzionatorio furono condannati - per effetto di concessione di circostanze attenuanti e/o per riconoscimento dell'operatività della disciplina di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 - gli imputati Brusca (Giovanni), Cancemi, Ferrante, La Barbera (Gioacchino), Di Matteo, Ganci (Calogero) ed Agrigento (quest'ultimo condannato soltanto per i fatti contestati ai sensi della Legge n. 995/1967), essendosi invece pronunciata l'assoluzione degli altri imputati Lucchese, Sbeglia, Sciarrabba, Buscemi, Farinella, Giuffrè, Madonia (Francesco), Agate ed Agrigento (per gli altri reati contestatigli).
Risulta, d'altra parte, che, con sentenza del 28 novembre 1997, Galliano Antonino è stato condannato alla pena di anni ventuno di reclusione.

In tal modo si è affermata la responsabilità degli esecutori materiali individuati e dei componenti della "Commissione provinciale" di Palermo (ovvero, in caso di loro detenzione, dei sostituti), essendo



questi ultimi i mandanti dei fatti criminosi. Alla stregua di regole di esperienza ormai codificate, nella loro portata, nel consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, si è così ribadito il principio di responsabilità morale degli esponenti di vertice di "Cosa Nostra", essendo certa, secondo l'accreditato "teorema Buscetta", la loro piena condivisione dei "delitti eccellenti" siccome corrispondenti alla realizzazione ed alla tutela degli interessi esistenziali (essenziali e preminenti) dell'organizzazione. In tale ambito la vicenda stragistica considerata si ricollega ad un preventivato progetto strategico, ricordato dal Cancemi e da Giovanni Brusca, che, deliberato sin dal febbraio 1992, avrebbe dovuto comportare, attraverso le tappe "eccellenti" dell'omicidio dell'on. Lima, delle stragi di Capaci e di via D'Amelio a Palermo, degli attentati al patrimonio artistico nazionale ed al giornalista televisivo Maurizio Costanzo, il recupero di accordi con nuovi e più autorevoli referenti istituzionali, dopo che proprio l'on. Lima non aveva potuto garantire il blocco giudiziario alle iniziative del dott. Falcone, che, con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, avevano invece portato



proprio ai risultati (deleterii per l'organizzazione criminosa) di convalida del "teorema Buscetta". Era stata, perciò, deliberata la strategia di "fare la guerra per poi fare la pace" alle condizioni esposte nel noto "papello Riina" ai nuovi referenti politici.

Al riguardo erano venuti in rilievo i molteplici riferimenti collaborativi assunti da Mario Santo Di Matteo (analitici e dettagliati ai fini della ricostruzione delle fasi preparatoria ed esecutiva della strage), Francesco Paolo Anzelmo, Maurizio Avola, Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta (le cui essenziali dichiarazioni collaborative erano rimaste accreditate, con la citata sentenza di questa Corte n. 80/1992, a definire le regole strutturali, deliberative ed operative di Cosa Nostra), Antonino Calderone, Salvatore Cancemi (che pure aveva inizialmente evitato di autoaccusarsi ed era pervenuto a progressive ammissioni del ruolo personalmente espletato, in un chiaro intento di autotutela, che però non ha pregiudicato l'attendibilità generale delle propalazioni fornite), Francesco Di Carlo, Pasquale Di Filippo, Giovan Battista Ferrante, Antonino Galliano, Calogero Ganci, Gioacchino La Barbera (che ha fornito contributo ricostruttivo ben





rilevante a ragione della particolare assiduità della sua presenza nella fase preparatoria), Giuseppe Marchese, Leonardo Messina (ben puntuale nei riferimenti di modalità deliberative ed operative della "Commissione regionale"), Gaspare Mutulo. E si era rilevata la peculiare consistenza processuale di tali riferimenti, siccome provenienti anche da soggetti impegnati nella preparazione e nell'esecuzione del disegno criminoso, ovvero inseriti in posizioni preminenti nelle "Commissioni" di vertice, ovvero portatori di significativo patrimonio informativo, ovvero qualificati da elevata attendibilità (come ritenuta per il Di Matteo, indottosi alla confessione della personale partecipazione quando era indagato soltanto per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., poi destinatario dell'iniziativa ritorsiva di sequestro e di eliminazione del figlio Giuseppe).

Si era così ricostruita la composizione, nel maggio 1992, dell'organismo di vertice provinciale, costituito dagli imputati Aglieri, Brusca (Bernardo), Buscemi, Calò, Farinella, Gambino, Geraci, Giuffrè, Graziano (Filippo e Giuseppe), Greco, La Barbera (Michelangelo), Lucchese, Madonia (Giuseppe), Montalto (Giuseppe e Salvatore), Motisi, Provenzano e



Spera. Mentre, a fondamento genetico della deliberata strategia di guerra contro lo Stato, si era evidenziato il convincimento (radicatosi soprattutto nel gruppo, ormai egemone, dei "Corleonesi") che proprio il dott. Falcone fosse stato il regista occulto della "storica" sentenza n. 80/1992; e la reazione stragistica era stata anche preordinata a finalità di conseguimento dell'attenuazione del regime carcerario di cui all'art. 41 bis O.P. e di contenimento dell'impegno delle strutture investigative "antimafia". E, in via di principio, si era confermata la prefigurata struttura di Cosa Nostra, a guisa di un vero e proprio organismo territoriale, fondato su un peculiare ordinamento "giuridico" (costituito da regole consolidate di omertà, gerarchia, rigorosa competenza territoriale, mutualità e repressione delle violazioni, oltre che consolidato dall'importanza dei vincoli di sangue e di parentela tra gli associati in quanto idonei a prevenire la dissociazione) ed articolato in province, mandamenti e famiglie (in riferimento alla Commissione provinciale di Palermo si era precisata la sua articolazione nelle strutture progressive di decina, famiglia e mandamento; mentre si era rilevato che la Commissione regionale, recentemente costituita,



era composta dai capi delle Commissioni provinciali di Palermo, Enna, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania).

Dall'esame della stessa sentenza di primo grado emerge che la ricostruzione delle fasi preparatoria ed esecutiva è stata operata in considerazione delle dichiarazioni rese al riguardo dai collaboratori.

In particolare:

- 1) Mario Santo Di Matteo ha indicato quali correi gli imputati Ganci (Raffaele), Cancemi, Brusca (Giovanni), Bagarella, Agrigento, La Barbera (Gioacchino), Biondino, Riina, Troia, Rampulla e Gioè (quest'ultimo poi suicidatosi in carcere); ha parlato di una prima riunione nella sua casa di campagna a Rebotone di Altofonte, dove furono anche travasati 200 chilogrammi circa di materiale esplosivo in due bidoni di plastica, che poi lo stesso dichiarante trasportò in una casetta di Capaci (nella quale vide presente il Troia) circa otto giorni prima della strage, accompagnato dai correi Brusca, Bagarella, Gioè e La Barbera; ha precisato che il Gioè gli aveva riferito che, il giorno successivo, il Brusca, il Bagarella, il La Barbera ed altra persona (intesa come "Pietro") avevano provveduto al trava-



so in piccoli bidoni di plastica, collocati nella tarda nottata nel condotto sottostante al tratto stradale; ha riferito in ordine alle prove di velocità effettuate con la verifica del La Barbera; ha precisato di aver saputo dal Brusca e dal Gioè che il ruolo di "artificiere" era stato svolto da Pietro Rampulla (ed ha confermato le altre notizie apprese dal Gioè sull'incarico conferito dal Riina al Cancemi ed a Ganci Raffaele di individuare il luogo idoneo all'attentato, *sull'*iniziativa del Brusca di contattare il Troia e sui sopralluoghi effettuati dal Biondino e dal Biondo); ha precisato modalità esecutive dell'attentato e ruoli assunti dai partecipanti (il La Barbera di attendere il "corteo" del dott. Falcone all'uscita dell'aeroporto di Punta Raisi e di comunicarne la partenza, col telefono cellulare, al Gioè ed al Brusca; Calogero Ganci di verificare dalla sua macelleria - collocata nelle vicinanze dell'abitazione del Falcone - i movimenti dell'autovettura blindata di servizio - quando fosse prelevata dall'autista - , di "pedinarla" e di comunicare i suoi spostamenti; il Brusca di azionare il telecomando dell'ordigno esplosivo al momento opportuno);

2 - Salvatore Cancemi (nell'evoluzione del premesso



lento processo di maturazione collaborativa) ha indicato come correi gli imputati Ganci (Raffaele, Calogero e Domenico), Brusca, Bagarella, Biondino, Riina, Rampulla, Sciarabba, Sbeglia e Ferrante; ha riconosciuto di aver avuto comunicazione, circa venti giorni prima dell'attentato e nel cantiere di piazza Principe di Camporeale, delle modalità esecutive della strage (voluta dal Riina) da parte del Biondino (incaricato di analogo compito informativo nei confronti dei capi-mandamento Greco, Graviano, Aglieri, Brusca e La Barbera); ha parlato delle tre visite effettuate alla villa di Capaci in compagnia di Raffaele Ganci (nella seconda occasione erano sopraggiunti gli imputati Brusca, Biondino, Ferrante ed un'altra persona; nella terza, tre o quattro giorni dopo, vi aveva trovato il Bagarella, il Brusca, il Biondino, il Ferrante, il Rampulla e il Troia, mentre il Ganci gli aveva indicato i bidoni contenenti l'esplosivo ed il Brusca gli aveva detto che l'artificiere sarebbe stato il Rampulla); ha fornito indicazioni sulle modalità dei controlli degli spostamenti del dott. Falcone a Roma, della collocazione del congegno esplosivo, della fornitura del telecomando, dell'incarico conferito dal Riina al Biondino (di "sovrintendere" alla fase



esecutiva), delle segnalazioni effettuate col cellulare affidato a Domenico e Calogero Ganci, del compito affidato al Ferrante di segnalare l'arrivo del dott. Falcone, della diretta iniziativa del Brusca (di azionare il telecomando); ha parlato dell'incontro in "casa Guddo" a Palermo, un mese dopo l'attentato, al cui esito positivo brindarono lo stesso dichiarante, il Riina, il Brusca, il Bagarella, il Biondino, Raffaele Ganci ed Angelo La Barbera;

3 - Gioacchino La Barbera (interessato dalle intercettazioni ambientali effettuate nell'appartamento di via Ughetti di Palermo e partecipante di quasi tutte le operazioni preparatorie ed esecutive) ha fornito precisi riferimenti in ordine alla predisposizione del congegno ricetrasmittente, al trasporto del materiale esplosivo alla villa di Nino Troia (con partecipazione del Brusca, del Gioè, del Rampulla e del Di Matteo), alla presenza nella villa di Raffaele e Domenico Ganci, del Biondino, dello stesso Troia, del Battaglia, del Cancemi, del Biondo e del Ferrante, al travaso del materiale in dodici o tredici bidoncini, alla correlativa custodia affidata al Troia ed al Battaglia, alle modalità (anche temporali) di individuazione del luogo



adatto per l'attentato, di caricamento del condotto (ad opera del Gioè, del Brusca, del Rampulla, del Battaglia, del Biondo e del Bagarella), di prove simulate; ha descritto i risultati della riunione operativa per la definizione dei ruoli (il Ganci ed il Cancemi avrebbero dovuto segnalare allo stesso La Barbera se l'autovettura di servizio, prelevata da via Notarbartolo, prendesse a percorrere, poi, l'autostrada per Punta Raisi; nella zona operativa dovevano restare presenti, in attesa, il Cancemi, lo stesso La Barbera, il Biondino, il Ferrante, il Biondo, il Battaglia, il Troia, il Brusca, il Rampulla e il Gioè); ha ricordato che, recatosi dopo l'attentato alla casa del Gioè, vi aveva trovato anche il Brusca.

Alla stregua delle risultanze dei contributi collaborativi e degli accertamenti connessi la sentenza di primo grado ha individuato gli esecutori materiali dell'attentato: Giovanni Brusca (che aveva attivato il telecomando, provocando l'esplosione), Salvatore Cancemi, Giocchino La Barbera, Mario Santo Di Matteo, Calogero Ganci, Giovambattista Ferrante, Antonino Galliano, secondo le loro specifiche ammissioni di partecipazione; nonché: Leoluca Bagarella (dotato di "Kalashnikov" ed impegnato a



trasportare i bidoni di esplosivo da Altofonte a Capaci, a controllare le operazioni di travaso ed a prevenire interferenze nella fase di caricamento del condotto, seppure assente nel tempo immediatamente precedente all'esecuzione della strage); Salvatore Biondino (presente a Capaci, impegnato a dare direttive al Troia ed al Battaglia, presente in riunioni preparatorie ed in incontri successivi, addirittura arrestato mentre si trovava in compagnia del Riina in data 15 gennaio 1993); Antonino Troia e Giovanni Battaglia (in ruoli di essenziale partecipazione personale, sia per la percepita "dipendenza gerarchica" dal Biondino sia per la loro provenienza dai luoghi dell'attentato, confermati dalle iniziative per l'individuazione del cunicolo autostradale, per la presenza al momento del suo "caricamento", per la fornita disponibilità dell'abitazione - appartenente al Troia - utilizzata per il travaso dell'esplosivo, per la custodia dei materiali necessari e per l'eliminazione di quelli residuati); Salvatore Biondo, Raffaele Ganci (impegnato, anche tramite il Biondino, in ruolo di evidente protagonismo rivelato dagli incontri avuti col Biondino e col Cancemi presso il "Cash e Carry", dalla partecipazione alla prima riunione pre-



paratoria, dalla presenza nelle operazioni di individuazione del luogo adatto e di travaso dell'esplosivo, dalla efficace attività di controllo e di pedinamento dell'autovettura di servizio del dott. Falcone - culminata con la telefonata informativa effettuata dalla macelleria di famiglia al momento della sua partenza - , dalla presenza ad attendere col Cancemi gli altri imputati nella villa Guddo, dalla emersa significativa conoscenza dell'ultima dimora del latitante Riina); Domenico Ganci (presente, come reggente temporaneo del suo mandamento a riunioni della Commissione provinciale, impegnato ad indicare al Ferrante il posto più adatto per il tempestivo avvistamento del corteo del Falcone, destinatario di conversazioni telefoniche con Calogero Ganci, il Ferrante ed il La Barbera in orari prossimi all'esecuzione dell'attentato); Salvatore Sbeglia e Giusto Sciarrabba (assolti per gli addebiti formulati a loro carico), Giuseppe Agrigento (condannato soltanto per il reato connesso al trasporto dell'esplosivo a Rebottone di Altofonte presso la casa del Di Matteo); Pietro Rampulla (conosciuto come esperto in materia di esplosivi e legato a Catania al Santapaola, il cui intervento fu richiesto dal Brusca in occasione della prima



riunione col Riina; presente alle prove espletate per le previste modalità dell'attentato; disponibile continuativamente nella fase preparatoria e, perciò, fatto pernottare in altra abitazione; interessato da un significativo contatto telefonico col La Barbera in data 5 maggio 1992, seppure assente in occasione dell'esecuzione); Giuseppe Graviano (assolto però dall'addebito di aver trasportato altro esplosivo a Capaci).

La sentenza di primo grado ha poi enunciato i principi ed ha individuato gli elementi rilevanti, che comportano l'affermazione di responsabilità - a titolo di concorso per condivisa deliberazione criminosa e per conseguente mandato esecutivo - degli esponenti degli organismi direttivi di Cosa Nostra, innanzitutto per i componenti della Commissione provinciale di Palermo. La premessa è stata che il sopravvento dell'"egemonia corleonese" non aveva determinato sostanziali modifiche delle strutture di vertice e delle competenze deliberative degli "omicidi eccellenti", che però non venivano più esercitate in riunioni plenarie (quali quelle storicamente svoltesi nella tenuta della Favarella di Michele Greco), ma, per esigenze di sicurezza e di prevenzione indotte dal pentitismo del Buscetta,



venivano espletate, secondo le direttive del Riina, in incontri a gruppi ristretti di quattro - cinque capi-mandamento per volta.

Al riguardo il Brusca aveva fornito specifiche indicazioni della nuova prassi di massima riservatezza introdotta dal Riina: quest'ultimo informava i presenti convocati dei risultati delle riunioni parziali che si erano già tenute, ma non rendeva noti i nomi dei partecipanti, in ciò confermandosi la regola che, comunque, le responsabilità decisionali più importanti dovevano essere condivise dagli esponenti più autorevoli dell'organizzazione (e, nella fattispecie concreta, "i capimandamento non presenti alla riunione cui [il Brusca] aveva preso parte intervenivano poi nella fase organizzativa del delitto"). In tal modo anche per la "strage di Capaci" era stato preservato il rispetto della regola della collegialità ("la sicura partecipazione alla fase esecutiva ... dei reggenti di ben quattro importanti mandamenti, come quelli di San Giuseppe Iato, San Lorenzo, Noce e Porta Nuova, nonché di un uomo d'onore di prestigio del mandamento di Corleone, costituiva una dimostrazione ulteriore del consenso collegiale": e, trattandosi di progetto di eliminazione del dott. Falcone risalente al 1984,



frattanto accantonato, si era evidenziata la necessità di una nuova deliberazione, che si era manifestata, secondo i riferimenti del Cancemi e del Brusca, nella riunione tenutasi circa un mese prima dell'omicidio dell'on. Lima; e, in particolare, secondo i riferimenti del Cancemi, era stato conseguentemente affidato al Biondino il compito di consultare ed informare i capi-mandamento assenti, ovvero i sostituti di quelli detenuti; sicchè proprio il Cancemi e Raffaele Ganci avevano avuto il correlativo contatto informativo nel cantiere edile di piazza Principe a Camporeale).

Su questi riscontri la sentenza di primo grado ha argomentato e verificato la concreta applicazione della regola della collegialità a fondamento della ritenuta sussistenza dei presupposti del concorso morale degli imputati qualificati come mandanti della strage: vi era stata la prima riunione deliberativa della "strategia stragista" contro "coloro che avevano voltato le spalle a Cosa Nostra"; era stato attuato il primo omicidio programmato, dell'on. Lima; una nuova specifica deliberazione per la già preventivata eliminazione del dott. Falcone - necessaria solo per acquisire l'assenso dei componenti della Commissione provinciale sulle ecl-



tanti modalità dell'attentato - avrebbe comportato l'assunzione di inutili rischi; così era stata predisposta l'iniziativa informativa espletata dal Biondino (in sostanza ne era risultata, da un lato, rafforzata la determinazione volitiva del Riina - che non poteva prescindere dall'assenso senza esporsi a prevedibili conflitti "interni" nella complessa seriazione delle previste azioni stragiste - e, dall'altro, ne era risultato integrato - in mancanza di effettiva dissociazione dei capi-mandamento informati - il rilevante contributo personale di questi ultimi a guisa di "concausa efficiente nella produzione dell'evento criminoso").

Sempre alla stregua delle risultanze delle dichiarazioni collaborative si è accreditata la persistenza dei poteri deliberativi e decisionali come riferibile ai capi-mandamento detenuti (che si avvalevano di sostituti, ovvero di persone delegate), dei quali la consultazione avveniva in occasione dei colloqui con i familiari o con i difensori che fossero anche "uomini d'onore".

Per modo che sono stati delineati i termini conseguenti del criterio valutativo di ordine generale: "nei casi in cui risulterà provata la qualità di capomandamento o di sostituto del capomandamento



detenuto all'epoca della deliberazione della strage di Capaci, dovrà parimenti ritenersi accertata la predetta responsabilità a titolo di concorso morale - essendo stato dimostrato che per i crimini in questione viene osservata la regola di sottoporli alla deliberazione dei componenti della Commissione provinciale di Palermo - salvo che non emergano elementi idonei a dimostrare l'inapplicabilità per casi determinati dei predetti criteri di attribuzione della responsabilità".

Per definire le conseguenti responsabilità dei mandanti della strage in conformità degli indicati parametri valutativi la sentenza di primo grado ha analiticamente individuato gli esponenti di vertice, presenti nella Commissione provinciale di Palermo in rappresentanza dei vari mandamenti; e ne ha precisato i rispettivi ruoli e le modalità dell'assenso prestato all'esecuzione dell'attentato nei preventivati modi eclatanti e nelle prevedibili conseguenze disastrose.

In particolare:

1 - per il mandamento di Corleone gli elementi del concorso morale sono stati individuati nei confronti di Salvatore Riina (che nell'acquisito ruolo egemone, ha concretamente esercitato funzioni rile-



vanti nella fase dell'organizzazione, secondo i riferimenti assunti dal Brusca e dal Cancemi, incaricando il Brusca - nella riunione a "casa Guddo" - di reperire esplosivo e telecomandi, partecipando ad incontri organizzativi e risultando presente al "brindisi di buon esito" della strage) e di Bernardo Provenzano (del quale già nello storico "maxi-processo" era stato accertato il ruolo associativo di primo piano, subordinato soltanto a quello esercitato dal Riina);

2 - per il mandamento di Porta Nuova i rilevanti contributi criminosi sono stati accertati nei confronti di Giuseppe Calò (che, detenuto dal 1985, ha sempre conservato la titolarità del ruolo, disponendo peraltro di molteplici canali informativi) e del sostituto Salvatore Cancemi;

3 - per il mandamento della Noce è emerso che il capo Raffaele Ganci ha fornito il personale supporto al disegno criminoso, concretamente attivandosi anche per il pedinamento previsto nella fase esecutiva finale, avviato per la sua segnalazione;

4 - per il mandamento di San Lorenzo nei confronti di Salvatore Biondino è rimasto accertato il ruolo di sostituto, mentre le convergenti dichiarazioni collaborative hanno individuato gli elementi con-



creti della sua presenza nelle fasi organizzativa (con espletamento dell'incarico di consultazione conferitogli dal Riina) e preparatoria;

5 - per il mandamento di San Giuseppe Iato i rilevanti ruoli rappresentativi erano già rimasti accertati in sede giudiziaria nei confronti di Bernardo Brusca (capo-mandamento detenuto) e di Giovanni Brusca (reggente);

6 - per il mandamento di Santa Maria di Gesù la sussistenza dei presupposti del rilevante concorso morale sono stati individuati, a ragione del mandato informativo espletato dal Biondino, nei confronti dei corresponsabili Pietro Aglieri e Carlo Greco;

7 - per il mandamento di Villabate analoghi profili di responsabilità sono stati accreditati nei confronti di Salvatore Montalto (capomandamento detenuto) e Giuseppe Montalto (sostituto, che normalmente era rimasto avvertito dal Biondino, nonostante il breve periodo di detenzione patita tra il 19 maggio e l'8 giugno 1992);

8 - per il mandamento di Belmonte Mezzagno i profili del concorso morale a carico di Benedetto Spera restano avvalorati dall'accertato ruolo di capomandamento, oltre che dalle dichiarazioni collabo-



relative in ordine alla sua presenza in precedenti riunioni della Commissione provinciale;

9 - per il mandamento di Partinico il ruolo di vertice è stato accertato nel "maxi processo" come esercitato da Antonino Geraci, indicato come capomandamento anche in convergenti dichiarazioni collaborative e, quindi, compartecipe a titolo di concorso morale in conseguenza di informazione e consultazione espletate dal Biondino;

10 - per il mandamento di Brancaccio analoghi profili di responsabilità "morale" sono stati valorizzati nei confronti di Giuseppe e Filippo Graviano, indicati, nelle dichiarazioni collaborative, come impegnati a "cogestire" il mandamento;

11 - per il mandamento di Pagliarelli la analoga responsabilità è stata affermata per il capo Matteo Motisi, che, nonostante l'età avanzata, ha continuato a partecipare alle riunioni della Commissione, così confermando l'attuale titolarità del ruolo;

12 - per il mandamento di Re-suttana l'assoluzione del capo Francesco Madonia è rimasta correlata ai riscontri del suo risalente stato di detenzione carceraria (iniziata nel 1987) e della mancanza di un sostituto;



13 - per il mandamento di Caccamo è stata pronunciata l'assoluzione del capo Antonino Giuffrè, in considerazione dello stato di detenzione carceraria patita tra il 21 marzo 1991 ed il 9 gennaio 1993;

14 - per il mandamento di Boccadifalco, mentre si è dichiarata l'assoluzione del capo Salvatore Buscemi (detenuto dal 1988, portatore di interessi contrari alla eliminazione dell'on. Lima e così logicamente escluso dal prefigurato assenso alla strategia stragista, cominciata proprio con l'omicidio del Lima), i presupposti del rilevante concorso morale e materiale sono rimasti accreditati nei confronti del sostituto Michelangelo La Barbera, indicato, peraltro, nelle dichiarazioni collaborative, come presente a "casa Guddo" in occasione del "brindisi" per la riuscita dell'attentato, a conferma del suo ruolo rappresentativo.

Gli stessi parametri argomentativi della responsabilità penale per i reati ipotizzati sono stati estesi, secondo le condizioni prospettate in via di principio, ai componenti della Commissione regionale, che, operativa sin dai tempi precedenti indicati già dal Buscetta e sovraordinata alla finalità di prevenire iniziative isolate ed estemporanee di "delitti eccellenti" e conseguenti reazioni repres-



sive dello Stato, comprendeva i capi delle province di Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Palermo. La sentenza di primo grado ha, in particolare, premesso l'indicazione dei riscontri evolutivi della formazione di tale organismo sovraordinato, evidenziando, da un lato, come non si possa ritenere che il Riina abbia inteso tralasciare il rispetto della regola del necessario correlativo contributo deliberativo e considerando, dall'altro, come il riscontro confermativo - per la strage di Capaci - sia emerso da dichiarazioni dei collaboratori Malvagna ed Avola in ordine alla riunione tenutasi ad Enna tra gli ultimi mesi del 1991 ed i primi giorni del 1992, alla presenza del Riina e di Benedetto Santapaola, alle connesse finalità del Riina di preconstituirsi (col riferimento dell'ampio progetto "politico" di "fare prima la guerra per poi fare la pace con lo Stato") il consenso necessario per la fase esecutiva (e, per la strage di Capaci, logicamente ne era derivata la idoneità di una semplice consultazione informativa, per quanto organizzata per l'eliminazione di un avversario istituzionale e storico di Cosa Nostra, particolarmente accanito e pericoloso); mentre l'effettività di tale livello informativo è rivelata oggettiva-



mente dalla partecipazione essenziale di Pietro Rampulla affiliato della famiglia di Caltagirone, inclusa nella provincia di Catania, il cui capo (appunto il Santapaola) aveva pure manifestato, come riferito in acquisite dichiarazioni collaborative, contrarietà per il consenso prestato per la (non condivisa) strategia stragistica.

Secondo gli stessi parametri di individuazione del rilevante concorso morale dei componenti della Commissione regionale, si è considerato che:

1 - per la provincia di Catania è risultato "indiscusso" rappresentante il Santapaola, già così individuato nella sentenza emessa all'esito del "maxiprocesso";

2 - per la provincia di Caltanissetta l'individuato rappresentante Giuseppe Madonia ha conservato, nonostante il trasferimento personale a Vicenza e a Massa, idonei canali di contatto con il contesto siciliano, desumibili da acquisite dichiarazioni collaborative, trovandosi spesso in Sicilia ed usufruendo della disponibilità del telefono cellulare di Salvatore Montello, utilizzato in territorio siciliano tra il 3 maggio ed il 21 giugno 1992;

3 - per la provincia di Trapani il rappresentante Mariano Agate è risultato interessato da incerti



elementi probatori nel ruolo effettivamente assunto (e, conseguentemente, è stato assolto).

La stessa sentenza, emessa in data 26 settembre 1997, ha così comminato, come anticipato, la pena dell'ergastolo agli imputati Aglieri, Bagarella, Battaglia, Biondino, Biondo, Bernardo Brusca, Calò, Domenico e Raffaele Ganci, Filippo e Giuseppe Graviano, Michelangelo La Barbera, Giuseppe e Salvatore Montalto, Motisi, Provenzano, Rampulla, Riina, Spera, Troia, Santapaola, Giuseppe Madonia; ha applicato le rispettive pene inferiori agli imputati Giovanni Brusca, Cancemi, Ferrante, Gioacchino La Barbera, Di Matteo, Calogero Ganci ed Agrigento; ha dichiarato l'assoluzione degli altri imputati Lucchese, Sbeglia, Sciarrabba, Buscemi, Farinella, Giuffrè, Francesco Madonia ed Agate, oltre che dell'Agrigento per i reati diversi dalla detenzione di materiale esplosivo.

Il Galliano poi è stato condannato, con la sentenza del 28 novembre 1997, per i reati contestatigli.

Risultarono proposte impugnazioni da:

- 1 - parti civili;
- 2 - P.M. competente nei confronti degli imputati assolti Buscemi, Francesco Madonia, Farinella, Lucchese, Giuffrè, Agrigento, Sciarrabba, Sbeglia,



Agate e (per contestazione dell'entità della pena)
Giovanni Brusca: l'appellante ha prospettato l'in-
fondatezza della confutazione operata dai primi
giudici dei riferimenti forniti dal Cancemi sul-
l'impegno direttamente riservato al Riina di prov-
vedere alla necessaria informazione dei capi-
mandamento detenuti e sull'effettività del suo
adempimento, convalidandosi invece le modalità di
un collegamento informativo alternativo ad opera
dei sostituti, ovvero del Riina, ed apprezzandosi
anche l'autonomo contributo volitivo degli stessi
sostituti; mentre ha articolato specifiche doglian-
ze in relazione alle posizioni personali degli im-
putati:

- a) Buscemi, per quanto non sia stata valorizzata la
persistenza di un rilevante interesse personale
all'eliminazione del dott. Falcone, in relazione
all'impegno investigativo sulla gestione illeciti-
ta degli appalti, come poi evidenziato dal col-
laboratore Angelo Siino;
- b) Francesco Madonia, essendosi svalutati i riscon-
tri della designazione a sostituto nei confronti
del cugino Di Trapani e dei colloqui carcerari
avuti con i familiari e col difensore avv. Marco
Clementi;



- c) Farinella, per l'irrilevanza dello stato di detenzione carceraria e della mancata designazione del sostituto;
- d) Giuffrè, individuato come capo-mandamento nelle acquisite dichiarazioni collaborative, essendosi tralasciata la valutazione della normale consultazione del Biondino (ben possibile nell'epoca precedente all'arresto del 21 marzo 1992) ed essendosi poi evidenziato, nei riferimenti del Siino, un rilevante interesse nello sviluppo di nuovi rapporti politico-imprenditoriale-mafiosi;
- e) Lucchese, nei confronti del quale la consultazione preventiva era garantita dall'iniziativa dei sostituti Graziano, ovvero era realizzata per intervento e disposizione diretta del Riina;
- f) Agrigento, desumendosi la conferma della colpevolezza per gli altri reati contestati dalla evidente consapevolezza dell'attività illecita preordinata di personale trasporto del materiale esplosivo alla contrada Rebottone di Altofonte;
- g) Sciarrabba, essendosi indebitamente svalutati i riscontri dell'incarico ricevuto da Raffaele Ganci di seguire gli spostamenti del dott. Falcone a Roma;
- h) Sbeglia, emergendo le sue iniziative concrete



per la fornitura dei telecomandi;

- i) Agate (in libertà fino al 1° febbraio 1992 e così in condizioni di partecipare all'incontro di Enna);
- j) Giovanni Brusca, per quanto il regime sanzionatorio applicato non sia stato congruamente commisurato all'entità dell'effettivo contributo collaborativo, tardivamente prestato e caratterizzato da "mancanza di novità" nella sua consistenza (inferiore rispetto agli apporti collaborativi di "personaggi meno prestigiosi");
- 3) Giovanni Battaglia (che ha proposto questioni di indebito diniego della richiesta perizia psichiatrica, di contestazione dell'ammissione della costituzione di parte civile effettuata dal Comune di Palermo, di inattendibilità delle dichiarazioni collaborative, non sorrette da idonei riscontri oggettivi);
- 4) Carlo Greco (che ha proposto analoghe questioni, anche con riferimento agli incerti riscontri del ruolo di capo-mandamento di Santa Maria del Gesù o della Guadagna attribuito all'Aglieri, del quale è stato ritenuto sostituto);
- 5) Pietro Rampulla (che ha incentrato le doglianze soprattutto nella contestazione di attendibili-



tà e rilevanza delle dichiarazioni collaborati-
ve);

6) Salvatore Montalto e Giuseppe Montalto (che hanno prospettato come il procedimento argomentativo della affermata colpevolezza abbia comportato violazione della disciplina e dei principi riguardanti il concorso morale nella commissione dei reati, posto che a loro carico non sono stati acquisiti elementi probatori significativi di partecipazione alla fase ideativa e di consultazione informativa);

7) Giuseppe Calò e Filippo Graviano (il primo ha sostanzialmente addotto l'analoga violazione, non essendosi valorizzati - ad escludere l'effettività del concorso morale - gli elementi favorevoli di contrario rilievo, costituiti dal risaltante e perdurante stato di detenzione carceraria e dalla negazione del sostituto Cancemi di aver provveduto alla sua consultazione informativa, tanto più in riferimento alla inidoneità probatoria delle considerate testimonianze "de relato"; il secondo ha lamentato come siano rimaste inevase le questioni evidenziate dalle concrete contraddizioni sul ruolo rivestito; entrambi hanno sollecitato la concessio-



ne delle circostanze attenuanti generiche);

8) Michelangelo La Barbera (che ha sollevato questioni di contraddittorietà della colpevolezza - accreditata nonostante l'assoluzione del suo capo-mandamento Buscemi, del quale evidentemente condivideva l'interesse di evitare l'eliminazione dell'on. Lima - , di contestazione, a ragione della personale contrarietà alla commissione degli "omicidi eccellenti", del principio di inesistenza di un "dissenso giuridicamente rilevante", oltre che di difetto probatorio in ordine alla ipotizzata consultazione informativa del Biondino e di eccessiva afflittività del regime sanzionatorio);

9) Raffaele Ganci, Salvatore Riina e Geraci Antonino (hanno prospettato comuni doglianze di irrilevanza dei generici elementi assunti, tanto più inconsistenti per la "inattualità" del risalente e superato "teorema Buscetta"; ed hanno aggiunto come sia risultata la concreta violazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., per effetto dell'illegittimo procedimento valutativo delle dichiarazioni collaborative, correlato ad acritica applicazione del principio della "convergenza del molteplice" ed



a mancata verifica di sussistenza dei necessari riscontri individualizzanti, neppure essendosi considerato che il Geraci non rivestiva più il ruolo di capo-mandamento di Partinico e che i collaboratori Ganci ed Anzelmo erano portatori di personale acrimonia nei confronti di Raffaele Ganci);

10) Bernardo Brusca (che ha adottato l'irrilevanza probatoria a suo carico della partecipazione delittuosa del figlio Giovanni);

11) Salvatore Biondo (che ha lamentato che non si è proceduto al necessario raffronto delle dichiarazioni collaborative ed ai conseguenti confronti tra i loro autori e non si è tenuto conto del personale impedimento partecipativo, oggettivamente indotto dal lavoro di otto ore giornaliere presso il cantiere della Forestale alla contrada Trippatore);

12) Domenico e Raffaele Ganci, Matteo Motisi ed Antonino Troia (che hanno prospettato comune contestazione di inattendibilità delle dichiarazioni del Brusca, posto che nel 1983 certamente il dott. Falcone non rappresentava un pericolo concreto per Cosa Nostra; non era risultato - né era ipotizzabile - uno specifico in-



teresse "strategico" all'esecuzione della strage; il movente individuato - di reazione per l'esito del "maxiprocesso" - si presentava inconsistente nei rilevanti profili oggettivi e logici; lo stesso Brusca aveva precisato i termini del coinvolgimento criminoso dei capi-mandamento, evidenziando che quelli presenti alla riunione "dovevano partecipare a quell'azione"; Raffaele Ganci ha, d'altra parte, evidenziato che soltanto il Cancemi ha espresso riferimento ad una sua consultazione informativa da parte del Biondino; mentre Domenico Ganci ha contestato la accreditata rilevanza univoca della sua iniziativa di pedinamento dell'auto-vettura di servizio ed il Troia ha ribadito che acriticamente sono state valorizzate le dichiarazioni collaborative);

13) Giuseppe Graviano (che, in analoghi profili di contraddittorietà delle dichiarazioni collaborative, ha specificamente addotto i riscontri favorevoli della sua presenza in Italia settentrionale e dei riferimenti del Brusca sulla sua estraneità, anche informativa, all'attentato);

14) Salvatore Biondino (che ha prospettato questioni di violazioni della disciplina di cui



agli artt. 192, 513, 514 e 238 C.P.P. anche per situazioni processuali attinenti ad ammissione di prove atipiche, a citazione dei testimoni di riferimento ed a modalità di varie perizie espletate);

15) Benedetto Spera (che ha dedotto profili di inattendibilità del Cancemi, specificamente evidenziando la mancanza di interesse personale a ragione della assoluzione conseguita nel "maxiprocesso");

16) Pietro Aglieri (che ha prospettato la mancata acquisizione di elementi confermativi rilevanti a dimostrazione della ritenuta consultazione informativa ed ha richiesto incumbenti di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, accreditando il rilievo logico della allegata ignoranza dello specifico progetto di strage, sul riscontro della mancata informazione dello stesso Brusca in ordine al successivo progetto di eliminazione del dott. Borsellino);

17) Benedetto Santapaola (che ha sollecitato incumbenti di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; ha evidenziato gli elementi favorevoli desumibili dalle stesse dichiarazioni collaborative, delle quali ha, per altri profili,



addotto l'inattendibilità; ha indicato le pronunzie giudiziarie che lo hanno scagionato dagli addebiti contestati per "l'omicidio Dalla Chiesa" e per "l'eccidio Ferlito");

18) Giuseppe Madonia (che ha dedotto l'inutilizzabilità, ex art. 195 C.P.P., delle dichiarazioni collaborative; ha richiesto la rinnovazione istruttoria anche per dimostrare di non aver partecipato alla "partita di caccia" indicata da Leonardo Messina, del quale ha contestato l'attendibilità; ha rilevato l'inconsistenza probatoria della accreditata presunzione generale di consenso, essendo pure inattendibili ed inconsistenti le dichiarazioni dei collaboratori Malvagna e Pulvirenti; ha richiesto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 C.P. e delle attenuanti generiche; ha allegato l'inutilizzabilità dei tabulati di traffico telefonico);

19) Giuseppe Farinella (che ha proposto analoghe questioni di inconsistenza delle acquisizioni probatorie a sostegno delle accuse a suo carico);

20) Salvatore Buscemi (che, inoltre, ha sostenuto il rilievo ~~favorevole~~ del suo stato di detenzione



carceraria e della personale contrarietà per il progetto di eliminazione dell'on. Lima);

21) Giovanni Brusca, Calogero Ganci, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Cancemi, Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera (che, in profili differenziati e con specifiche richieste, hanno sostanzialmente sollecitato la diversa e più favorevole determinazione del rispettivo regime sanzionatorio).

A completamento sintetico del complessivo quadro delle questioni sollevate con le impugnazioni rileva aggiungere che le parti civili costituite hanno rappresentato la sussistenza dei presupposti per la diretta liquidazione degli indennizzi risarcitori rispettivi e che, nell'interesse del Cancemi, è stata ribadita la richiesta di riduzione della pena siccome dovuta ai sensi dell'art. 442 C.P.P..

E vale ripetere, in sintesi, i passaggi essenziali della sentenza impugnata.

A - Premessa sulle modalità dei fatti e dell'antefatto e sulle risultanze processuali utilizzate per la loro ricostruzione.

Vi fu la ragionevole certezza che l'attentato fosse stato deliberato da Cosa Nostra; ed emerse il probabile riscontro investigativo che la carica esplo-



siva fosse stata collocata lungo l'autostrada all'interno della sottostante condotta di deflusso delle acque piovane. Furono acquisiti i contributi collaborativi rilevati del Di Matteo, del Cancemi e di Gioacchino La Barbera, che integrarono un quadro probatorio consistente ed adeguato al riguardo.

B - Criteri della valutazione della prova.

Vengono premessi i criteri individuati dalla giurisprudenza, che, a supporto della formazione del libero convincimento, indirizzano la valutazione della prova logico-indiziaria e delle chiamate in correità (che, controllate per l'attendibilità attraverso i riscontri esterni, prendono valenza di vera e propria prova, assimilabile a quella testimoniale, quando sussista il requisito della credibilità soggettiva dei dichiaranti). La credibilità va verificata, in particolare, in riferimento a risultanze rilevanti di struttura e forza logica delle chiamate e di profili soggettivi di mancanza di effettivo condizionamento personale degli stessi dichiaranti; mentre il principio di frazionabilità delle dichiarazioni collaborative rileva per la verifica di resistenza della attendibilità, il cui necessario sostegno va correlato alla esistenza di apprezzabili riscontri esterni, tali potendo essere



intesi anche gli elementi logici rilevanti e la convergenza di dichiarazioni plurime ("convergenza del molteplice"). Nel complesso contesto di tale procedimento valutativo soccorrono canoni interpretativi delle prove, peculiari e confermativi (in materia di preferenza accordata alla chiamata in correità rispetto a quella in reità, di consistenza dei correlativi riscontri esterni, di rilevanza delle dichiarazioni "de relato", di specificità dei riscontri - a parte il dibattito giurisprudenziale sul loro connotato individualizzante - , di chiamata plurima oggettiva, di valenza delle dichiarazioni collaborative fornite nell'inoltrato corso dibattimentale).

C - Dichiarazioni collaborative acquisite nel dibattimento del giudizio di appello.

Sono riportate, per la valutazione conforme al principio di scindibilità ed ai canoni generali enunciati di controllo esterno in riferimento ad elementi idonei, le dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori (che ha fornito riferimenti in ordine al ruolo rivestito da Mariano Agate per la provincia di Trapani, alla iniziale "missione romana", alla correlativa riunione di Castelvetrano tra il Riina, l'Agate, i Graviano e Matteo Messina Denaro, ai



canali di collegamento informativo mantenuti con i capi-mandamento detenuti), da Francesco Geraci (che ha sostanzialmente confermato i riferimenti del Sinacori sulla base di notizie ricevute dal Messina), da Giuseppe Grazioso (che ha fatto riferimento ad una riunione svoltasi con la presenza del Riina e del Santapaola), da Antonino Cosentino (che ha espresso riferimenti alla posizione del Santapaola e che ha ricordato di aver avuto notizie della strategia da Giuseppe Pulvirenti), da Giuseppe Guglielmino (che ha riferito riscontri della titolarità del mandamento di Resuttana in capo ai Madonia), da Angelo Sino (che, confermando la causale degli "omicidi Lima e Salvo" nella finalità reattiva - e "punitiva" - per l'esito negativo del "maxi-processo", ha introdotto il richiamo ad una ulteriore finalità - "preventiva" - per il movente della strage di Capaci, preordinata anche a bloccare l'impulso investigativo sul fronte, ormai percepito chiaramente dal dott. Falcone, dell'assegnazione illecita degli appalti di lavori pubblici, in quanto realizzata secondo i meccanismi del "connubio" formatosi tra imprenditoria, politica e mafia e, propriamente tra "gruppo Gardini, partito socialista e Cosa Nostra", dovendosi qualificare i Buscemi



come referenti siciliani del predetto gruppo imprenditoriale); da Giovanni Brusca (che ha fornito riferimenti sul "papello" di richieste formulato dal Riina "per fare la pace") e da Salvatore Cancemi (che è stato nuovamente esaminato sul tema dei "mandanti occulti").

D - Le fasi preparatoria ed esecutiva della strage.

Le modalità oggettive sono state già sinteticamente riportate. Rileva aggiungere che:

- Gioacchino La Barbera ed il Ferrante confessarono le modalità di approvvigionamento, trasporto e caricamento dell'esplosivo, così consentendo di ricomporre il progetto all'iniziativa deliberativa di Cosa Nostra; - le confessioni del Di Matteo e del La Barbera sono validamente riscontrate (risultanze della conversazione captata tra il La Barbera ed il Gioè, che fece espressa menzione dell'"attentatuni"; riscontri dei contatti telefonici tra le utenze cellulari del Di Matteo, del Ferrante e dell'Utro); - con le sperimentazioni effettuate dai consulenti del P.M. sono risultate confermate le indicazioni operative fornite dal Brusca e dal Cancemi (sulla utilizzazione di due apparecchi-radio in corrispondenza dell'ordigno confezionato e sulla individuazione del luogo "pre-



minente" di avvistamento ed appostamento a distanza, dove sono stati rinvenuti numerosi mozziconi di sigarette).

E - Il progetto esecutivo dell'attentato.

Ha previsto la presenza di due gruppi distinti, ma coordinati, quello di pedinamento a Palermo e quello operativo a Capaci (a distanza di Km 4,7): l'autovettura blindata del dott. Falcone era tenuta parcheggiata alla via Notarbartolo (dove dovevano controllarne i movimenti Raffaele Ganci, i figli ed il nipote Antonino Galliano, dall'osservatorio della macelleria di via Loiacono, essendo sufficiente verificare, per attivare l'altro gruppo, che l'autovettura si dirigesse verso Punta Raisi). Le prime riunioni organizzative furono tenute nella casa del Di Matteo alla contrada Rebottone di Altofonte, tra metà aprile e primi giorni di maggio 1992, essendo presenti il Brusca, il Gioè, il La Barbera, il Bagarella, il Di Matteo ed il Rampulla (fatto venire, su suggerimento del Brusca, già alla riunione "frazionata" svoltasi in casa di Girolamo Guddo a Villa Serena, quando si erano incontrati lo stesso Brusca, il Riina, il Biondino, il Cancemi e Raffaele Ganci). Le dichiarazioni collaborative hanno poi evidenziato che il materiale portato da Giovanni



Agrigento alla casa del Di Matteo era stato travasato in due bidoni ed era stato trasportato, lo stesso pomeriggio, al casolare del Troia a Capaci, avendo il Rampulla già fornito la disponibilità del congegno necessario per l'attivazione dell'ordigno esplosivo; mentre hanno evidenziato gli utili riferimenti per la ricostruzione delle iniziative successive (prova con utilizzazione di Kg. 5 di materiale esplosivo; prova di attivazione simulata dell'ordigno con passaggio di autovettura a velocità preventivata) fino a quando il Biondino non comunicò di aver individuato il luogo adatto ("perfetto") per l'esecuzione dell'attentato (nel complessivo quadro di tali dichiarazioni è stata anche fornita giustificazione dell'irrilevanza di marginali discordanze e degli iniziali contrastanti riferimenti del Brusca, che così intendeva "screditare" il collaboratore Baldassarre Di Maggio).

F - Operazioni specifiche del progetto esecutivo nella sua progressione.

1 - Prova esplosivistica su scala ridotta.

Riferita dal Brusca come effettuata alla contrada Rebottone alla presenza del La Barbera, del Rampulla, del Gioè e del Di Matteo, non risulta definitivamente accreditata come effettiva.



2 - Prove di velocità sulla strada di contrada Re-
bottone.

Sempre riferita dal Brusca, non hanno superato la soglia di una completa verifica processuale.

3 - Esplosivi.

All'esito degli incombenti di rinnovata istruzione dibattimentale le modalità di approvvigionamento e di conservazione sono state puntualizzate nel senso che "Brusca, assente alle operazioni di travaso presso l'abitazione del Di Matteo, e La Barbera ebbero modo di osservare tali sostanze nel corso dell'identica operazione effettuata nella villetta di Capaci, attività a cui rimase estraneo Di Matteo ... Brusca e La Barbera si occuparono del travaso dell'esplosivo che avevano portato da Altofonte, mentre l'altro gruppo, capitanato dal Biondino e di cui faceva parte Ferrante, travasò l'altro esplosivo che già si trovava nella villetta". Essendo rimasto evidenziato che nella "villetta" furono manipolati diversi tipi di materiale esplosivo ed essendosi considerate anche le nuove acquisizioni processuali (anche di natura peritale), le conclusioni accreditate sono state che: - furono preparati complessivamente tredici bidoncini di materiale esplosivo; - in uno o due furono travasati materia-



li del tipo ANFO e tritolo; - altri bidoncini furono riempiti con il nitrato di ammonio "prilled" portato a Capaci da Giuseppe Graviano (secondo i riferimenti assunti dal Ferrante); - in sei bidoncini, in particolare, fu posto il tritolo macinato procurato dal Biondino e proveniente da ordigni "sconfezionati" in uso per la pesca di frodo.

In tal modo l'utilizzazione dell'ANFO consentiva l'innescò della carica esplosiva con l'uso di un semplice detonatore.

4 - Trasporto dei bidoni e travaso dell'esplosivo.

I bidoni forniti dall'Agrigento furono trasferiti all'abitazione di Pietro Romeo ad Antofonte e poi (tra il 3 ed il 5 maggio 1992) furono portati alla villetta del Troia a Capaci, dove furono presenti Raffaele Ganci, il Cancemi, il Ferrante, il Battaglia, il Biondo ed il Biondino, a conferma del coinvolgimento operativo del gruppo di Palermo (il trasporto era avvenuto ad opera del Brusca, del Gioè, del Bagarella, del La Barbera, del Rampulla e del Di Matteo). Nella preparazione dei bidoncini furono impegnate due squadre (l'una composta da Brusca, Biondino, Cancemi, Gioè; l'altra da La Barbera, Biondino [non sicuramente], Raffaele Ganci e Ferrante), mentre il Battaglia espletò il compito



di bruciare i materiali residui. Frattanto veniva ispezionato dal Brusca, dal Biondino, dal Troia, dal Rampulla (forse anche dal Gioè e dal La Barbera) il cunicolo prescelto per la collocazione della carica esplosiva e ritenuto "perfetto".

Il complesso segmento di attività preparatoria è stato ricostruito alla stregua di riferimenti, sostanzialmente convergenti e non inficiati da marginali discordanze, forniti dal Brusca, dal La Barbera (che ha indicato la presenza anche del Battaglia, del Bagarella, del Biondo e di Domenico Ganci), dal Ferrante (che ha dichiarato anche di aver ricevuto incarico dal Biondino di individuare il luogo adatto per l'esecuzione dell'attentato e di aver notato il Rampulla impegnato a dirigere le operazioni), dal Cancemi (che ha, tra l'altro, riferito di essere stato presente quando il Riina incaricò il Brusca di trovare esplosivo ed artificiere e di essere stato informato - insieme a Raffaele Ganci - dal Biondino sulle previste modalità dell'attentato in un incontro al cantiere edile di Camporeale), dal Di Matteo e dal Sinacori.

La conclusione è stata appunto che nella villetta del Troia hanno operato i due gruppi di preparazione della strage (il Battaglia fu notato dal Cancemi



anche nella sua iniziativa di collocare una tenda protettiva sulla veranda), essendo rimasto evidenziato, in particolare, l'indubbio ruolo svolto dal Brusca, dal Rampulla, dal La Barbera, dal Gioè e dal Di Matteo.

5 - Prove di velocità.

Si tratta^{di} un momento essenziale della fase preparatoria, comprendente la verifica simulata e gli esperimenti intesi a garantire la riuscita dell'attentato; e viene ricostruito, alla stregua delle dichiarazioni collaborative del Di Matteo, del Ferrante, del La Barbera e del Brusca (convalidate dai riscontri del traffico telefonico annotato per i cellulari del La Barbera, del Ferrante, del Di Matteo e del Troia), come effettuato tra le ore 11,34 e le 12,03 dell'8 maggio 1992, oltre che confermato dalla oggettiva presenza di un elettrodomestico bianco nel punto autostradale indicato e di corrispondenti segni di vernice rossa, nonché dalla constatazione dei rami tagliati sul luogo di appostamento (dove furono anche trovati vari mozziconi di sigarette). Si trattava, in particolare, di verificare - attraverso l'accensione di una "lampadina flash" provocata dall'impulso del telecomando azionato dal Brusca - il punto del passaggio delle au-



tovetture di servizio che, alla loro preventivata velocità, individuava il momento utile nel quale l'impulso doveva essere trasmesso per provocare l'esplosione della carica. Si è concluso al riguardo che: - le prove di velocità furono effettuate la mattina (con autovettura guidata dal Di Matteo) ed il pomeriggio dell'8 maggio 1992 (con autovettura guidata dal Ferrante) e furono ripetute il 15 maggio successivo; - i tempi di accensione delle lampadine furono verificati dal La Barbera (sicchè il punto di passaggio utile per l'attivazione del telecomando fu reso visibile con la collocazione dell'elettrodomestico e furono tagliati i rami ad assicurare la migliore visibilità al Brusca); - nell'articolato sviluppo delle prove furono variamente impegnati il Battaglia, il Gioè, il Rampulla, il Biondino, il Troia, il Di Matteo, il Ferrante, il Biondo, il La Barbera, il Brusca e il Bagarella; - il 15 maggio 1992, in particolare, furono eseguite le operazioni di collocazione dell'elettrodomestico bianco in corrispondenza del luogo segnato con la vernice rossa e si intese l'opportunità di fornire al Gioè un cellulare diverso da quello del Troia, suscettibile di identificazione; - e, pertanto, il momento di caricamento del cunicolo va collocato



nella serata dell'8 maggio 1992, dopo l'esito positivo degli esperimenti, che avevano pure evidenziato la necessità della immediata comunicazione, da parte dei Ganci e del Cancemi, del momento della partenza dell'autovettura di servizio del dott. Falcone.

6 - Caricamento del cunicolo.

La fase viene ricostruita alla stregua di puntuali e convergenti dichiarazioni collaborative fornite dal Brusca, dal Ferrante e dal La Barbera: - le operazioni iniziarono alle ore 21 circa dell'8 maggio 1992; - vi parteciparono il Biondo, il Ferrante, il Biondino (che assicurano il trasporto dei bidoncini), il Brusca, il La Barbera, il Troia, il Gioè, ~~il Rampulla~~ il Rampulla ed il Bagarella; - furono rese difficoltose dalla ridotta ampiezza del cunicolo, nel quale riuscì ad entrare per primo il Gioè (il bidone più grosso fu posto nella posizione centrale, essendovi stato applicato dal Rampulla il detonatore); - nelle immediate vicinanze assicurarono il controllo della situazione il Biondino ed il Battaglia (mentre a distanza si collocarono, armati, il Bagarella ed il Biondo, che osservarono - per eventuali interventi protettivi - anche l'occasionale passaggio e la breve sosta di una autovet-



tura dei Carabinieri).

7 - Pedinamenti.

Le modalità vengono ricostruite alla stregua delle dichiarazioni di Calogero Ganci, del Galliano (entrambi direttamente impegnati nella loro esecuzione), del Cancemi e del Ferrante (il primo ha anche riferito di essere stato incaricato di coordinare, con Raffaele Ganci, le relative operazioni). La loro programmazione aveva tenuto conto che solitamente il dott. Falcone rientrava a fine settimana a Palermo e che, per ciò, dal posto privilegiato di osservazione della macelleria Ganci "bastava accertare che [l'autovettura di servizio] si stesse dirigendo verso la circonvallazione, quindi a Punta Raisi, per capire che il magistrato stava arrivando a Palermo" (così: - i due fratelli Ganci ed il Galliano di mattina operavano a seguire l'autovettura fino al Tribunale; - in particolare, Calogero Ganci ed il Galliano utilizzavano due motorini e di pomeriggio stazionavano nella macelleria, ovvero nel vicino bar "Ciro's", essendo i controlli assicurati anche da Raffaele Ganci e dal Cancemi).

Le conclusioni formulate si ricollegano alle dichiarazioni predette, sostanzialmente convergenti sulle modalità dell'attività di pedinamento (che



erano state condizionate dai concomitanti impegni lavorativi del Galliano) e sul comune riferimento a due episodi significativi (per il "falso allarme" e per il rammarico manifestato in relazione ad una "occasione perduta"), oltre che convalidate dai riscontri di disponibilità di utenze cellulari e di emersi contatti intervenuti, proprio il 23 maggio 1992, tra Domenico Ganci, Calogero Ganci, il Ferrante ed il La Barbera).

G - Appostamenti ed esecuzione della strage.

Il Brusca ha fornito precise indicazioni del concreto programma esecutivo, elaborato in una riunione del "gruppo palermitano" tenutasi nell'altro casolare del Troia il giorno successivo al caricamento del cunicolo: a) a Domenico Ganci era affidato il compito di avvertire il Brusca ed il Ferrante (appostato nelle vicinanze dell'aeroporto) quando l'autovettura di servizio si dirigesse verso Punta Raisi; b) il La Barbera avrebbe seguito il corteo delle autovetture, tenendo informato il Brusca con ultimo collegamento in corrispondenza di Villa Grazia di Carini; c) il Biondino doveva mantenere i contatti, facendo la spola tra Palermo e Capaci nei giorni di fine settimana (giovedì, venerdì e sabato).



Al riguardo le acquisizioni propalatorie hanno evidenziato che: - dopo una precedente occasione "perduta" il 23 maggio 1992 il gruppo operativo era costituito dal Brusca, dal Gioè, dal Troia, dal Battaglia, dal Biondino e dal La Barbera (quest'ultimo fornì l'ultima comunicazione telefonica sulla velocità - kmh. 120-130 - tenuta dal corteo del dott. Falcone); - in serata vi fu il brindisi degli autori nella casa di Girolamo Guddo a Villa Serena (il Brusca ed il La Barbera si erano recati all'abitazione del Di Matteo al. Altofonte); - il Ferrante ha confermato di aver ricevuto l'avviso previsto dalla telefonata di Domenico Ganci e di aver avvertito subito il La Barbera, al quale telefonò nuovamente quando vide uscire dall'aeroporto le tre autovetture blindate, la prima delle quali era guidata proprio dal dott. Falcone; - Calogero Ganci ha riferito le modalità precise della partenza dell'autovettura parcheggiata a via Notarbartolo (comunicategli dal padre Raffaele e dal Cancemi, che tornavano "trafelati" dal bar "Ciro's"), del pedinamento conseguente e dell'avvistamento all'ingresso dell'aeroporto, della rassicurazione telefonica ricevuta dal fratello Domenico che "tutto è a posto"; - il La Barbera ha fornito sostanziale conferma delle



circostanze già riportate (ha riferito di essersi recato ad aspettare il corteo, dopo l'avviso telefonico ricevuto al casolare del Troia, lungo la stradina a lato dell'autostrada, di averlo seguito e di essersi mantenuto per 4-5 minuti in contatto telefonico col Gioè); - il Galliano ha riferito di aver svolto il suo servizio di controllo soltanto nella mattinata ed il Cancemi ha ricordato il ritorno di Raffaele Ganci ("trafelato") dal bar "Ciro's".

E, pertanto, sono state espresse conclusioni valutative delle dichiarazioni collaborative e delle connesse risultanze processuali ad evidenziare anche che gli appostamenti erano stati concentrati nei giorni finali delle settimane (secondo i ruoli prestabiliti nella riunione, Domenico Ganci doveva usare il telefono pubblico per avvisare il gruppo di Capaci ed "allertare" il Ferrante; il La Barbera doveva avvistare e seguire il corteo delle autovetture; il Troia doveva immediatamente verificare che l'ordigno esplosivo fosse rimasto in regolare efficienza nel cunicolo); mentre sono stati considerati i significativi riferimenti del Ferrante e del La Barbera in ordine agli orari degli arrivi dei voli riportati nei giornali ("indice non equivoco del



fatto che gli operatori non disponevano di altri imput [diversi, cioè, dagli spostamenti dell'auto-vettura blindata di via Notarbartolo] per individuare il momento della partenza da Roma e dell'arrivo a Palermo del magistrato") ed il rilievo marginale delle parziali discordanze dei riferimenti acquisiti.

Sono stati conseguentemente individuati i momenti essenziali e progressivi della fase esecutiva, nel senso che:

- il gruppo operativo (che stazionava nell'altro casolare del Troia) fu avvertito dalle telefonate effettuate al La Barbera da Domenico Ganci e dal Ferrante);
- erano assenti il Rampulla ed il Bagarella;
- il Brusca ed il Biondino presero posizione sul luogo predisposto per l'avvistamento e l'attivazione del telecomando;
- il Battaglia, il Troia ed il Gioè si recarono a controllare la carica esplosiva e ad attivare il congegno di funzionamento;
- l'atterraggio a Punta Raisi fu completato alle ore 17,43;
- il contatto telefonico tra il Ferrante ed il La Barbera avvenne alle ore 17,48;



- dalle ore 17,49 il La Barbera si tenne in contatto telefonico col Brusca per 325 secondi (la telefonata terminò alle ore 17,54, due minuti prima dell'esplosione, ritardata da un imprevisto rallentamento del corteo);

- alla casa di Girolamo Guddo si riunirono poi il Brusca, il Cancemi, il Riina, Raffaele Ganci, il Biondino e Michelangelo La Barbera.

H - Conclusioni di sintesi sulle modalità della fase esecutiva e sulle posizioni degli esecutori materiali della strage.

Sono individuati i passaggi essenziali del relativo procedimento ricostruttivo.

E, cioè:

- importanti riunioni preparatorie furono tenute nella casa di Girolamo Guddo, con la presenza del Riina, del Cancemi, del Biondino, del Brusca, del Rampulla e da Raffaele Ganci;

- furono organizzati i due gruppi operativi di Palermo e di Capaci, mantenuti in collegamento dal Biondino, dal Cancemi, dal Ferrante, dal Biondo e da Raffaele e Domenico Ganci;

- il gruppo di Capaci era costituito dal Brusca, dal Di Matteo, dal Gioè, da Gioacchino La Barbera, dal Rampulla, dal Bagarella; ed erano aggregati il



Troia, il Battaglia, il Ferrante ed il Biondo (uomini di fiducia del Biondino), mentre Giuseppe Graviano intervenne a trasportare in sede una parte dell'esplosivo utilizzato;

- il gruppo di osservazione di Palermo, facente capo a Raffaele Ganci ed a Cancemi, era composto da Domenico Ganci, dal Ferrante, da Gioacchino La Barbera e si avvaleva dei descritti contributi di Calogero Ganci e del Galliano;

- ad Altofonte si erano svolte prove di funzionamento del congegno e dei detonatori;

- a Capaci si erano svolte operazioni di trasporto del materiale esplosivo, di individuazione e di caricamento del cunicolo e di "prove di velocità";

- conseguentemente è stata affermata la colpevolezza degli indicati esecutori materiali, essendosi invece dichiarata l'assoluzione di Salvatore Sbeglia e di Giusto Sciarrabba in considerazione della mancanza di idonei riscontri individualizzanti degli indicati contributi partecipativi (costituiti da fornita disponibilità del telecomando di attivazione dell'ordigno esplosivo e di un telefono cellulare, per lo Sbeglia; da pedinamento degli spostamenti romani del dott. Falcone, per lo Sciarrabba).



I - Moventi della strage di Capaci e concause emerse nel giudizio di appello.

Secondo le dichiarazioni collaborative, provenienti soprattutto dal Brusca, il progetto (risalente ad una decisione assunta sin dal 1983 tra Salvatore Riina, Francesco Madonia, Raffaele Ganci, Giacomo Gambino e Bernardo Brusca, già posta in esecuzione col fallito tentativo dell'Addaura del 21 giugno 1989) era stato reso attuale nella riunione del febbraio 1992, alla quale avevano partecipato il Riina, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, il Cancemi ed il Biondino.

Ed era stato determinato dalle esigenze di contrastare, da un lato, i successi istituzionali del dott. Falcone (concretamente e proficuamente impegnato sul fronte antimafia, titolare di ufficio di altissimo profilo istituzionale a livello ministeriale e promotore di interventi processuali, che avevano comportato l'esito negativo del "maxiprocesso") e, dall'altro, di rendere evidente il distacco dai precedenti referenti politico-istituzionali (intesi ormai dai vertici di Cosa Nostra come "rami secchi" da recidere).

Le nuove dichiarazioni collaborative di Angelo Siano e quelle precisate dal Brusca e dal Cancemi han-



no consentito, all'esito del giudizio di appello, di prefigurare la sussistenza di moventi - o concause - concorrenti e confermative del disegno criminoso (il dott. Falcone, nemico storico di Cosa Nostra e destinato ad assumere il ruolo di Procuratore Nazionale Antimafia, era certamente in grado di imprimere accelerazioni importanti alle investigazioni in corso sulla gestione illecita degli appalti; d'altra parte, si era valorizzato l'impegno associativo di programmare una vera e propria strategia di azioni criminose, trattandosi anche di realizzare l'adeguata risposta reattiva all'incapacità dimostrata dai referenti tradizionali - Lima e Salvo - di condizionare l'esito del "maxiprocesso" e di conseguire, in particolare, pronunzia di esclusione della responsabilità collegiale della "cupola" mafiosa). Il Siino, in particolare, ha fornito (nel corso della rinnovata istruzione dibattimentale) riferimenti alle "intuizioni" del dott. Falcone sul fenomeno e sugli interessi imprenditoriali di Cosa Nostra nella gestione illecita degli appalti attraverso interventi intesi ad assicurare la loro aggiudicazione in favore di imprese "vicine". Mentre il Brusca ha fornito al quadro la cornice di specifici riferimenti alle ini-



ziative delle imprese "Reale Costruzioni" ed "Impresine" di Filippo Salomone, ai rapporti tra i fratelli Buscemi ed il gruppo imprenditoriale "Ferruzzi-Gardini", agli interessi economico-finanziari del Giuffrè, del Farinella, del Provenzano, di Francesco Messina e di Giuseppe Madonia. Per modo che la sentenza impugnata ha ritenuto che ne è risultato l'ampliamento della causale individuata dai primi giudici in relazione alla evidenziatasi nuova finalità preventiva del disegno criminoso (certamente pregnante, seppure accessoria) ed allo scenario investigativo emergente di ricerca di nuovi referenti politici di Cosa Nostra.

L - Commissione Provinciale di Palermo e modalità delle riunioni deliberative.

Le dichiarazioni collaborative ne hanno ribadito la composizione (ne fanno parte tutti i capi-mandamento) e la competenza a deliberare gli omicidi "eccellenti"; ma ne hanno disegnato una modificata modalità di funzionamento per la deliberazione e la consultazione proprio in materia di omicidi "eccellenti, in quanto i meccanismi di cautela imposti dal Riina avevano previsto la prassi di riunioni frazionate e ristrette (con le eccezioni di riunioni plenarie, riferite dal Brusca come tenute-



si nel 1991 per deliberazioni attinenti alla gestione del "fondo causa comune" e alla reazione al "complotto anticorleonese" di Vincenzo Puccio) e delle conseguenti iniziative del Riina per l'informazione di capi-mandamento assenti (per le modalità di convocazione sono risultate ben precise le indicazioni di Calogero Ganci: "il padre Raffaele, Salvatore Biondino e Michelangelo La Barbera facevano da filtro tra il Riina e gli altri affiliati che dovevano incontrarlo, provvedendo alla fissazione degli appuntamenti e delle riunioni, indicando agli altri le località e gli orari"): dell'applicazione di tale prassi alla deliberazione di eliminazione del dott. Falcone (e degli altri "omicidi eccellenti" previsti per l'attuazione della strategia strategica) è risultata la specifica conferma della riferita riunione, tenutasi nella casa del Guddo un mese prima dell'omicidio dell'on. Lima, tra il Riina, il Biondino, il Cangemi, Michelangelo La Barbera e Raffaele Ganci.

L'evoluzione "storica" delle modalità delle riunioni è stata ricollegata alla realizzazione di peculiari esigenze di segretezza, che, dopo la collaborazione del Buscetta ed a partire dal 1983, hanno imposto l'accantonamento della consuetudine delle



riunioni plenarie alla tenuta della "Favarella". E, tuttavia, è rimasto garantito il canone della collegialità decisionale: "tutti i capi della Commissione dovevano essere messi in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse dell'intera organizzazione, ed in particolare per gli omicidi eccellenti", tenendosi naturalmente conto delle variazioni strutturali e di rappresentanza nella Commissione provinciale, dal momento che, all'esito della "seconda guerra di mafia", il Riina aveva ridisegnato la mappa dei mandamenti e, comunque, era certamente interessato a mantenere il rispetto della regola enunciata proprio a supporto dell'egemonia conseguita.

In tale contesto si era resa necessaria l'acquisizione di un nuovo consenso, in quanto il progetto attualizzato di eliminazione del dott. Falcone era stato reso più ampio fino a comprendere anche l'eliminazione dell'on. Lima e di Ignazio Salvo (non più in grado di assicurare copertura istituzionale ad iniziative ed aspettative di Cosa Nostra) ed a svilupparsi in un quadro strategico unico (e, tuttavia, restava imprescindibile l'acquisizione dell'assenso dei capi-mandamento anche in ordine alle modalità esecutive dell'attentato in



danno del dott. Falcone - che potevano appunto comportare effetti di strage - , realizzata, secondo le progressive indicazioni collaborative del Cance-
mi, con l'informazione che il Biondino effettuava nei confronti dei capi-mandamento - o reggenti non detenuti).

La ricostruzione dei momenti e dei passaggi di questo articolato procedimento deliberativo - informativo ha, in particolare, tenuto conto delle risul-
tanze del riesame, espletato nel dibattimento del giudizio di appello, del Brusca, che:

a) pur ricordando le eccezioni evidenziate in occasione degli omicidi Russo, Di Cristina, Barile e Costa, ha ribadito l'effettività della regola, sia per le modalità delle riunioni ristrette e parziali, sia per l'informazione ed il conseguente consenso dei capi-mandamento assenti (così: aveva percepito che Giuseppe Graviano ed il Farinella erano stati informati sul programma inteso come "strategia stragista"; aveva riscontrato conferme di informazioni fornite dal Biondino; aveva personalmente informato il padre detenuto);

b) ha precisato che, nella riunione del febbraio 1992, era stato elaborato un vero e proprio



progetto "aperto", con individuazione di vari possibili obiettivi della strategia (e Riina aveva espresso preferenze per l'esecuzione dell'attentato contro il dott. Falcone prima delle previste elezioni del nuovo presidente della Repubblica, così intendendo pregiudicare le aspettative dell'on. Andreotti; mentre, già in tale prima riunione, lo stesso Riina gli aveva dato incarico di recuperare i materiali esplosivi necessari e di avvalersi del contributo tecnico del Rampulla);

c) ha fornito indicazioni in ordine ad altri attentati preventivati (in particolare, nei confronti dell'on. Martelli e del magistrato Grasso), alla riunione tenuta con Raffaele Ganci, Giuseppe Graviano ed il Cancemi - lo stesso giorno dell'arresto del Riina - ("ognuno di noi cominciò a prendere il mandamento in mano e cominciò a decidere in prima persona e non più tramite Salvatore Riina"), alla iniziativa del Riina di predisporre il "papello" delle condizioni di trattativa con lo Stato, agli attentati in territorio "continentale" ed in danno del giornalista dott. Costanzo;

d) ha precisato i termini "estesi" (non più limi-



tati al "direttorio" prefigurato nelle precedenti dichiarazioni collaborative) delle modalità deliberativo-informative dell'acquisizione del consenso, intendendosi nella mancata rappresentazione di dissenso la consapevole adesione al progetto criminale ampio (ed ha espresso riferimenti ad una missione esplorativa espletata a Roma da Giuseppe Graviano, ad una riunione tenutasi a Castelvetrano anche con la presenza di Mariano Agate e dei fratelli Graviano, alla presentazione del Rampulla in occasione di una seconda riunione in "casa Guido", dove, dopo sette-otto giorni dall'esecuzione dell'attentato, vi fu una riunione di "festeggiamento" con il Riina, il Cancemi, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, il Biondino ed il Rampulla.

M - Finalità politiche perseguite da Cosa Nostra.

Sono sintetizzate, alla stregua delle dichiarazioni collaborative, nella formula "prima fare la guerra per poi fare la pace". E, per la fase "bellica", hanno trovato riscontro nell'omicidio dell'on. Lima (eseguito il 12 marzo 1992), negli attentati in danno di sedi territoriali della Democrazia Cristiana, nelle stragi connesse agli omicidi dei ma-



gistrati Falcone e Borsellino, nell'omicidio di Ignazio Salvo, nell'attentato contro il giornalista Maurizio Costanzo, negli attentati posti in essere a via Georgofili di Firenze, a via Palestro di Milano, a via del Velabro ed a Piazza San Giovanni a Roma, oltre che negli analoghi progetti riguardanti vari uomini politici e magistrati.

N - Responsabilità dei mandanti.

Nella sentenza impugnata la soluzione di questa essenziale problematica viene anticipata dall'accreditato "criterio di attribuzione alla Commissione dei soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo, desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità ed in grado di esprimere una certa causale, riconducibile senza perplessità alle funzioni tutorie di tale organismi"; e, per i profili di ordine probatorio sul tema del concorso morale dei coimputati, viene ricollegata ai principi giurisdizionali che hanno valorizzato il rilievo del "consenso tacito o passivo" ed hanno evidenziato che "il concorso nel reato-fine non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale od organizzativo" rivestito nell'associazione criminosa (sicchè, nella fattispecie concreta, la conclusione valutativa è stata che i



perseguiti obiettivi, a ragione delle loro rilevanza strategica e della connessa idoneità ad indurre lo Stato alla trattativa sulle richieste di Cosa Nostra, non potevano essere ignorati dai vertici direttivi dell'associazione). Sul tema probatorio della dimostrazione e della rilevanza del "consenso tacito" (correlate a riscontri che sia rimasta favorita - in termini di determinazione e di rafforzamento del proposito criminoso altrui - la commissione del reato da parte di coimputati informati, che non abbiano assunto comportamenti di "sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole, nonché [di] un coerente e meditato allontanamento dalla stessa") si è tenuto conto, ai fini della verifica probatoria correlativa, delle nuove prassi indotte da contingenti situazioni determinatesi, nel senso che: il mutato clima operativo, materializzato in peculiari garanzie di cautela e di riservatezza, lascia fondatamente affermare "l'assoluta improponibilità di pretendere la prova di una riunione plenaria" della Commissione; la vicenda della strage di Capaci conferma il particolare e consistente protagonismo del Riina, del Biondino e di Raffaele Ganci; ciò nonostante, non è rimasta inficiata la competenza deliberativa del predetto



organo di vertice, per quanto l'associazione abbia mantenuto ben salda la sua struttura piramidale e verticistica, anche in relazione ad ulteriori interessi operativi evidenziatisi nella rinnovata istruzione dibattimentale (sicchè al Siino è stato, in particolare, riferito il ruolo di "ministro dei lavori pubblici").

O - Profili conseguenti di responsabilità concorsuale nel delitto di strage, in riferimento alle posizioni dei componenti della Commissione provinciale di Palermo e della Commissione regionale.

In via di principio si sono ribaditi gli elementi identificativi della responsabilità concorsuale in relazione ai canoni della "teoria monistica" convalidata dal sistema codicistico, richiedendosi, nel profilo oggettivo, che le condotte degli imputati concorrenti rivelino la connessione causale rispetto al risultato criminoso e, nel profilo soggettivo, che gli stessi compartecipi si trovino in condizioni di consapevolezza del collegamento finalistico tra le varie attività poste in essere. Il presupposto della responsabilità postula, per ciò, l'individuazione del contributo specifico dei compartecipi, punibile in quanto causalmente efficiente (e, per l'ipotesi di concorso morale, si tratta



di individuare il rilievo del rafforzamento che sia derivato al proposito criminoso fino a rendere propria del compartecipe la comune realizzazione del reato: e tale rafforzamento resta integrato - salva l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione - anche quando il preventivo accordo abbia comportato nel risultato criminoso finale apporti di semplice utilità, ovvero di maggiore sicurezza).

Alla stregua di tale premessa, i termini confermativi del concorso morale nel delitto di strage (che suppone il fine di uccidere e postula l'effettivo pericolo per la pubblica incolumità) sono stati rapportati alla richiesta necessaria consapevolezza del concorrente che erano previste condotte idonee a porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone (e, nella fattispecie concreta, tale consapevolezza doveva ritenersi consolidata in relazione alle previste modalità dell'attentato, per la cui esecuzione era preventivata l'utilizzazione di armi e di ordigni esplosivi micidiali).

1. Commissione Provinciale.

Ai fini della responsabilità concorsuale degli esponenti rappresentativi dei vari mandamenti, non



rileva che il Riina abbia potuto esautorarla con la sua preminente posizione deliberativa; ma, sulla base delle risultanze processuali considerate, rileva che sia rimasta preservata la regola della collegialità della deliberazione degli "omicidi eccellenti" e delle iniziative strategiche, seppure attuata (e non inficiata, nella sostanza, dalle molteplici violazioni manifestatesi) col rispetto della nuova prassi di sicurezza attraverso l'effettuazione di riunioni ristrette e parziali e di consultazione informativa, come è rimasto evidenziato dalle risultanze della riunione dell'ottobre 1991 a Castelvetro di programmazione della spedizione romana, della riunione del febbraio 1992 di deliberazione del progetto "aperto", della riunione tenutasi tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio, delle riunioni tenutesi a "casa Guddo" (anche dopo l'arresto del Riina), oltre che dalle risultanze della comunicazione informativa fornita dal Biondino agli esponenti "liberi" (trentaquaranta giorni prima dell'attentato) sulle previste modalità dirompenti della sua esecuzione. Sono risultanze che, da un lato, comprovano la necessità del Riina di acquisire l'assenso dei componenti della Commissione e, dall'altro, confermano



il contributo di rafforzamento della sua determinazione volitiva in considerazione del collegamento della strage all'attuazione del più ampio progetto "politico" e dell'irrilevanza del "dissenso mero" che fosse stato espresso, in ciò sempre ravvisandosi i profili di sussistenza del consapevole concorso morale dei capi-mandamento (rivelati anche da situazioni particolari ed idonee, come quella di oggettiva partecipazione materiale di propri affiliati per effetto della vigenza della regola che "nessun gregario può agire alle dipendenze di un altro gruppo se non con l'assenso del proprio capo").

Per le posizioni dei capi-mandamento detenuti si è premesso che le dichiarazioni collaborative ne hanno evidenziato il mantenimento del ruolo rappresentativo e dei poteri deliberativi (seppure esercitati attraverso il sostituto designato, ovvero tramite altro capo-mandamento libero all'uopo delegato), essendo risultata confermata la sussistenza di normali ed efficienti canali informativi, come utilizzati nelle (non impermeabili) strutture carcerarie, e così anche convalidandosi i presupposti della responsabilità concorsuale e dello specifico rilevante contributo causale nei confronti degli stessi



sostituiti.

Le complesse risultanze processuali esaminate hanno poi consentito l'individuazione dei componenti della Commissione in rappresentanza dei mandamenti della Provincia palermitana (Salvatore Riina e Bernardo Provenzano per Corleone; Antonino Geraci per Partinico; Giuseppe Calò e Salvatore Cancemi per Porta Nuova; Raffaele Ganci per la Noce; Matteo Motisi per Pagliarelli, Salvatore Biondino e Giuseppe Gambino per San Lorenzo; Bernardo e Giovanni Brusca per San Giuseppe Iato; Pietro Aglieri e Carlo Greco per Santa Maria di Gesù; Giuseppe e Salvatore Montalto per Villabate; Benedetto Spera per Belmonte Mezzagno, Giuseppe e Filippo Graviano e Giuseppe Lucchese per Brancaccio; Francesco Madonia per Resuttana; Giuseppe Farinella per Ganci - San Mauro Castelverde; Antonino Giuffrè per Caccamo; Salvatore Buscemi e Michelangelo La Barbera per Boccadifalco).

2 - Commissione Regionale.

Le dichiarazioni collaborative ne hanno ricollegato la creazione alle iniziative delle province di Caltanissetta e di Catania (che, in tal modo, intendevano limitare l'esuberanza cruenta del gruppo corleonese), riferendone l'ambito deliberativo alle



questioni di interesse comune per tutte le province (quale era l'impegno per l'esito favorevole del "maxiprocesso" e per l'eliminazione del dott. Falcone, nemico essenziale di Cosa Nostra). E ne hanno ribadito le effettive modalità operative in riferimento alla indicata riunione di Enna, tenutasi tra gli ultimi mesi del 1991 e gli inizi del 1992, ed alla riunione (riportata da Leonardo Messina) tenutasi tra febbraio e marzo 1992 tra il Riina, il Provenzano, Giuseppe Madonia, Salvatore Saitta, il Santapaola ed Angelo Barbero (la riunione, secondo il Messina, era stata riservata proprio al progetto di eliminazione del dott. Falcone; ma non vi è stata conferma della partecipazione di Mariano Agate). D'altra parte, la partecipazione diretta e materiale di Pietro Rampulla (ormai sistematosi nella provincia di Catania, vicino alle posizioni ed agli interessi del Santapaola) denota il rilevante consenso di quest'ultimo massimo esponente della provincia catanese, non essendo ipotizzabile che il Rampulla espletasse il ruolo essenziale di artefice della strage senza la sua approvazione (e, per i profili già anticipati di inidoneità dissociativa del mero dissenso, il concorso morale del Santapaola non è escluso dai riferimenti espressi



ad una sua generica disapprovazione, limitata a semplice contestazione di inopportunità temporale in attesa di altro momento appropriato per l'esecuzione degli "omicidi eccellenti").

Ai fini dell'affermazione della colpevolezza, nell'ambito della prospettata responsabilità a titolo di concorso morale nella strage, sono stati poi individuati i rappresentanti delle province presenti nella Commissione regionale (Salvatore Riina per Palermo; Giuseppe Madonia per Caltanissetta; Benedetto Santapaola per Catania; Mariano Agate per Trapani; Salvatore Saitta - deceduto - per Enna ed Antonio Ferro - deceduto - per Agrigento), essendosi ribadita, sulla base anche delle ulteriori acquisizioni dibattimentali, l'effettività della riunione deliberativa tenutasi in provincia di Enna.

P - Regime sanzionatorio e statuizioni accessorie.

Va premesso che le impugnazioni delle parti civili costituite sono state disattese.

Per le altre statuizioni, propriamente attinenti al regime sanzionatorio, e per la valutazione di specifici motivi sollevati con gli atti di appello, si procederà alla sintetica disamina in riferimento alle posizioni dei ricorrenti.

I ricorsi per cassazione.



A - Riepilogo dei dati essenziali della vicenda processuale.

1 - Imputazioni.

Sono stati contestati reati ai sensi di: a) artt. 61 n. 10, 81, 110, 112 n. 1, 422 C.P., 7 D.L. 13 maggio 1991, con conseguente morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, attraverso concorrenti condotte di attività di osservazione in Roma ed in Palermo, di riunioni operative, di ricognizione del luogo adatto all'esecuzione, di prove correlative, di trasporto e confezione dell'ordigno esplosivo, di utilizzazione di un congegno telecomandato; b) inoltre, anche artt. 1 e 2 della Legge n. 895/1967; c) inoltre, anche art. 1 e 4 - 1° e 2° co. - della Legge n. 895/1967; d) artt. 110, 81, 582, 585 ult. co. C.P. per lesioni personali cagionate a Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, Giuseppe Costanzo, Ferro Vincenzo, Eberhard Gabriel, Eva Gabriel, Pietra Ienna Spanò, Oronzo Mastrolia; e) artt. 110, 81, 635, 1° e 2° co. nn. 1 e 3, C.P., per danneggiamento di autovetture, beni immobili e tratto di carreggiata autostradale; f) artt. 61 n.2, 110, 1 e 4 - 1° e 4° co. - della Legge n.895/1965 per porto di armi da guerra in occasione



del caricamento del cunicolo autostradale.

2 - Titoli di responsabilità per i compartecipi della strage, in riferimento alla loro collocazione nei mandamenti della Commissione provinciale e nelle province della Commissione regionale.

Commissione provinciale.

- a) Mandamento della Guadagna (capo-mandamento Pietro Aglieri e sostituto Carlo Greco, entrambi quali mandanti);
- b) Famiglia di San Cipirello (affiliato Giuseppe Agrigento, quale esecutore materiale);
- c) Mandamento di Corleone (capo-mandamento Salvatore Riina, quale mandante ed esecutore; affiliato Leoluca Bagarella, quale esecutore);
- d) Famiglia e mandamento di Capaci (affiliati Giovanni Battaglia ed Antonino Troia, entrambi quali esecutori materiali);
- e) Mandamento di Brancaccio-San Lorenzo (capomandamento Filippo Graviano e sostituto Giuseppe Graviano, entrambi quali mandanti; sostituto Salvatore Biondino, quale mandante ed esecutore materiale; affiliati Salvatore Biondo e Giovan Battista Ferrante, quali esecutori);
- f) Mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano (capo-mandamento detenuto Salvatore Buscemi, quale



- mandante; sostituto Michelangelo La Barbera, quale mandante);
- g) Mandamento di Porta Nuova, che comprendeva la famiglia della Noce scorporata in mandamento nel 1983 - San Giuseppe Iato (Giuseppe Calò, capo-mandamento detenuto, quale mandante, e Salvatore Cancemi, sostituto, quale mandante; reggente Giovanni Brusca, anche quale esecutore materiale; affiliati Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera, entrambi quali esecutori materiali);
- h) Famiglia-mandamento della Noce (capo-mandamento Raffaele Ganci, quale mandante ed esecutore materiale; affiliati Domenico e Calogero Ganci, Antonino Galliano, tutti quali esecutori materiali);
- i) Mandamento di Caccamo (capo-mandamento Antonino Giuffrè, quale mandante);
- j) Mandamento di Resuttana (capo-mandamento Francesco Madonia, quale mandante);
- k) Mandamento di Villabate (capo-mandamento Salvatore Montalto e sostituto Giuseppe Montalto, entrambi quali mandanti);
- l) Mandamento di Pagliarelli (Matteo Motisi, capo-mandamento, quale mandante);



m) Mandamento di Belmonte Mezzagno (capo-mandamento Benedetto Spera, quale mandante).

Commissione regionale.

p) Provincia di Catania (rappresentante Benedetto Santapaola, quale mandante; affiliato Pietro Rappulla - legato al Santapaola e già vice-rappresentante della famiglia di Mistretta - quale esecutore materiale);

q) provincia di Trapani (rappresentante Mariano Agate, quale mandante);

r) provincia di Caltanissetta (rappresentante Giuseppe Madonia, quale mandante).

3 - Ricorrenti e rispettivo regime sanzionatorio comminato con la sentenza di secondo grado (riportati - in ordine alfabetico - per ruolo riconosciuto e pena corrispondente.

a) Pietro Aglieri (mandante quale capo-mandamento della Guadagna; ergastolo confermato);

b) Giuseppe Agrigento (ruolo esecutivo per detenzione e trasporto di materiale esplosivo, quale affiliato alla famiglia di San Cipirello; conferma della pena di anni undici di reclusione e lire quattromilioni di multa);

c) Leoluca Bagarella (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di Corleone; ergastolo



- confermato);
- d) Giovanni Battaglia (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di Capaci; ergastolo confermato);
- e) Salvatore Biondino (mandante ed esecutore materiale quale sostituto del capo-mandamento di Brancaccio - SanLorenzo; ergastolo confermato);
- f) Salvatore Biondo (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di SanLorenzo; ergastolo confermato);
- g) Salvatore Buscemi (mandante quale capo-mandamento detenuto di Boccadifalco-Passo di Rigano; assolto in primo grado; ergastolo);
- h) Giuseppe Calò (mandante quale capo-mandamento di Porta Nuova, detenuto; ergastolo confermato);
- i) Salvatore Cancemi (mandante quale sostituto di Giuseppe Calò, capo-mandamento detenuto di Porta Nuova; pena ridotta ad anni venti e mesi sei di reclusione);
- j) Mario Santo Di Matteo (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di Altofonte; pena ridotta ad anni tredici e mesi undici di reclusione);
- k) Giuseppe Farinella (mandante quale capo-



mandamento di Ganci; assolto in primo grado, ergastolo);

- l) Giovan Battista Ferrante (ruolo esecutivo quale affiliato alla famiglia di SanLorenzo; pena ridotta ad anni quindici e mesi undici di reclusione);
- m) Domenico Ganci (ruolo esecutivo quale affiliato al mandamento della Noce; ergastolo confermato);
- n) Raffaele Ganci (mandante ed esecutore materiale quale capo-mandamento della Noce; ergastolo confermato);
- o) Antonino Geraci (mandante quale capo-mandamento di Partinico; ergastolo confermato);
- p) Antonino Giuffrè (mandante quale capo-mandamento di Caccamo; assolto in primo grado; ergastolo);
- q) Filippo Graviano (mandante quale capo-mandamento di Brancaccio; ergastolo confermato);
- r) Giuseppe Graviano (mandante quale sostituto di Filippo Graviano, capo-mandamento di Brancaccio; ergastolo confermato);
- s) Carlo Greco (mandante quale sostituto di Aglieri Pietro, capo-mandamento della Guadagna; er-



- gastolo confermato);
- t) Gioacchino La Barbera (ruolo esecutivo quale affiliato della famiglia di Altofonte; pena ridotta ad anni tredici e mesi undici di reclusione);
- u) Michelangelo La Barbera (mandante quale sostituto di Salvatore Buscemi, quale capomandamento di Boccadifalco; ergastolo confermato);
- v) Francesco Madonia (mandante quale capomandamento di Resuttana; assolto in primo grado; ergastolo);
- w) Giuseppe Montalto (mandante quale sostituto di Salvatore Montalto, capomandamento di Villabate; ergastolo confermato);
- x) Salvatore Montalto (mandante quale capomandamento di Villabate; ergastolo confermato);
- y) Matteo Motisi (mandante quale capomandamento di Pagliarelli; ergastolo confermato);
- z) Pietro Rampulla (ruolo esecutivo quale affiliato a Benedetto Santapaola, rappresentante della provincia di Catania; ergastolo confermato);
- aa) Salvatore Riina (mandante ed esecutore materiale quale capomandamento di Corleone e rappresentante della provincia di Palermo; ergastolo



- confermato);
- bb) Benedetto Spera (mandante quale capo-mandamento di Belmonte Mezzagno; ergastolo confermato);
- cc) Antonino Troia (ruolo esecutivo quale affiliato alla famiglia di Capaci; ergastolo confermato);
- dd) Mariano Agate (mandante quale rappresentante della provincia di Trapani; assolto in primo grado; ergastolo);
- ee) Giuseppe Madonia (mandante quale rappresentante della provincia di Caltanissetta; ergastolo confermato);
- ff) Benedetto Santapaola (mandante quale rappresentante della provincia di Catania; ergastolo confermato);
- gg) Antonino Galliano (ruolo esecutivo quale affiliato del mandamento della Noce; pena ridotta ad anni diciotto e mesi undici di reclusione).

B - Premessa metodologica del procedimento valutativo dei motivi esposti a sostegno dei ricorsi per cassazione.

Il diffuso richiamo alle risultanze processuali (per gli elementi probatori valorizzati nella ricostruzione dei fatti e nella dimostrazione dei ruoli ritenuti come assunti dagli imputati - sia nel livello deliberativo - preparatorio - esecutivo della



strage, sia nella definizione della natura dei loro contributi causali di realizzazione del disegno criminoso, sia nella individuazione di moventi specifici e generali) consente la diretta disamina dei motivi proposti a sostegno dei ricorsi, omettendosi la puntuale premessa specifica di tali risultanze, ma limitandola agli essenziali profili investiti da particolari doglianze.

D'altra parte, rileva considerare che l'ambito decisionale resta naturalmente circoscritto alle questioni effettivamente rilevanti, in questa sede, per i profili che attengono alla valutazione delle sollevate censure di rilievo processuale e di illegittima valutazione del materiale probatorio.

Non si perviene, in tal modo, a disconoscere il dato fattuale, non suscettibile di confutazione, costituito dalla rilevata esecuzione della "strage di Capaci" con l'impiego di un apparato imponente di mezzi strumentali necessari e col supporto di una organizzazione capillare (di tipo tattico-militare) di persone, che hanno assunto funzioni ed incarichi differenziati (non occasionali, ma a tempo pieno) nell'esecuzione stessa. In tal modo il procedimento argomentativo della presente decisione non può risolversi in risultati di approssimazione sottovalu-



tativa della fattispecie concreta, confinandola nell'ambito di un normale delitto di mafia, per quanto estremamente grave ed efferato nelle sue conseguenze. Già in fatto la progressione delle iniziative criminose fonda la legittima valutazione del suo inserimento nel vasto progetto di aggressione allo Stato, del quale si è considerato il rilevante riscontro probatorio (al riguardo la conferma, anche logica, si desume dal dato oggettivo della evidente contiguità cronologica di molteplici azioni criminose di sicura portata stragistica, oltre che dal loro collegamento percepito a finalità differenziate ma convergenti, essendo legate quelle dirette alla eliminazione dei magistrati Falcone e Borsellino a finalità punitivo-preventive nei confronti di primari nemici istituzionali, quelle dirette all'eliminazione dell'on. Lima e di Ignazio Salvo ad esemplari finalità punitive nei confronti di referenti istituzionali incapaci di garantire sostegno ad essenziali aspettative dell'associazione mafiosa, quelle "continentali" dirette nei confronti del giornalista Costanzo ed in danno del patrimonio artistico nazionale ad evidenti finalità preventivo-dimostrative di conferma della rilevanza "ordinamentale" dell'organizzazione mafiosa, e in-



dividuandosi sempre nei bersagli prescelti gli estremi del loro alto significato simbolico, idoneo a rendere immediata la percezione del messaggio mafioso di potenza e di impegno inteso a condizionare le risposte "istituzionali" in conformità di peculiari aspettative di vantaggio).

In questa sede processuale rileva il diverso problema concreto (la cui soluzione è postulata come necessaria da ripetute doglianze sollevate da vari ricorrenti) di affrontare la disamina delle specifiche posizioni personali degli imputati condannati, per verificare se l'affermazione della loro responsabilità penale sia rimasta legittimamente ancorata al rispetto delle regole normative (e dei correlativi canoni della interpretazione giurisprudenziale) in materia di acquisizione e di valutazione degli elementi probatori venuti in rilievo. Non è questa la sede, in particolare, per procedere ad indagini sociologiche storicizzate rispetto agli eventi criminosi concentratisi nel 1992, fondandosi sui risultati di tali indagini l'assioma che la "strage di Capaci", per le modalità previste, non poteva non appartenere al patrimonio volitivo e conoscitivo dei componenti degli organismi di vertice di Cosa Nostra, ovvero la confutazione - in via di



principio - del corrispondente "teorema Buscetta".

Il campo valutativo resta, conseguentemente, precisato nei suoi limiti di stretto rilievo processuale, già evidenziandosi proprio che nei ricorsi si sollevano contestazioni della postulata sussistenza dei presupposti del concorso morale nei fatti criminosi attinenti alla strage di Capaci a carico dei capi-mandamento della Commissione provinciale di Palermo, dei sostituti e dei reggenti, oltre che dei rappresentanti provinciali della Commissione regionale. In tal modo resta individuato un primo gruppo di motivi esposti da vari ricorrenti, ricollegato ad identica questione, seppure articolata in argomentazioni differenziate, ma sempre convergenti. Per modo che la preliminare soluzione comporterà risultati di agevole definizione dei ricorsi che l'hanno proposta, in conformità del principio che emergerà accreditato.

Preliminare valutazione meritano anche le altre questioni sollevate sui criteri valutativi delle prove costituite da chiamate in correità, la cui soluzione preliminare si renderà poi applicabile con semplice richiamo ai motivi che le hanno sollevate, sempre in considerazione della portata specifica delle risultanze probatorie e del correlativo



procedimento argomentativo accreditato dai giudici di merito. Si tratta, in particolare, di questioni tutte riconducibili, sostanzialmente, ai profili applicativi della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P..

All'esito si procederà alla disamina specifica delle posizioni personali e dei motivi di gravame proposti dai ricorrenti, la cui disamina resterà ancorata alle preliminari opzioni valutative che saranno precisate.

C - La questione del concorso morale dei componenti della Commissione provinciale di Palermo, quali mandanti della strage di Capaci. L'analoga questione, relativa ai componenti della Commissione regionale.

La sentenza impugnata ripete la definizione di Cosa Nostra nella sua entità di "organizzazione monolitica di tipo unitario e verticistico"; tiene conto del momento storico contingente di consolidatasi egemonia decisionale del gruppo corleonese e della conseguente genesi della Commissione regionale (che "guardava con sospetto e cercava di frenare le iniziative della frazione corleonese, da sempre orientata verso il ricorso alle azioni cruente contro i funzionari dello Stato che intendevano contrastar-



la"); accredita la radicata prassi innovativa di rendere impenetrabile - a prevenire i rischi del correlativo "pentitismo" - l'"iter" procedimentale della fase deliberativa ed informativa relativo ai delitti più gravi; e perviene sempre a formulare il sillogismo conclusivo che, in ogni caso, nella fattispecie concreta era sempre realizzata, anche attraverso la nuova prassi, la conoscenza dei componenti della "cupola" in ordine al progetto di esecuzione della strage (sicchè gli stessi componenti vanno annoverati, ai fini dell'applicazione della pena dell'ergastolo, nel gruppo dei mandanti dei delitti commessi per il correlativo rilevante titolo di concorso morale).

Ma, al riguardo, non si ravvisano apprezzabili ragioni per discostarsi dalle valutazioni e dalle conclusioni, alle quali è pervenuta proprio questa Sezione (sentenza n. 793 del 27 aprile 2001, Riina, pres. Ietti, rel. Rotella) per i ricorsi proposti da imputati condannati per l'omicidio dell'on. Lima e per i reati connessi (compreso quello di associazione per delinquere di tipo mafioso, non contestato invece nel presente procedimento agli imputati ritenuti responsabili della strage di Capaci).

I passaggi specifici della citata sentenza, per la



sintesi che qui interessa riportare, iniziano dalla premessa valutativa delle risultanze della sentenza impugnata, emessa dalla Corte di merito per l'omicidio dell'on. Lima.

"Rileggendo la ricostruzione offerta, Brusca attribuisce il proposito di eliminare i 'rami secchi', "quali inutili, e i magistrati più impugnati contro "la 'mafia, a Riina e solo a Riina da tempo.

"La sentenza dimostra incensurabilmente che "l'omicidio Lima segna l'avvento di una nuova 'linea "strategica' della 'mafia. E la nuova linea "strategica appare al giudice di merito tale da "mettere 'in giuoco la stessa vita dell'associazione "e "perciò gli interessi di tutti i consociati. Se- "nonchè la motivazione dimostra la nuova strategia "quale "una svolta gradita all'interno di Cosa No- "stra e "non come il portato consequenziale di una "decisione collegiale. Tutti i capi-mandamento era- "no di chiara estrazione corleonese. Difatti, Bru- "sca e Cancemi dicono che nessuno era in grado di "contraddire Riina, e coloro che avrebbero potuto "farlo, perché in astratto suoi pari in commissio- "ne, "gli dovevano la carica o il suo mantenimento. "Orfani di Riina ai primi del '93, i capi residui "in "circolazione riprenderanno incerti le fila di



"quella strategia. Ma non si dice che gli altri ne
"fossero preavvertiti, al fine di esprimere pareri.
"Insomma Riina, spiega Brusca, ha trovato 'l'occa-
"sione storica per attuare il suo antico proposito,
"principiando dall'uccisione di Lima, in un momento
"in cui ha visto in pericolo il suo prestigio e la
"sua gestione autocratica".

La premessa ricognitiva risulta sostanzialmente ap-
plicabile anche al procedimento in esame, nel quale
l'azione criminosa risulta preordinata alla elimi-
nazione di un magistrato impegnatissimo sul fronte
antimafia e convalida oggettivamente la consistenza
e la serietà della nuova linea strategica ("stragi-
stica"), integrandola con l'individuazione di fina-
lità peculiari di tipo preventivo, non compatibili
(ma sostanzialmente omogenee) con quelle prefigura-
te nel procedimento "Lima" di evidente matrice pu-
nitivo-dimostrativa.

Lo sviluppo argomentativo, sul tema della responsa-
bilità a titolo di concorso morale, è stato che "la
"conoscenza della linea strategica, e cioè del
"programma criminoso, da parte dei capi-mandamento
"di Cosa Nostra ha valenza sul piano della prova di
"reato associativo [estraneo, come detto, al tema
"processuale della strage di Capaci], non su quelli



"di concorso in un reato-fine di omicidio [ovvero,
"nel caso concreto, di strage], ancorchè si tratti
"del primo commesso in attuazione del programma. Ma
"l'attribuzione di responsabilità ai membri della
"Commissione di Cosa Nostra come mandanti (per
"concorso eventuale e morale) del delitto specifico
"commesso da altri implica innanzitutto la prova
"dell'impulso decisionale dell'organo centrale. La
"semplice appartenenza alla Commissione relati-
"vamente al delitto di omicidio [ovvero, nel caso
"concreto, di strage] ha valenza di indizio sempli-
"ce: per qualificare come indizio grave e preciso
"il fatto di farne parte, occorre la prova del
"contributo di ciascuno, che può desumersi dalla
"conoscenza preventiva e dalla prestazione del
"consenso. Il ragionamento probatorio, sul piano
"della responsabilità personale, si completa così
"con la verifica di concordanza tra l'indizio de-
"rivante dall'appartenenza alla commissione e altri
"indizi".

Sul problema della responsabilità "automatica" di
tutti gli appartenenti alla cupola mafiosa la sen-
tenza citata ha rilevato, sul tema particolare del-
la responsabilità specifica dei mandanti (per gli
imputati ritenuti per tali), che: "il giudice di



"diritto non ha mai stabilito che vi sia una regola
"inconfutabile di Cosa Nostra, da cui l'assioma che
"i delitti eccellenti di mafia sono decisi esclusi-
"sivamente e in ogni tempo dalla commissione. Ha
"semplicemente riconosciuto che tale regola è stata
"dimostrata applicata in una determinata epoca. Ed
"ha riconosciuto altresì corretta l'affermazione
"di responsabilità circa quel delitto, deliberato
"dalla commissione, a carico di chi ne facesse
"parte. Né poteva stabilire diversamente perchè il
"criterio di inferenza è storico e come tale deve
"essere confermato. In sintesi, ricostruendo gli
"accadimenti di Cosa Nostra, il ricorso a una
"categoria assiomatica per stabilire la valenza di
"una prassi decisionale, meramente attestata per
"determinati momenti storici di Cosa Nostra,
"risulta assolutamente gratuito. Se dunque talun
"collaboratore di giustizia, già affiliato al-
"l'associazione, sia Buscetta o altri, ha sostenuto
"la 'regola della Commissione' applicata in una
"determinata situazione (e senza le dichiarazioni
"di chi era interno, sarebbe stato difficile
"stabilirlo all'esterno), fuori della dimostrazione
"che la situazione in esame è ad essa simile e
"che nessun avvenimento ha creato diverse esigenze



"organizzative del momento decisionale di Cosa
"Nostra, è impossibile esser certi del suo rispetto
"in un diverso momento storico".

Da tali principi non è dato di discostarsi nel caso
in esame, rilevando che la loro enunciazione, inte-
ramente condivisa, attiene peraltro al primo episo-
dio della ritenuta articolata nuova "strategia" di
Cosa Nostra (della quale la strage di Capaci costi-
tuisce il secondo - non l'ultimo - significativo ed
importante approdo, indicativo dell'accettazione di
devastanti ed imponenti effetti criminosi) e che ne
è rimasta già evidenziata, in tema di omicidi "ec-
cellenti" la ratifica giurisprudenziale di Cass.
Sez. I, 16 ottobre 2001, n. 1102, Calafato, pres.
D'Urso, est. Canzio ("il ruolo di partecipe - anche
"in posizione gerarchicamente dominante - da taluno
"rivestito nell'ambito della struttura organizza-
"tiva criminale non è di per sé solo sufficiente a
"far presumere, in forza di un inammissibile ed
"approssimativo criterio di semplificazione proba-
"toria dell'accertamento della responsabilità con-
"corsuale, quel medesimo soggetto automaticamente
"responsabile di ogni delitto compiuto da altri ap-
"partenenti al sodalizio, sia pure riferibile al-
"l'organizzazione e inserito nel quadro del program-



"ma 'criminoso ... dei delitti fine rispondono soltan-
"to coloro che materialmente o moralmente hanno dato
"un effettivo contributo, causalmente rilevante,
"volontario e consapevole all'attuazione della sin-
"gola ' condotta delittuosa, alla stregua del princi-
"pio costituzionale di personalità della responsa-
"bilità penale e dei comuni principi in tema di con-
"corso di persone nel reato, essendo teoricamente
"esclusa 'dall'ordinamento vigente la configurazione
"di qualsiasi forma di anomala responsabilità 'di
"posizione").

D'altra parte, nella stessa fondamentale sentenza
emessa all'esito del "maxi-processo" (Cass. Sez. I,
30 gennaio 1992, Altadonna ed altri) l'accreditato
"teorema Buscetta" supposeva sempre la conoscenza
preventiva, da parte degli esponenti degli organi-
smi di vertice di Cosa Nostra, delle deliberazioni
attinenti ai "delitti eccellenti", per valutarne la
rilevanza della loro responsabilità concorsuale di
tipo morale quando non ne risultassero manifesta-
zioni di approvazione rilevante, ovvero non risul-
tasse apprezzabile la mancanza di manifesto dissen-
so. Ed il livello conoscitivo era, nel momento sto-
rico considerato, realizzato dall'espletamento di
riunioni plenarie della "cupola": era risultata,



infatti, accreditata la prospettazione del P.G. ricorrente, di responsabilità dei membri della "commissione" sul rilievo probatorio della "sufficienza della qualità rivestita per la refluenza su ciascuno della responsabilità delle decisioni assunte collegialmente, necessariamente presupponenti il consenso totalitario, ovvero l'irrilevanza del dissenso individuale, fisiologicamente assorbito nella obbligatorietà - per tutti - dell'accettazione del deliberato"; laddove si intende, da un lato, postulato sempre il livello conoscitivo delle deliberazioni garantito della prassi della loro collegialità e, dall'altro, il collegamento alla carica di vertice rivestita di una situazione di "consenso indefettibile, anche in assenza di un parere effettivo, addirittura, in caso di volontà contraria"; mentre il conseguente principio enunciato nella stessa sentenza ribadisce la necessità di realizzazione di tale livello conoscitivo, evidenziandosi che "deve ritenersi, fino a prova contraria, che i componenti del suddetto organismo [collegiale centrale] siano stati corresponsabili dell'avvenuta ~~perpetrazione~~ ^{perpetrazione} di uno di tali fatti [da considerare di particolare importanza per la vita dell'organizzazione] ad opera di altri associati, quando risul-



ti che costoro, prima di agire, li avevano informati e non era stato opposto dai primi alcun espresso divieto".

Il delineato principio del concorso morale dei membri della struttura di vertice di Cosa Nostra (e, quindi, dei limiti della correlativa dimostrazione probatoria) ha trovato riscontri applicativi in ulteriori decisioni di questa Corte, emesse nella incontestata vigenza del "teorema Buscetta".

Così:

- Sez. V. 14 novembre 1993, n. 1971, P.M. e Madonia ed altri pres. Catalano, est. Marvulli, che, considerando anche un incipiente esautoramento della Commissione, ha concluso che l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere addebitato, sotto il profilo del concorso morale, ai componenti della struttura di vertice denominata "commissione" in quanto tali;

- Sez. V, 10 giugno 1996, n. 930, Bruno ed altri, pres. Alibrandi, est. Marrone, che ha premesso che "la sentenza 1992 ha indicato senza ombra di dubbio la necessità che la responsabilità del singolo componente la commissione fosse agganciata alla certezza della partecipazione del singolo alla delibe-



razione dei delitti decisi dalla Commissione, con il contributo volitivo specifico dello stesso"; ed ha accreditato i criteri elaborati in sede di merito "per individuare il collegamento tra la partecipazione del singolo membro e la decisione collegiale delittuosa (come: il personale interesse al programma criminoso; la reazione al complotto... coniugata con l'interesse al traffico degli stupefacenti; l'effettivo impegno sul piano della esecuzione dei delitti; il coinvolgimento negli omicidi di persone collegate al membro della Commissione da particolari vincoli di fedeltà o obbedienza)";

- Sez. I, 14 dicembre 1995, n. 1718, P.M. e Giacalone ed altro, pres. Callà, est. Gemelli, che ha ribadito che, in materia di concorso morale, "occorre in concreto dimostrare il rapporto di causalità tra l'adesione del terzo - che in caso di risposta affermativa diventa concorrente morale - e l'incentivo che ne deriva all'attività dell'autore materiale".

Né rilevano in contrario i principi desumibili da Sez. VI, 19 dicembre 1997, proc. n. 4070, Greco ed altri, pres. Trojano, est. Albamonte (e, cioè: in ipotesi di "reati strategici - che investono la tutela e la realizzazione degli interessi preminenti



di ordine generale di Cosa Nostra - i soggetti che rivestono un ruolo verticistico, quali componenti della Commissione, per ciò proprio sono attinti da un indizio di qualificato valore probatorio a ragione della funzione peculiare di tali reati, rivelata dal relativo impegno organizzativo e dai mezzi di realizzazione; si tratta, peraltro, di delitti che non possono essere attuati, se non con la preventiva deliberazione dei capi dell'organizzazione, sia perché trascendono gli interessi dei singoli partecipanti ed attengono - nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione - ad obiettivi di carattere generale, sia perché richiedono il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantirne il successo"). In sostanza la prospettazione del condiviso principio della sentenza "Lima" non si discosta da tali enunciazioni, che, a fondamento della responsabilità concorsuale di tipo morale dei componenti dell'organismo di vertice (per ciò appunto gravati dal rilevante indizio di responsabilità), richiede sempre la verifica del necessario livello deliberativo - conoscitivo dei delitti strategici (né rileva, in particolare, che la sentenza "Greco" non ricollegghi il presupposto di tale responsabilità al livello informativo delle modalità della pre-



vista esecuzione degli stessi delitti strategici, dal momento che l'impugnata sentenza sulla strage di Capaci postula specificamente la necessità del correlativo indefettibile presupposto, che ipotizza realizzato col meccanismo delle consultazioni informative del Biondino in favore degli esponenti assenti alle riunioni ristrette, ovvero delle comunicazioni espletate nei confronti degli esponenti detenuti).

Gli stessi principi non sono, peraltro, contraddetti dalle apparenti contrarie statuizioni relative a procedimenti incidentali conseguenti all'applicazione di misure cautelari personali a carico di componenti dell'organismo collegiale centrale di Cosa Nostra, ritenuti gravati, a ragione del ruolo rivestito e "fino a prova contraria", da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi di particolare importanza per la vita dell'associazione (Cass. Sez. I, 28 dicembre 1993, proc. n. 5672, Brusca ed altri, pres. De Lillo, est. Mabellini; Sez. I, 16 maggio 1994, proc. 2274, Farinella, pres. Schiavotti, est. Gemelli; Sez. I, 28 novembre 1995, proc. n. 6107, P.M. in proc. Greco; pres. La Cava, rel. Gemelli; Sez. I, 28 novembre 1995, proc. n. 6111, Bano ed



altri; pres. La Cava, rel. Gemelli), già dovendosi rilevare che nei procedimenti predetti il livello probatorio di legittimazione delle misure è realizzato dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (di elementi, cioè, che non integrano gli estremi delle prove richieste per l'affermazione giudiziale della stessa colpevolezza, ben diverso essendo il concetto di gravità indiziaria rispetto a quello di prova piena, necessaria nei procedimenti di cognizione) e dovendosi tener conto anche del contrario orientamento, e del significativo "revirement" giurisprudenziale rappresentato da Sez. I, 14 luglio 1994, proc. n. 3584, Buscemi; pres. La Cava, rel. Silvestri (che, in riferimento alla posizione del capo-mandamento detenuto, ha ritenuto *la* necessità di concreta verifica indiziaria del rispetto effettivo della regola della obbligatoria informazione delle deliberazioni della Commissione) e da Sez. I, 30 novembre 1995, proc. n. 6172, Greco ed altri; pres. Saccucci, rel. Campo (che, sempre a definire la consistenza del rilevante quadro indiziario per la commissione di reati di interesse strategico, non ha ritenuto sufficiente il riscontro della mera appartenenza formale all'organismo di vertice, non integrante di per sé gli estremi



del concorso morale nei confronti di esponente ormai privato delle relative funzioni).

Sul tema del concorso morale, si può sinteticamente anticipare, in applicazione delle condivise indicazioni di massima desumibili alla sentenza "Lima" che:

a) per le posizioni di imputati capi-mandamento o sostituti, che non siano risultati presenti alla deliberazione dell'attentato e, comunque, non abbiano fatto pervenire pareri al riguardo, rileva che "non vi è prova che siano stati avvertiti della decisione"; b) - "né è possibile surrogare a questa carenza, ferma l'asserzione di 'viggenza' della regola, significata con eccezioni, da Buscetta sino alla fine degli anni '70, ritenendo la sua 'applicazione' assicurata all'inizio degli anni '90 dall'affermazione generica degli attuali dichiaranti che comunque Riina garantiva preavviso ai capi mandamento detenuti, attraverso possibili, e altrimenti sperimentate vie di comunicazione"; c) - "né è di alcun peso il riferimento ad altre riunioni, c.d. allargate, quali quelle dell'autunno precedente, posto che già non concernono 'delitti eccellenti', ma accordi intorno ad interessi



consueti, che s'inquadrano nell'ordinario dell'associazione di mafia, e comunque non offrono riscontri per quanto interessa: la comunicazione preventiva agli assenti della decisione da assumere"; d) - neppure "le riunioni dopo l'arresto di Riina, che hanno ad oggetto il proseguimento della 'strategia' dei delitti eccellenti... danno alcun conto del rispetto della regola"; e) - "il giudice d'appello... trova... fondamento per la condanna nella differenza tra le 'regole' di Cosa Nostra e quelle dello Stato... se è vero che le regole ricostruite di Cosa Nostra, circa la formazione delle deliberazioni collegiali, non corrispondono a quelle dello Stato, tanto non autorizza a ritenere la responsabilità degli imputati in forza della ritenuta vigenza delle prime, salvo dimostrare che esse, in fatto applicate, abbiano consentito il contributo causale di ciascuno all'omicidio... la sentenza finisce in un circolo vizioso di prova, che la porta a tradire palesemente la sua affermazione di principio in ordine alla regola dell'art. 110 C.P... l'unica regola da applicare in sentenza è sempre e solo questa, nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 192



C.P.P... può anche darsi che gli affiliati a Cosa
Nostra, nella loro logica, ritengano anche gli
agenti non avvertiti, solo per l'incarico rive-
stito in Commissione, responsabili della deci-
sione... ma, sicuramente, tal cosa è irrilevante
ai fini di una condanna per omicidio"; f) "la
conoscenza della linea strategica, e cioè del
programma criminoso, da parte dei capi-
mandamento di Cosa Nostra ha valenza sul piano
della prova di reato associativo, non su quello
di concorso di un reato-fine di omicidio", an-
corchè commesso in attuazione del programma (e,
in concreto, non è stata contestata imputazione
ex art. 416 bis C.P.).

Da tali premesse di principio la sentenza "Lima" è
pervenuta alla statuizione di annullamento delle
condanne per tutti i ricorrenti" che, "imputati di
omicidio, ed estranei al gruppo ristretto che ha
deliberato il delitto, ... non risultano avvertiti
preventivamente di quanto sarebbe stato delibera-
to".

Alla stessa impostazione risulterà adeguata la
decisione correlativa ai fatti della "strage di Ca-
paci". In particolare, si possono anticipare le pe-
culiari considerazioni valutative delle risultanze



processuali, ora riportate solo in via di sintesi:

1 - la sentenza impugnata ha affermato l'osservanza della regola preesistente del preventivo avviso - e correlato consenso - dei capi-mandamento per la strage, valorizzando le propalazioni del coimputato Cancemi, secondo il quale Biondino Salvatore lo avrebbe reso edotto di un incarico ricevuto dal Riina di avvisare gli altri dell'imminente attuazione delittuosa.

2 - Ma, rilevata la posizione negativa del Biondino, la Corte territoriale, da un lato, non tiene conto della mancanza di riscontri effettivi e personalizzanti, necessari ai sensi dell'art. 192 C.P.P. per la utilizzazione delle dichiarazioni (che non possono consistere esclusivamente nell'appartenenza all'associazione mafiosa o nella posizione di vertice assunta al suo interno); e, dall'altro, ritiene di ravvisare un elemento di conferma nella indicazione del luogo dell'incontro, senza considerare la palese incongruità dell'assunto, per l'irrilevanza della circostanza in punto di affidabilità della propalazione e per la provenienza dell'assunto dallo stesso propalante.

3 - La sentenza, inoltre, dopo aver sottolineato una asserita impossibilità della prova al riguardo



('probatio diabolica'), ritiene per certo che i singoli capi-mandamento vennero effettivamente avvisati dal Biondino, dando così per dimostrato, con manifeste *illogicità* e contraddizione, ciò che ha riconosciuto di non poter dimostrare.

4 - Inoltre perviene ad altra e più grave contraddizione, non avvedendosi che, con l'operata valorizzazione delle predette dichiarazioni del Cancemi sul compito di tramite tra il Riina e gli altri dirigenti del sodalizio criminale svolto dal Biondino, toglie credibilità anche alle dichiarazioni dei collaboranti concernenti le riunioni 'ristrette' che il Riina avrebbe convocato, per la decisione della strage e dei più gravi delitti di 'Cosa Nostra', con singoli gruppi di esponenti delle 'Commissioni', in luogo delle riunioni plenarie, per fini di riservatezza: laddove si apprezza il contrasto di tali riferimenti con l'ipotizzata sussistenza dell'incarico dato al Biondino di avvertire tutti i componenti in stato di libertà.

5 - La sentenza impugnata non spiega chi (quando e in che modo) avrebbe avvertito i componenti delle 'commissioni' detenuti della decisione di eseguire la strage. Movendo dall'assunto che, secondo la regola vigente di 'Cosa Nostra', i predetti dovevano



essere raggiunti dai loro sostituti (ovvero - secondo taluni collaboratori - dallo stesso Riina), aggiunge che il contatto poteva avvenire a mezzo di familiari, agenti o legali: in tal modo il ragionamento resta confinato nell'ambito di mere congetture e di asserite possibilità, senza l'indicazione di un solo fatto concreto, nel quale uno dei detenuti risulti in qualche modo notiziato e interpellato da una determinata persona e, tanto meno, della risposta avuta (assenso, opposizione, silenzio). Per ciò la regola viene apoditticamente collegata alla sua osservanza, indimostrata con manifesta mancanza di motivazione; e si presume, d'altro canto, di ricavare illogicamente l'adesione del coimputato interessato dalla stessa consumazione del delitto.

6 - La stessa sentenza riporta poi plurimi gravissimi omicidi di mafia decisi non dalla cd. 'commissione', bensì dal Riina e da alcuni soltanto dei capi mafiosi; e riconosce che: a) alcuni collaboranti escludono che un capo-mandamento (Calò) sia stato reso edotto dal sostituto (Cancemi) e che Spera Benedetto sia stato comunque informato della decisione omicidiaria e stragista (Brusca); b) lo stesso Brusca, a sua volta, non sarebbe stato avvisato della strage di via D'Amelio.



7 - La logica conclusione - contraria alla apodittica e congetturale valutazione della sentenza - è che la "regola" era caduta in *desuetudine* e non era più operante almeno come presupposto necessario e ineludibile dei delitti "eccellenti" (e ciò, come è evidente, non include l'affermazione di inesistenza delle prefigurate "Commissioni" mafiose).

8 - In sostanza la decisione, uniformandosi alla ormai prevalente giurisprudenza di legittimità, non può trascurare che l'appartenenza ai vertici di un'associazione criminale (e, segnatamente, dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra") non integra "ex se" la prova della colpevolezza di tutti i dirigenti del sodalizio criminale in riferimento a tutti i delitti commessi da taluni componenti per incarico di determinati esponenti della "societas sceleris", anche se in attuazione di un programma criminoso riferibile, in via programmatica, al gruppo.

E, infatti, la colpevolezza *dei* vertici mafiosi, in mancanza di altri elementi convergenti con il grave indizio costituito dall'appartenenza alla *Commissione*, finirebbe per fondarsi su una duplice presunzione (per rimanere nell'ambito del concorso rilevante ai sensi dell'art. 110 C.P.): che i compo-



nenti siano stati avvertiti preventivamente e che abbiano dato, in qualsiasi modo, il loro consenso. In contrario già deve rilevarsi che il dissenso non può essere equiparato - in via di principio - al consenso (come invece sembra affermare la sentenza impugnata), perché non rafforza il proposito delittuoso e non dà un contributo causale all'evento.

La decisione, in particolare, non può restare avulsa dalla considerazione della nuova prassi riconosciuta a garantire un livello deliberativo-informativo "protetto" in relazione alla programmazione dei delitti "eccellenti" e strategici (tanto più dovendosene riconoscere l'applicabilità nella situazione di articolato progetto strategico di tipo stragistico, che è venuta in rilievo). Ora, per quanto la stessa determinazione "egemone" corleonese impersonata dal Riina includa la necessità di coinvolgimento, in tale livello, degli organi di vertice di Cosa Nostra e dei suoi esponenti, proprio i meccanismi di sicurezza posti in essere postulano che, in fatto, sia specificamente verificata la conoscenza delle previste articolazioni concrete del progetto e delle connesse modalità esecutive, in ciò soltanto potendosi ritrovare, sulla base di rilevanti ed idonei riscontri probatori,



anche di tipo indiziario e logico, il fondamento della responsabilità a titolo di concorso morale dei soggetti investiti di ruoli di rappresentanza negli stessi organi.

Per modo che il raginamento probatorio, "sul piano della responsabilità personale, si completa così con la verifica di concordanza tra l'indizio derivante dall'appartenenza alla commissione e altri indizi" (come statuito sempre nella sentenza "Lima") ed altri elementi probatori, con la conseguenza che, quando tale concordanza non risulti adeguatamente verificata e motivata, dovrà farsi luogo a pronunzia di annullamento della sentenza impugnata per le posizioni specifiche di imputati condannati che richiedano il correlativo nuovo esame (dovendosi, peraltro, tener conto, in conformità di quanto ritenuto già in Cass. Sez. I, 27 febbraio 1993, Cusimano ed altri, che, per i capi-mandamento detenuti rappresentati da sostituti designati ed operativi, "ove non si voglia incorrere in assenza di motivazioni, si deve spiegare da quali elementi si è desunto che alla deliberazione criminosa abbiano dato apporto entrambi i soggetti").

Il criterio valutativo - della effettività del concorso morale - non può non tener conto del canone



fondamentale di dimostrazione probatoria ^{richiesta} per gli
esponenti delle Commissioni, non realizzata - in
mancanza di convergenti elementi concreti ed idonei -
dalla semplice titolarità di un rilevante ruolo
esponenziale e dalla individuazione del movente
della strage di Capaci (per quanto funzionale alla
prosecuzione del progetto "aperto" venuto in ri-
lievo, ^{ma} ~~in~~idoneo a realizzare la saldatura unifican-
te dell'unico indizio, notevole ma parziale, costi-
tuito dalla predetta titolarità). E sono numerose,
come si vedrà, le posizioni di ricorrenti condanna-
ti, per le quali la sentenza impugnata è incorsa in
"errori evidenti di motivazione", in quanto, impu-
tati della strage e dei reati connessi, "ed estra-
nei al gruppo ristretto che ha deliberato il delit-
to, secondo prove dirette e concordanti tra loro e
con quant'altro rappresentato, non risultano avver-
titi preventivamente di quanto sarebbe stato deli-
berato" (per tali ricorrenti l'annullamento, che
sarà pronunciato, "assorbe le ragioni proposte da
ciascuno, per dimostrare la sua estraneità al fat-
to", come già puntualmente evidenziato nella ri-
chiamata sentenza "Lima").

E, ^{per tanto}, i passaggi valutativi di verifica del-
la sufficienza e della logicità della motivazione



(sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità penale a titolo di concorso morale) saranno incentrati nella verifica del procedimento argomentativo di individuazione e di dimostrazione probatoria degli elementi confermativi del ritenuto ruolo esponenziale degli imputati nelle Commissioni di vertice di Cosa Nostra, ^{oltre che} della rilevante consultazione informativa preventiva, come desumibili da concreti riscontri che possano avvalorare l'effettività delle dichiarazioni collaborative in ordine alla consultazione stessa, seppure in riferimento ad idonee situazioni indirette particolarmente pregnanti e significative.

D - I criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei "pentiti", con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità.

Sono quelli correttamente enunciati nella sentenza impugnata e sinteticamente riportati nella premessa espositiva.

Vale un semplice riepilogo, per quanto la loro applicazione debba risultare verificata in relazione a specifici motivi dei proposti ricorsi per cassazione.

Va considerato, in aggiunta a quanto già esposto, che, sul fronte della valenza indiziaria per l'ap-



plicazione di misure cautelari personali, si è ritenuto, in via di principio, che:

- una chiamata in reità o correità deve essere confermata da uno o più elementi di fatto provenienti da fonte non riconducibile al dichiarante (Cass. Sez. I, 14 gennaio 1999, Piarulli), non richiedendosi, nella disciplina dell'art. 273 C.P.P. previgente all'estensione del regime di cui all'art. 192/3 C.P.P., la necessaria portata individualizzante dei riscontri esterni, ma la loro idoneità a confermare ^{quanto} ~~meno~~ le modalità obiettive del fatto ^{descritto} ~~descritto~~ dal chiamante attraverso elementi di qualsiasi natura, anche logica, ma dotati di consistenza adeguata contraria rispetto alle allegazioni difensive (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino);

- diverso è il procedimento imposto all'applicazione dell'art. 192/3 C.P.P., che postula l'esistenza di qualificati riscontri idonei a superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità e che richiedono la verifica rigorosa di sussistenza del requisito di attendibilità intrinseca, in termini di credibilità soggettiva del chiamante, correlata agli indici della spontaneità, della precisione, della coerenza, della costanza anche nei



profili della attendibilità soggettiva del dichiarante (verificata attraverso i riscontri della personalità, delle condizioni socio-economiche e familiari, dei trascorsi personali, dei rapporti avuti con i chiamati in correità, della genesi remota e prossima della collaborazione);

- la fase conclusiva di tale procedimento è costituita dalla valutazione di sussistenza delle circostanze di fatto che possano essere intese come rilevanti "riscontri esterni", non predeterminati nella specie e nella qualità (quali anche la pluralità di chiamate, che siano anche convergenti, intrinsecamente attendibili e realmente autonome), non richiedendosi, ovviamente, che si tratti di riscontri dotati di consistenza di prova autosufficiente di colpevolezza, ma postulandosi la loro natura individualizzante;

- i rilevanti riscontri esterni sono ritenuti integrati anche da altre chiamate in correità, a condizione che ricorrano i requisiti della loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, della loro indipendenza e della loro specificità (requisiti che rendono applicabile il principio valutativo della "convergenza del molteplice");



- in materia, peraltro, il principio della "frazionabilità" delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità non pregiudica sostanzialmente l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, anche se negata per una parte del racconto, quando non ne risultino necessariamente investite le altre parti che reggano alla verifica dei riscontri (Cass., Sez. I, 20 gennaio 2000, n. 2884, P.G. in proc. Ferrara).

Dall'applicazione di tali principi non risulta che, di massima, si sia discostata la sentenza impugnata. E, pertanto, il procedimento valutativo delle contestazioni sollevate al riguardo in molteplici motivi dei proposti ricorsi sarà sostanzialmente incentrato nella verifica della correttezza delle argomentazioni motivazionali, che hanno accreditato la corrispondenza della ritenuta portata delle dichiarazioni collaborative all'applicazione degli stessi principi.

E - Le posizioni dei singoli ricorrenti. Esame di sintesi delle questioni sollevate con gli atti di appello e della correlativa delibazione della sentenza impugnata.

Motivi dei ricorsi per cassazione. Disamina e statuizioni conseguenti.



Venendo all'esame delle posizioni processuali dei ricorrenti secondo i parametri valutativi enunciati, si premette che, per i mandanti della strage, il fondamento della affermazione di responsabilità si ricollega all'indicato principio di ordine generale, che è sufficiente richiamare. Si tratta così di verificare pregiudizialmente il ruolo di rappresentanza effettivamente rivestito dagli imputati negli organismi associativi di vertice e, consecutivamente, di tener conto degli elementi ulteriori che ne dimostrino l'adeguato livello di consultazione - informazione e che, in mancanza di riscontri di dissociazione rilevante, comportino il superamento della soglia dell'atteggiamento psicologico inesigibile e realizzino il presupposto della responsabilità per concorso di tipo morale nella commissione dei reati. Laddove, cioè, si intende che lo stesso principio non si è evidenziato come innovativo (ed effettivamente sovrapposto) rispetto a quello in precedenza applicato in tema di analogha responsabilità per delitti "eccellenti" per i componenti della "cupola" mafiosa, del quale, in sostanza, costituisce la prosecuzione attualizzata, rivelata da una emersa diversa modalità di funzionamento deliberativo-consultativo-informativo degli



stessi organismi rappresentativi, attraverso rigidi meccanismi procedurali idonei a prevenire i fenomeni di pentitismo (per modo che, proprio per effetto della nuova dimensione "protetta" della fase procedimentale in questione, si renderà necessaria la verifica di sussistenza dei riscontri più pregnanti della partecipazione "morale" dei mandanti predetti, desumibile già dal rilevante riferimento indiziario al ruolo di componente in carica delle Commissioni). Le statuizioni, come anticipato, tengono conto - in termini di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ovvero di rigetto dei ricorsi - dei risultati di tale verifica, anche ai fini di disamina delle ulteriori doglianze.

1 - AGLIERI PIETRO.

E' stata confermata la sua condanna, a titolo di concorso morale, in relazione al suo ruolo di capomandamento della Guadagna (o di S. Maria del Gesù), così qualificato alla stregua delle dichiarazioni collaborative del Brusca e del Cancemi, che lo hanno indicato come reggente in situazione di "cogestione" con Greco Carlo. A confutazione delle doglianze dell'atto di appello si è considerato, tra l'altro, che: - la mancanza di riscontri di manifestazioni rilevanti di dissenso costituisce valido



supporto di rafforzamento della determinazione criminosa facente capo al Riina; - le dichiarazioni collaborative non hanno riportato riferimenti ad apprezzabili iniziative di dissociazione ascrivibili all'Aglieri; - a conferma del concorso morale si pongono le specifiche valutazioni di partecipazione di esponenti di numerosi mandamenti alla deliberazione ed all'esecuzione della strage di Capaci, di titolarità gestionale del mandamento indicato, di mandato informativo espletato dal Biondino circa quaranta giorni prima.

Il ricorso in esame propone articolato motivo di nullità della sentenza impugnata per violazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., connessa alla prospettazione del concorso morale dell'Aglieri (capo-mandamento), che, non gravato da riscontri probatori di partecipazione all'esecuzione materiale, avrebbe rafforzato il disegno di "strategia stragista" (attribuibile al Riina) per mancata manifestazione di dissenso (secondo il ricorrente: - non vi è prova di informazione effettivamente ricevuta da parte del Biondino e di diretta partecipazione a riunioni "ristrette"; - rilevano, invece, i principi enunciati nella sentenza "Lima", tanto più imponendosi la verifica di personale par-



tecipazione deliberativo-informativa specifica, dopo che il Brusca ha riferito che proprio il Riina aveva escluso che l'Aglieri fosse stato avvertito della strage di Capaci; - non rileva che persone appartenenti al mandamento abbiano poi potuto partecipare alla strage di via D'Amelio, dovendosi escludere la rilevanza di un "assenso postumo" che congetturalmente si possa dedurre per la strage di Capaci).

Il motivo esaminato risulta fondato, in conformità del criterio valutativo enunciato in via di principio, in quanto il collegamento della affermazione di colpevolezza dell'imputato (quale mandante della strage) è rimasto sostanzialmente circoscritto alla valorizzazione del suo ruolo gestionale nell'ambito del mandamento rappresentato, non rilevando - nella prospettazione di consapevolezza deliberativo-informativa di tipo preventivo accreditata - che l'imputato abbia partecipato alla riunione ristretta della Commissione tenutasi a fine 1992 per l'assegnazione del mandamento a Benedetto Spera, ovvero che uomini del suo mandamento abbiano partecipato alla strage di via D'Amelio (si tratta, in particolare, di elementi confermativi del ruolo di componente della Commissione provinciale, insufficiente



di per sé ad integrare la dimostrazione del contestato concorso morale nella strage di Capaci).

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, disponendosi il rinvio ex art. 627 C.P.P. per il nuovo esame della posizione di Pietro Aglieri, inteso ad individuare, in conformità della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., gli elementi idonei ad escludere carenze motivazionali in ordine alla sussistenza (ovvero alla insussistenza) del rilevante concorso morale nella strage di Capaci e nei reati connessi, per l'imputato prefigurato sostanzialmente (ed esclusivamente) in relazione ad esercitata funzione di reggenza del mandamento, inidonea a costituire di per sé la conferma di conseguito rilevante livello informativo-deliberativo del disegno criminoso, tanto più emergendo che il precedente progetto disegnato dal Riina (di "trasferta romana") era stato accantonato e che è mancata la prova di specifico espletamento del mandato informativo da parte del Biondino (al riguardo, peraltro, la Corte del disposto rinvio potrà anche procedere alla necessaria consultazione degli atti processuali, per desumere l'eventuale sussistenza di riferimenti ad elementi rilevanti, dimostrativi del concorso morale, che siano rimasti pretermessi nel



procedimento valutativo della sentenza impugnata).

2 - AGRIGENTO GIUSEPPE.

La sentenza impugnata ne ha confermato la condanna alla pena di giustizia in relazione ai reati di detenzione e porto di materiale esplosivo, come trasportato al casolare del Di Matteo (ed a quest'ultimo consegnato) alla contrada Rebottone di Altofonte tra fine-aprile ed inizio-maggio 1992, considerando, a confutazione delle doglianze dell'appello, che: - le convergenti ed attendibili dichiarazioni collaborative hanno precisato l'affiliazione mafiosa dell'Agrigento, "soldato" della famiglia di San Cipirello"; - le risultanze processuali hanno evidenziato che il materiale consegnato al Di Matteo fu poi trasferito da Giuseppe Graviano al casolare del Troia e fu utilizzato nella preparazione dell'ordigno esplosivo; - alla stregua degli elementi di riscontro (anche peritali) acquisiti è emerso che si tratta di Kg. 120-140 circa di esplosivo tipo ANFO, proveniente dalla cava "INCO" e già depositato alla contrada Giambascio.

Il ricorrente denuncia l'illegittimità della sentenza in relazione a motivi di: 1) violazione di disciplina legale (e connesse carenze motivazionali) del procedimento valutativo delle dichiarazioni



del Di Matteo e del Brusca, inidonee a sostenere le accuse formulate; 2) carenze motivazionali della ipotizzata credibilità soggettiva del Di Matteo; 3) carenze motivazionali del procedimento *dimostrativo* della natura del materiale trasportato e consegnato al Di Matteo.

Ma le censure - riconducibili al comune paradigma propositivo del vizio valutativo degli elementi probatori - denotano, a parte i profili di connessa genericità, la mancanza di fondamento. Al riguardo rileva la completezza dell'esplicito procedimento motivazionale, che ha tenuto conto, in termini esaurienti e coerenti, della convergenza delle dichiarazioni collaborative sulla portata concreta dell'iniziativa dell'Agrigento e degli elementi che individuano l'identità del materiale consegnato al Di Matteo e dell'ammonio "prilled" utilizzato per l'esecuzione della strage di Capaci (ed è così pervenuto a conclusioni di merito incensurabili in questa sede di legittimità, in quanto immuni dai vizi denunziati, non essendo ipotizzabile la valida contestazione della credibilità soggettiva del Di Matteo - che ha anche riferito di aver appreso dall'Agrigento che non si trattava di materiale fertilizzante - , ovvero la dimostrazione della diversa



natura del contenuto dei sacchi consegnati dall'imputato: al riguardo, peraltro, l'assunto difensivo ha rivelato la sostanziale adesione alle accreditate risultanze oggettive, posto che lo stesso difensore, nella discussione espletata in questa sede, ha anche prospettato l'inesigibilità psicologica dei reati ritenuti a ragione di una mera iniziativa, non dimostrata né dimostrabile, di trasporto inconsapevole del materiale esplosivo in questione).

Consegue il rigetto del ricorso.

3 - BAGARELLA LEOLUCA.

L'affermazione di colpevolezza dell'imputato (e la conferma della sua condanna alla pena dell'ergastolo) ha ribadito la rilevanza della sua posizione di "uomo d'onore" della famiglia di Corleone e dei riscontri della sua capillare partecipazione ad ogni fase della strage (con attività concreta di osservazione degli spostamenti del dott. Falcone, di presenza in numerose riunioni di preparazione operativa, di ricognizione dei luoghi, di trasporto e confezione della carica esplosiva, di controllo armato della relativa collocazione e del collegamento al meccanismo "telecomandato").

A fronte delle questioni sollevate (di mancanza di



"scrupoloso e concreto approfondimento" dei riscontri esterni delle chiamate in correità e di mero rilievo ripetitivo delle dichiarazioni collaborative valorizzate) la sentenza impugnata ha considerato che il ruolo preminente rivestito dal Bagarella (logicamente accreditato anche dal riscontro dello stretto rapporto familiare esistente col Riina) è risultato correlato alla corretta applicazione del principio di "convergenza del molteplice", non essendo emersi interessi di calunnia o di rivalsa a fondamento delle dichiarazioni collaborative (comprese quelle provenienti dal Ferrante, da Gioacchino La Barbera e da Calogero Ganci, sulle concrete iniziative di natura esecutiva attribuibili all'imputato): le marginali discrasie, in applicazione del principio di "frazionabilità", restano congruamente giustificate come "fisiologicamente assorbibili in quel margine di autonomia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, allorchè risulti dimostrata la sostanziale convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali".

In tal modo la stessa sentenza ha disegnato a carico del Bagarella un quadro di ineludibile sinergia indiziaria, convalidato dai riscontri oggettivi della sua presenza (e del suo contributo) in tutte



le fasi essenziali del disegno criminoso.

Col ricorso (comune, per le questioni di ordine generale, alla posizione di Domenico Ganci) viene prospettato il vizio di violazione della disciplina legale (e di connesse carenze motivazionali) sul tema processuale relativo alla disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., per quanto: - in sostanza sia risultata la mera adesione alle soluzioni valutative esposte nella sentenza di primo grado; - sia mancata l'acquisizione di indicate prove decisive; - siano rimaste inevase le questioni connesse ad "aspetti oscuri" sulla natura del materiale esplosivo utilizzato (risolte con l'apodittica congettura che "i collaboratori non sono degli esperti in esplosivi") e sui profili "inquietanti" indotti dai riferimenti acquisiti in ordine ad ulteriori moventi ed a diversi soggetti "massonico-istituzionali" interessati all'espletamento del disegno criminoso; - non siano stati considerati gli elementi di inattendibilità concreta delle dichiarazioni collaborative.

E, per la posizione specifica del Bagarella, si denunzia che la sentenza impugnata ha fatto luogo ad un indebito "collage" delle contraddittorie dichiarazioni collaborative per effetto di illegittima



applicazione del principio di frazionabilità delle chiamate in correità e di "esaltazione probatoria" del rapporto familiare esistente col Riina.

Già rilevandosi che il ricorrente omette di precisare i riferimenti ad effettive e specifiche discrasie delle dichiarazioni collaborative (né precisa quali siano le prove decisive che, sebbene richieste, non sono state assunte), la censura risulta complessivamente destituita di fondamento. La sentenza impugnata, in particolare, ha fornito dimostrazione della corretta applicazione operata del principio di frazionabilità delle molteplici e convergenti dichiarazioni collaborative con procedimento argomentativo esauriente e coerente, oltre che con ineccepibile valutazione delle risultanze processuali, che hanno confermato le attività esecutive, numerose e qualificate, riferibili all'iniziativa concreta dell'imputato nella realizzazione del disegno criminoso.

Consegue il rigetto del ricorso, essendo rimasta esclusa la sussistenza dei vizi denunziati.

4 - BATTAGLIA GIOVANNI.

La conferma alla sua condanna all'ergastolo è risultata correlata (in disamina congiunta della posizione processuale di Antonino Troia) all'emersa



qualità personale di "uomo d'onore" della famiglia di Capaci (compresa nel mandamento di San Lorenzo) ed ai puntuali riscontri delle dichiarazioni collaborative sull'evidente protagonismo dell'imputato nella fase di preparazione e di esecuzione dell'attentato.

La sentenza impugnata ha, preliminarmente, disatteso la richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica, dando atto della sintomatologia chiaramente dissimulativa dell'ostinato "mutacismo" mantenuto dall'imputato (che, secondo i riferimenti del Brusca, "quando è cominciato il processo... ha cominciato a fare il pazzo"). E, a dimostrazione probatoria dell'affermata colpevolezza, ha rilevato che: - i riscontri della sicura presenza del Battaglia alla fase conclusiva si desumono da precisi e specifici riferimenti del Brusca ("Battaglia Giovanni, Gioè, La Barbera e Troia scendono giù, ... perché devono andare ad azionare la ricevente"); - le dichiarazioni convergenti collaborative non sono risultate originate da intenti di calunnia (ed individuano i contributi concreti forniti dal Battaglia per le operazioni di eliminazione di cose residue, di custodia del congegno radiocomandato, dei binocoli e dei contenitori del materiale esplo-



sivo, di trasporto e di controllo "armato" in occasione del caricamento del cunicolo autostradale); - e sono tutte attività che denotano la stretta correlazione al conseguenziale evento stragistico.

Col primo motivo di ricorso viene denunciata (anche in profili di connesse carenze motivazionali) la violazione della disciplina di cui agli artt. 70 e 71 C.P.P., essendosi illegittimamente esclusa l'adotta situazione di incapacità psichica del Battaglia (e ciò perché, nella riconosciuta situazione di "semidemenza", soltanto una prolungata osservazione - e, quindi, una rinnovata verifica peritale - avrebbe consentito di accertare che la "lunghissima" persistenza del mutacismo ed il rifiuto ostinato di ogni terapia non fossero riconducibili al radicamento di una effettiva e rilevante "sindrome di Gauser" - ovvero psicosi carceraria - , apoditticamente esclusa senza considerare che anche uno stato originario di simulazione può degenerare in una condizione patologica di vera e propria infermità mentale e di incapacità di cosciente partecipazione dell'imputato al procedimento).

Ma la censura è destituita di fondamento, considerandosi che la sentenza impugnata rende specifica ed appropriata soluzione delle questioni prospetta-



te, con incensurabile valutazione - in quanto coerente con le risultanze delle indagini peritali e giustificata dall'applicazione dei riferimenti medico-legali utilizzabili in materia - della natura e della consistenza delle condizioni psicologiche addotte nell'interesse del Battaglia (né la valutazione - convalidata dal logico rilievo di riferiti riscontri collaborativi - risulta sostanzialmente inficiata dalla prospettazione difensiva, che attinge il mero rilievo congetturale di una possibile diversa interpretazione della sintomatologia di mutacismo e di rifiuto terapeutico e di una connessa evoluzione degenerativa, come suscettibile soltanto all'esito di una "prolungata osservazione", della quale non è determinato - e non è determinabile - il periodo di durata).

Ed è parimenti destituito di fondamento il secondo motivo di ricorso. Si è sostenuto, in particolare, che la sentenza impugnata è inficiata da violazione della disciplina di cui agli artt. 110 C.P. e 192 C.P.P., in quanto: - non sono risultati acquisiti gli elementi confermativi dell'attendibilità intrinseca delle chiamate in correità (nei richiesti profili di coerenza, precisione, costanza e spontaneità); - né sono risultati acquisiti i necessari e



rilevanti riscontri esterni; - è mancato l'attento vaglio critico delle chiamate esplicitate nel corso della fase dibattimentale; - è risultata disattesa l'applicazione dei criteri valutativi enucleati al riguardo dalla disciplina legale e dalla correlativa interpretazione giurisprudenziale, non essendosi considerate le divergenze inverosimili delle dichiarazioni collaborative, nelle quali "la descrizione della scena del delitto, dei luoghi e dei protagonismi varia" secondo la loro provenienza.

Ma la complessa ed articolata censura già omette, in sostanza, di indicare le specifiche divergenze delle dichiarazioni collaborative, che non siano state considerate e che inducano a risultati valutativi della loro inattendibilità. D'altra parte, i giudici di merito hanno enunciato, come riportato a premessa generale, i corretti criteri della loro valutazione, ai quali si sono attenuti nel procedimento argomentativo (completo, esauriente e coerente, anche nella individuazione delle irrilevanti marginali divergenze) della posizione del Battaglia.

Consegue il rigetto complessivo del gravame, essendo peraltro irrilevante la questione difensiva (prospettata in sede di discussione) di estraneità



dell'imputato ad altri episodi della programmata strategia stragista (al Battaglia, in particolare, risulta contestata - e ritenuta - la partecipazione materiale alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci, convalidata, nel rilevante profilo probatorio logico, dal riscontro della personale provenienza dai luoghi dell'attentato e dell'inserimento nel mandamento mafioso che li comprendeva: l'ambito probatorio, cioè, è rimasto circoscritto al riferimento ai reati specificamente contestati).

5 - BIONDINO SALVATORE.

La condanna all'ergastolo è stata confermata in relazione ai riscontri di esecuzione materiale della strage e dei reati connessi (sostanzialmente analoghi a quelli già descritti per la posizione del Bagarella), oltre che al ruolo di mandante (ritenuto per la posizione rivestita di sostituto del capomandamento di Brancaccio-San Lorenzo).

A confutazione delle doglianze dell'appellante la sentenza impugnata ha considerato che: - plurime e convergenti dichiarazioni collaborative (sempre vagliate secondo i principi della frazionabilità e della convergenza del molteplice) hanno individuato l'appartenenza del Biondino a Cosa Nostra ("vicinissimo" al Riina, del quale era "diretto emissa-



rio"); - e ne hanno indicato le condotte, anche materiali, di adesione e di esecuzione del disegno criminoso (l'imputato è risultato costantemente presente a Capaci; ha procurato materiali esplosivi e contenitori; ha dato disposizioni al Troia ed al Battaglia; è stato presente alle riunioni preliminari in casa Guddo ed a quella di immediato "festeggiamento" dell'esito dell'attentato; ha mantenuto rapporti col Ferrante per l'individuazione dell'autovettura del dott. Falcone; il 15 gennaio 1993 è stato arrestato mentre si trovava in compagnia del Riina; ha realizzato altri comportamenti rilevanti); - è generica (ed infondata) la doglianza di violazione della disciplina di cui all'art. 513 C.P.P.; - le "prove atipiche" sono state legittimamente acquisite; - le altre prove, richieste per fini di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non rivestono carattere di decisività (né può procedersi, ai sensi dell'art. 195 C.P.P., all'escussione di testimoni di riferimento, come emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori); - sussiste il presupposto del "periculum in mora", che legittima la conferma del disposto sequestro conservativo; - sono destituite di fondamento le altre richieste e censure.



I primi due motivi esposti a sostegno del ricorso in esame investono profili di addotta illegittimità del procedimento valutativo degli elementi probatori in relazione a vizi di violazione della disciplina di cui all'art. 192, 2° e 3° comma, C.P.P. e di conseguente travisamento del fatto con illogicità del ragionamento motivazionale: si sostiene, cioè, che non si è fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di verifica dell'attendibilità delle chiamate in correità e di "convergenza del molteplice", essendosi accreditata una sostanziale situazione di evidente "circolarità della prova" e non essendosi proceduto alla necessaria disamina delle contrarie risultanze difensive (al riguardo, secondo il ricorrente, si è apoditticamente ipotizzata la falsità dell'alibi fornito, neppure contestandosi, ai familiari che lo avevano sostenuto, il reato di falsa testimonianza).

Ma le doglianze risultano destituite di fondamento, posto che la valutazione delle chiamate in correità è rimasta correlata proprio ai canoni giurisprudenziali che si assumono violati (come è stato già ricordato nella premessa di ordine generale e come emerge dalle riportate argomentazioni riguardanti la posizione specifica, non inficiate dal rilievo



congetturale delle considerazioni esplicitate in riferimento ai contrari riscontri dell'alibi, che proprio la puntuale disamina degli elementi probatori convergenti, dimostrativi dall'elevato e consapevole protagonismo del Biondino nella vicenda stragistica, qualifica in incontestabili e definitivi termini di irrilevante consistenza).

Col terzo motivo si lamenta che indebitamente non si è fatto luogo alla necessaria integrale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ma al riguardo la Corte di merito ha fornito puntuale ragione del mancato esercizio del correlativo potere discrezionale, con valutazione immune da errori giuridici o da vizi logici e, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità.

Apprezzandosi poi la manifesta infondatezza del quarto motivo (sulla illegittimità della assunzione di prove "atipiche", costituite dai confronti con i collaboranti, invece regolarmente assunte col sistema della videoconferenza), è parimenti destituito di fondamento, il quinto motivo, consecutivamente esposto a prospettare l'indebito diniego di assunzione di prove decisive, in relazione alla necessità di acquisizione di richiamati documenti ed articoli giornalistici, di assunzioni testimoniali



correlative (anche per testimoni di riferimento indicati da coimputati o da imputati in processo connesso), di espletamento di accertamenti tecnici della lettera lasciata dal suicida Antonino Gioè e di integrale trascrizione delle conversazioni intercettate tra il Gioè e Gioacchino La Barbera. Al riguardo rileva, infatti, che la sentenza impugnata considera, da un lato, la concreta mancanza del carattere di decisività in relazione agli incumbenti istruttori sollecitati (peraltro oggettivamente evidente), ma, soprattutto, esprime puntuale ed incensurabile valutazione dell'irrilevanza di tutte le ulteriori prove richieste a fronte del materiale probatorio già acquisito, adeguato e sufficiente a fondare la decisione assunta.

L'ultima censura (di illegittima conferma del provvedimento di sequestro conservativo) denota sempre, a parte la generica prospettazione fattuale, l'apprezzabile infondatezza, in presenza di adeguata dimostrazione di sussistenza del requisito del "periculum in mora".

La risultata infondatezza dei motivi indicati (primo, secondo, terzo, quinto e sesto) lascia prevalere la pronuncia di complessivo rigetto del ricorso.



6 - BIONDO SALVATORE.

E' stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo, essendosi ribaditi i riscontri del suo peculiare impegno operativo nelle fasi preparatoria ed esecutiva della strage, oltre che della sua collocazione nella famiglia di San Lorenzo (della quale è risultato affiliato come "uomo d'onore"). Nell'atto di appello si erano evidenziate le divergenze delle dichiarazioni collaborative sulle modalità delle iniziative attribuite all'imputato e la mancata considerazione delle sue concorrenti quotidiane prestazioni lavorative nel cantiere della Guardia Forestale alla contrada Trippatore. Ma si è rilevato che, giustificato - in base al principio di scindibilità - come "fisiologico ed assorbibile il margine di errore dovuto ad erroneo o sfumato ricordo", le plurime e convergenti chiamate in cor-reità dell'Anzelmo, di Calogero Ganci, del Cancemi, del Di Matteo e di Gioacchino La Barbera, collocano attendibilmente l'imputato (del quale è stata pure ricordata l'avvenuta affiliazione mafiosa) in compagnia del Biondino in occasione del travaso del materiale esplosivo alla contrada Rebottone di Altofonte e, poi, nella operazione di caricamento del cunicolo autostradale, oltre che nell'impegno di-



retto per le prove di velocità effettuate dal Ferrante e per l'appostamento nelle vicinanze dell'aeroporto di Punta Raisi, neppure essendo apprezzabile il rilievo ostativo oggettivo della indicata attività lavorativa, svolta con ampi margini di autonomia.

Col ricorso in esame (comune, per le questioni di ordine generale, a quello proposto nell'interesse di Pietro Rampulla) si espone articolata censura, intesa a dimostrare il vizio logico e l'insufficienza del procedimento argomentativo della confermata colpevolezza. Si premette, in particolare, che ne è rimasta accreditata una (apparente, ma inesistente) convergenza delle dichiarazioni collaborative sulle modalità dei fatti avvenuti alla contrada Rebottone, nonostante le sostanziali discrasie del racconto del Brusca, del Ferrante e del La Barbera, giustificate indebitamente con l'applicazione del principio della scindibilità e con la riferibilità a compatibili margini di errore (così, tra l'altro, il La Barbera ed il Di Matteo non hanno confermato che i contenitori del materiale esplosivo siano stati prima trasferiti all'abitazione del Romeo ad Altofonte e poi trasportati a Capaci). Per la posizione specifica del Biondo si aggiunge che



l'accreditato principio della "convergenza del molteplice" è rimasto avulso dalla individuazione dei necessari riscontri individualizzanti; ma ha apoditticamente valorizzato il dato della "vicinanza" dell'imputato al Biondino ed al Ferrante a conferma della ipotizzata appartenenza alla famiglia di San Lorenzo (e, secondo il ricorrente, non si è tenuto conto che, comunque, i riferimenti delle dichiarazioni collaborative assegnano al Biondo un ruolo "sfumato" ed inconsistente nelle fasi preparatoria ed esecutiva; mentre illogicamente si è affermata la compatibilità del contemporaneo espletamento della normale attività lavorativa, addirittura documentalmente dimostrato come effettivo in riferimento all'orario ritenuto per le prove di velocità dell'8 maggio 1992).

Ma la censura risulta complessivamente infondata, rilevandosi che; - per quanto attiene alle sollevate questioni valutative di ordine generale, già si è precisata la corretta applicazione dei criteri riguardanti le dichiarazioni collaborative e, in particolare, le chiamate in correità, essendo così sufficiente il richiamo alla correlativa premessa di ordine generale per ribadire che puntualmente è stata operata l'ineccepibile ricostruzione delle



modalità di acquisizione, di trasporto e di utilizzazione del materiale esplosivo fino alla sua collocazione nel cunicolo autostradale; - in tale ambito valutativo sono state esattamente definite le iniziative e gli apporti operativi del Biondo, che ora intende contestare i risultati della correlativa disamina probatoria, postulandone la rivalutazione di merito con considerazioni ed argomenti già puntualmente e coerentemente disattesi (così, in riferimento all'allegata impossibilità materiale di partecipare all'esperimento di esecuzione simulata a causa dell'impegno lavorativo concomitante, è stata adeguatamente considerata l'inconsistenza impeditiva di una attività non assolutamente vincolata negli orari di espletamento).

7 - BUSCEMI SALVATORE.

Si tratta del capo-mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, detenuto sin dal 1988 (per la strage di Capaci risulta condannato anche il sostituto, individuato in Michelangelo La Barbera), che è stato assolto, all'esito del giudizio di primo grado, essendosi valorizzati, ai sensi dell'art. 530/2 C.P.P., il rilievo logico della ipotizzata contrarietà al progetto di eliminazione del referente politico (on. Lima) ed il riscontro della mancata



partecipazione di affiliati del mandamento all'esecuzione della strage.

Il P.M. appellante aveva poi sostenuto il fondamento della proposta impugnazione sulle risultanze di regolari colloqui avuti dal detenuto col fratello Antonino, di irrilevanza della prefigurata contrarietà per l'omicidio "Lima" (che costituisce soltanto un episodio della complessiva strategia strategista), di una conversazione telefonica intercettata ^e di logica impossibilità per l'imputato di dissentire e discostarsi dalle deliberazioni del Riina (il Buscemi, a sua volta, aveva richiesto l'assoluzione piena, essendo mancata la dimostrazione della permanenza del vincolo associativo a seguito ^{di} spontanea iniziativa di costituzione ai fini dell'esecuzione della pena comminata nella fase di merito del "maxiprocesso").

La sentenza impugnata è pervenuta a riconoscere, invece, la responsabilità del Buscemi, così condannato alla pena dell'ergastolo, svalutando a livello di semplice illazione la prospettazione del predetto dissenso (o "contrarietà") e considerando come i riferimenti del Cancemi (sulla presenza del sostituto La Barbera alle prime due riunioni frazionate della Commissione) confermino la effettiva adesione



dell'imputato, in quanto il sostituto non poteva prestare consenso al progetto del Riina senza l'indicazione specifica del capo-mandamento detenuto; si è rilevato, d'altra parte, che i rapporti personali di riferimento all'on. Lima non contrastano con l'interesse a conseguire l'eliminazione del dott. Falcone, tanto più convalidato da finalità ritorsive connesse all'impegno "ministeriale" del magistrato posto a vanificare proprio il sostegno dello stesso on. Lima alle aspettative di Cosa Nostra nel "maxiprocesso", oltre che dall'attenzione investigativa alimentata sempre dal dott. Falcone nel campo dei rapporti illeciti "mafia-appalti" e dei nuovi collegamenti politici, nei quali il Buscemi aveva mantenuto una effettiva e rilevante presenza.

Col ricorso in esame viene, innanzitutto, denunciato che la sentenza impugnata è inficiata da erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 110 C.P. e 192 C.P.P., evidenziandosi che: - il presupposto della qualità di capo-mandamento detenuto ha radicato la responsabilità a titolo di concorso morale dell'imputato in conseguenza di enfatizzata valenza di prefigurate regole ordinamentali di Cosa Nostra; - il concorso morale dei mandanti, nel



"teorema Buscetta" e nella sentenza applicativa di questa Corte (Sez. I, n. 80/1992), includeva il consenso tacito o passivo del "compartecipe qualificato", sempre richiedendosi l'apporto di un "consapevole contributo causale" in relazione allo specifico reato-fine; - tale apporto è stato ora ridotto invece ai termini minimi di semplice "istigazione o rafforzamento dell'altrui disegno criminoso"; - in materia di "delitti eccellenti" e nei confronti dei componenti della Commissione l'individuazione del rilevante consenso (in quanto preventivo ed efficiente) viene dimostrata con la progressione dei momenti del procedimento indiziario, costituiti da esistenza dell'organismo centrale, preventiva informazione dei componenti, mancanza di divieto espresso; - ma si sono illegittimamente giustificate le peculiari "difficoltà della prova" (indotte dai meccanismi di massima riservatezza introdotti dal Riina in ordine alla deliberazione delle attività criminose di comune rilievo ed interesse, come assunta in riunioni frazionate per cellule separate e compartimentate, ed al conseguente onere informativo adempiuto per iniziativa diretta del Riina): ciò nonostante, si è confermata, infatti, l'applicazione automatica della regola della



deliberazione collegiale (già svalutata con la prova contraria ammessa con la sentenza "Lima"); - risultando, in concreto, che il Buscemi era da tempo detenuto, non è stata effettuata la necessaria verifica dello specifico rispetto della regola, che vuole il capo-mandamento detenuto informato dal sostituto, ovvero direttamente dallo stesso Riina (a tale omissione sono, peraltro, rimaste correlate le pronunzie di questa Corte di annullamento delle misure cautelari custodiali applicate al Buscemi e della sentenza di condanna per concorso morale nell'omicidio dell'on. Lima).

Col secondo motivo vengono prospettate carenze motivazionali della decisione, fondata, nonostante l'incertezza delle dichiarazioni collaborative al riguardo, sulla ritenuta persistenza della qualità di capo-mandamento (il Di Matteo ha individuato in Michelangelo La Barbera il gestore di fatto del mandamento di Passo di Rigano; il Cancemi neppure ha riconosciuto il Buscemi nella fotografia mostratagli), essendosi peraltro prefigurati elementi inidonei (illogica preordinazione strumentale della risalente costituzione in carcere, inconsistente portata rivelatrice di una conversazione telefonica intrattenuta con i familiari in prossimità della



sentenza del "maxiprocesso" e contraddittori interessi politici) a conferma della condivisione e della informazione sul progetto di eliminazione del dott. Falcone con le modalità stragistiche poi attuate.

Il ricorrente conferisce, in particolare, il rilievo dimostrativo dell'assunto difensivo agli argomenti esplicitati sulle incongruenze della sentenza impugnata (che ricollega gli interessi nel settore degli appalti illeciti propriamente alla posizione di Antonino Buscemi e che evidenzia il ruolo di autonoma e piena rappresentanza del mandamento esercitato da Michelangelo La Barbera). Tali argomentazioni hanno poi trovato sviluppo illustrativo nella discussione espletatasi in questa sede, nei riferimenti difensivi di valorizzazione del riconoscimento del P.G. concludente dell'attuale pendenza delle indagini investigative (sulla portata dei rapporti "mafia-politica" e sulla indicazione di Antonino Buscemi a gestore degli interessi dell'impresa "Reale"), di sussistenza di plurimi riferimenti collaborativi di individuazione di Michelangelo La Barbera come capo-mandamento pienamente autonomo ed effettivo, di rilievo congetturale della informazione conseguita attraverso i colloqui carcerari



con i familiari, di molteplici favorevoli decisioni di annullamento delle misure cautelari custodiali applicate e della condanna per l'omicidio "Lima" (per reato, dal quale, in sede di rinvio, l'imputato ha conseguito l'assoluzione), oltre che di personale assoluzione dalle imputazioni connesse alla vicenda processuale riguardante la strage di via D'Amelio.

Il diffuso richiamo alle risultanze processuali specifiche rende ragione della fondatezza dei motivi esaminati, sostanzialmente convergenti a rappresentare l'erronea ed insufficiente dimostrazione probatoria della sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale per qualità e ruolo di mandante della strage di Capaci. Ma è già rilevante (e fondata) la questione pregiudiziale di contestazione della ritenuta permanenza della titolarità del mandamento di Boccadifalco, affermata nonostante il riscontro del perdurante stato di detenzione del Buscemi. Al riguardo, in particolare, la sentenza impugnata omette la puntuale ed adeguata confutazione delle allegazioni difensive, correlate ad indicati contrari elementi decisivi, costituiti dalle stesse dichiarazioni collaborative, che hanno individuato nel



sostituto Michelangelo La Barbera un rappresentante autonomo e pieno del mandamento nell'ambito della Commissione provinciale; tanto più essendone avvalorata la rappresentanza da riscontri di assorbenti (e, quindi, esclusivi) poteri di gestione, oggettivamente individuati dalle risultanze dell'accentuato protagonismo nella vicenda relativa alla strage di Capaci. E ciò integra l'effettiva carenza motivazionale, che comporta l'annullamento della sentenza impugnata per il nuovo libero esame del giudice del disposto rinvio, che possa conferire alla appropriata valutazione di tutte le risultanze rilevanti (comprese quelle eventualmente pretermesse) il risultato di risposta coerente ed esauriente alle questioni che si sono evidenziate in merito. Ad identica statuizione (di annullamento con rinvio) si perviene, peraltro, in riferimento alla successiva questione (di violazione delle regole processuali in tema di valutazione della prova e di connesse carenze del procedimento argomentativo) di illegittima conferma del rispetto della regola informativa del capo-mandamento detenuto, essendo mancata, per il ricorrente, la necessaria verifica di correlativa applicazione (concretamente esauritasi, di fatto, in procedimento di astrazione argo-



mentativa, che omette di considerare i riscontri dell'assorbente autonomia assunta dal sostituto, di precisare le iniziative informative specifiche attraverso gli ipotizzati normali canali di tipo penitenziario, di individuare ogni altro elemento rilevante al riguardo e desumibile dagli atti processuali, a parte quello costituito dal contenuto di una conversazione telefonica intercettata, evidentemente "neutro" in una disamina avulsa - quale è quella espletata nella sentenza impugnata - dal collegamento ad elementi, che ne giustifichino la valenza accreditata di consapevolezza del progetto stragista). E sono tutte situazioni che, in conformità del criterio valutativo anticipato in via generale, sulla responsabilità dei capi-mandamento detenuti a titolo di concorso morale, impongono l'annullamento sollecitato dal ricorrente, demandandosi alla sede del rinvio, che viene disposto, la verifica di sussistenza dei presupposti per l'affermazione di tale responsabilità anche in riferimento alle questioni difensive (come riportate) sollevate in relazione a situazioni ed elementi certamente pertinenti e rilevanti, che debbono, appunto nel contesto del nuovo esame, trovare appropriata soluzione valutativa.



8 - CALO' GIUSEPPE.

Ad identica decisione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata si perviene dall'esame del ricorso proposto da Giuseppe Calò, capo-mandamento di Porta Nuova, ininterrottamente detenuto dall'aprile 1985, del quale è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo quale mandante dei reati in questione (e, quindi, per il relativo titolo di responsabilità di concorso morale).

Con l'atto di appello erano state evidenziate questioni di irrilevanza della conoscenza o dell'approvazione successive alla deliberazione del disegno criminoso, nonché di mero rilievo congetturale delle modalità dell'informazione ricevuta al riguardo attraverso l'indimostrata iniziativa diretta del Riina, ovvero il mandato informativo espletato dal sostituto Salvatore Cancemi (che ha negato l'effettivo e specifico adempimento). Ma si è rilevato in contrario che: - la partecipazione diretta del sostituto Cancemi è elemento indicativo e pregnante della corrispondente conoscenza del Calò della complessa strategia stragista (né risultano acquisite prove di dissenso manifestato al riguardo); - rilevanti dichiarazioni collaborative confermano che l'imputato ha continuato ad esercitare



le funzioni di capo-mandamento, ricevendo informazioni costanti in ordine alle vicende riguardanti Cosa Nostra; - l'informazione nella strage di Capaci c'è stata, in quanto riferibile alle iniziative del Cancemi, ovvero del Riina; - secondo le regole ben note di Cosa Nostra, gli estremi del ritenuto concorso morale restano conseguentemente integrati, dalla mancata opposizione al "progetto aperto" e dal consenso alla diretta adesione partecipativa del sostituto Cancemi; - sono destituite di fondamento le altre doglianze connesse alla richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e di applicazione di regime sanzionatorio attenuato secondo la previsione di cui all'art. 114 C.P..

Col ricorso si propongono motivi (comuni a quelli esposti nell'interesse di Filippo Graviano) di violazione, per vari profili, di disciplina legale in materia di sussistenza della responsabilità a titolo di concorso morale, oltre che di violazione della disciplina di cui agli artt. 62 bis, 69 e 133 C.P..

La fondatezza del primo motivo assorbe ogni altra questione (ed esime dalla correlativa delibazione). Il ricorrente eccepisce, preliminarmente, che lo stato di ininterrotta detenzione carceraria (risa-



lente all'aprile 1985) avrebbe richiesto, a conferma della riconosciuta responsabilità, il supporto di adeguati riscontri alle propalazioni accusatorie, non essendo stato acquisito alcun riferimento ad iniziative ascrivibili di partecipazione psicologica effettiva alle fasi del disegno criminoso, ma essendo stato avvalorato il rilievo della regola della competenza funzionale dei componenti della Commissione rispetto ai "delitti eccellenti" (e di tale regola neppure è risultato accertato il concreto rispetto; sicchè il suo richiamo può valere, al più, a giustificare il procedimento di semplificazione probatoria della dimostrazione di sussistenza del reato associativo). E, secondo il ricorrente, in materia vanno applicati i criteri desumibili dalla sentenza "Lima", per i quali la rilevanza dell'approvazione postuma e del consenso tacito dei capi-mandamento (come confermato anche dall'orientamento giurisprudenziale formatosi in riferimento ai procedimenti incidentali di tipo cautelare) postula sempre la verifica probatoria dell'impulso decisionale fornito e della concordanza degli altri indizi, in quanto "il fatto di appartenere alla Commissione ... ha ... esclusivamente la valenza di indizio a carico dei suoi membri" (e, nel-



la fattispecie, è rimasto utilizzato l'indizio costituito dalla mera appartenenza "virtuale" a tale organismo, che non individua nei confronti dell'imputato detenuto momenti di partecipazione effettiva).

Il motivo è, come anticipato, fondato, nella sua corrispondenza al principio probatorio di ordine generale che è stato enunciato e che risulta violato per la posizione del Calò, non risultando argomentata la conferma dei rilevanti elementi della ricevuta informazione (sempre ipotizzata come realizzata in via alternativa - dal sostituto, ovvero dal Riina - , ma non verificata con riferimento a riscontri specifici del suo apprezzabile adempimento). E' ben vero che, in via di ipotesi non meramente congetturale, l'elevato protagonismo assunto dal sostituto Cancemi nella vicenda stragistica può costituire un valido e concordante elemento indiziario di riscontro della responsabilità concorsuale morale del Calò, posto che è ben normale che la partecipazione del sostituto denoti la consapevole adesione del capo-mandamento. Ma proprio il Cancemi ha sostenuto (e della indicazione fornita è mancata la necessaria confutazione probatoria, essendosi sostanzialmente utilizzato soltanto l'argomento lo-



gico della irrilevanza dell'affermazione del Cancemi, incompatibile con le regole di Cosa Nostra) di non avere in alcun modo informato il suo capomandamento e di avere, così, autonomamente prestato adesione deliberativo-operativa al disegno criminoso. In tal modo l'indizio perde valenza di riscontro adeguato, dal momento che la descritta situazione processuale inficia la sua consistenza già nella sua accreditata configurazione genetica di partecipazione del sostituto conosciuta dal capomandamento detenuto, e, quindi, approvata in mancanza di manifestazioni di dissenso e di dissociazione.

Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, essendo riservato al giudice del rinvio di procedere al nuovo esame in conformità dei principi richiamati e di espletare la conseguente valutazione attraverso la puntuale considerazione delle risultanze processuali, seppure già esaminate con le conclusioni che ora vengono disattese.

9 - CANCEMI SALVATORE.

E' appunto il sostituto di Giuseppe Calò nella gestione del mandamento di Porta Nuova, che, in relazione alle dirette ammissioni sul ruolo espletato anche nelle fasi preparatoria ed esecutiva della



strage (in attività di osservazione e di pedinamento, con la personale presenza in occasione delle operazioni di travaso del materiale esplosivo, di individuazione del cunicolo autostradale e di espletamento delle prove di velocità), ha ottenuto (per effetto di dichiarata prescrizione dei reati "minori") la riduzione del subito regime sanzionatorio dall'adita Corte di appello, che ha però disatteso le altre doglianze dell'impugnazione di illegittimità del diniego del richiesto giudizio abbreviato e di esclusione della diminuzione di cui all'art. 8 della Legge n. 203/1991 (e ciò perché ha tenuto conto della valenza delle dichiarazioni collaborative, evidentemente significative in termini di "misurato contributo" fornito per la ricostruzione delle modalità, anche deliberative, della strage di Capaci, in quanto condizionato dall'intento perseguito - attraverso la "parcellizzazione" delle concrete provalazioni e la connessa lenta progressione di rivelazioni, ammissioni e reticenze -

di contenere il rilievo dell'attività prestata, invece certamente notevole ed efficiente, come confermato oggettivamente dal riscontro della presenza nel bar "Ciro's" in compagnia di Raffaele Ganci al momento dell'avvistamento della partenza dell'auto-



vettura di servizio parcheggiata in via Notarbartolo).

Il ricorrente limita ora la contestazione della sentenza impugnata alle statuizioni di diniego della diminuzione speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, correlate alle situazioni valorizzate di contenuta valenza probatoria delle dichiarazioni collaborative, di accreditato disegno di "pedaggio minimo" (funzionale alla concessione del trattamento premiale) e di condotta processuale non leale.

Col primo motivo sostiene, in particolare, che, in tal modo, si è evidenziato il rilevante vizio motivazionale, non essendosi considerato che la scelta collaborativa è stata posta in essere spontaneamente ed autonomamente ed essendo del tutto illogico l'assunto sostenuto del "pedaggio minimo", in relazione alla situazione personale di capo di un mandamento "ricco e potente", di piena fiducia accordata dal Calò e dal Riina e di inesistenza di chiamate in correità (anche soltanto potenziali) al momento della sua "spontanea" manifestazione. D'altra parte, secondo il ricorrente, emergono apprezzabili discrasie argomentative, posto che: - la stessa sentenza definisce il contributo fornito come "cospicuo e reale", ovvero come "cospicuo e rilevan-



te"; - non risultano individuati i riscontri delle ipotizzate riserve mentali; - a Giovanni Brusca la diminuzione è stata concessa, nonostante i connotati iniziali di falsità calunniosa delle sue dichiarazioni collaborative; - non si è considerato il rilievo logico del preminente concreto interesse di conseguire (attraverso dichiarazioni pregnanti per attendibilità, novità, completezza ed importanza ai fini dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità) i previsti benefici premiali e penitenziari e le adeguate misure di protezione.

Col secondo consequenziale motivo lo stesso ricorrente denuncia che ne è rimasta evidenziata anche la violazione del citato art. 8 della Legge n. 203/1991 (di conversione del D.L. n. 152/1991), la cui applicazione postula soltanto la sussistenza dei presupposti della dissociazione dal sodalizio criminoso e dell'utilità univoca ed oggettiva del contributo collaborativo, certamente *evidenziati*.
~~Nella~~ fattispecie concreta per il rilievo temporale delle dichiarazioni correlative, rilasciate in epoca ben precedente (di circa tre anni) rispetto all'inizio della collaborazione di Calogero Ganci e di Giovanni Brusca e contraddittoriamente ora avvalorate (quando rivelano che capi-mandamento detenu-



ti potevano anche essere direttamente informati per iniziativa del Riina), ora svalutate come reticenti (quando escludono iniziative personali di informazione nei confronti del Calò). E, in via di principio, denuncia l'illegittimità della statuizione negativa, per quanto la concessione dell'attenuante speciale non risenta di limiti temporali previsti per le dichiarazioni propalatorie, ma sia preclusa soltanto dall'esistenza già consolidata di un quadro probatorio idoneo a consentire l'individuazione delle persone concorrenti nella commissione del reato.

Con la memoria difensiva depositata vengono richiamate enunciazioni giurisprudenziali nell'interesse del Cancemi, di concessione della diminvente anche in ipotesi di confessione "ritardata", addirittura resa dopo la conclusione del dibattimento, sempre che ne sia derivato un concreto e significativo contributo per lo sviluppo delle indagini e per la cattura dei correi, affermate, per di più, dalla stessa Corte di assise di appello di Caltanissetta (che ha riconosciuto la concessione della diminvente al Cancemi in relazione alle imputazioni contestate e ritenute per la "strage di via D'Amelio"). Al riguardo, peraltro, le argomentazioni difensive



della discussione dibattimentale sono state incentrate a ribadire, tra l'altro, che l'operatività del regime invocato non è condizionata dalla previsione di un termine finale di manifestazione delle propalazioni e che, in concreto, il procedimento motivazionale della sentenza impugnata comporta effetti di svalutazione della fonte collaborativa, della quale però riconosce l'attendibilità e la rilevanza delle circostanze e situazioni indicate.

Le articolate doglianze risultano destituite di fondamento, già non apprezzandosi ragioni per discostarsi dal principio enunciato, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 416 bis C.P.P., nella richiamata sentenza "Lima" emessa da questa Sezione in data 27 aprile 2001, per il quale la rottura del vincolo associativo - ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 - rileva quando ne sia derivato un "contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale", prescindendosi dalla considerazione delle modalità della dissociazione. Né si apprezzano ragioni per discostarsi dai principi giurisprudenziali che, confermato che l'intento primario della disciplina normativa è quello di offrire un incentivo concreto alla dissociazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of loops and a final vertical stroke.



"operosa" dalla criminalità organizzata (Cass. Sez. I n. 43241/2001, Alfieri e altri; Sez. V n. 22897/2001 richiamata), ricollegano l'applicabilità della attenuante speciale alla sussistenza dei presupposti della dissociazione e, contemporaneamente, del contributo decisivo fornito per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli, escludendola quando il contributo fornito sia utilizzato soltanto come elemento integrativo di un quadro probatorio esistente già ben delineato e, quindi, di convalida del supporto dell'affermazione di responsabilità (Cass. Sez. I, n. 9331/1998, Baglio e altri). A tali principi, infatti, risulta correlato il confermato diniego della concessione della attenuante al Cancemi, argomentato coerentemente ed esaurientemente in considerazione delle descritte modalità reticenti e progressive dell'impegno collaborativo, ispirato dal dimostrato intento del "minimo pedaggio" (sostanzialmente e logicamente confermato proprio dalla definizione che l'imputato si è data, di essere come una "vite che si svita piano piano") e qualificato dall'effettiva portata confermativa degli elementi probatori man mano che, nella sede processuale, se ne evidenziava l'acquisizione, a guisa di convali-



da, che, per quanto "autorevole" e significativa, non ha comportato aspetti innovativi rispetto a fatti già accertati e non ha legittimato conseguentemente la concessione dell'attenuante in questione (Cass. Sez. II, n. 1311/1997, Settineri ed altri). Né può rilevare che, in altre vicende processuali, al Cancemi sia stata concessa l'attenuante in questione, posto che la disamina della configurabilità dell'attenuante speciale resta limitata alle dichiarazioni collaborative per lo specifico procedimento per il quale viene invocata (Cass. Sez. V 889/1997, Feminò ed altri): e, per i reati connessi alla strage di Capaci, la valutazione del contributo collaborativo del Cancemi si è risolta con appropriata ed incensurabile conclusione di insussistenza dei presupposti di tale configurabilità. Le convergenti censure di contestazione del ricorrente risultano conseguentemente infondate, oltre che ricollegate a sostanziale rivalutazione di merito dei risultati della disamina predetta, postulata sulla base di valorizzazione fattuale inammissibile delle dichiarazioni collaborative.

E, pertanto, il ricorso resta rigettato.

10 - DI MATTEO MARIO SANTO.

In relazione ai confessati contributi operativi



prestati, quale "uomo d'onore" della famiglia di Altofonte (espletati anche nel casolare di proprietà alla contrada Rebottone e sviluppatisi, tra l'altro, con partecipazione al trasporto a Capaci del materiale esplosivo consegnato da Giuseppe Agrigento ed all'effettuazione delle prove di velocità), all'imputato è stata ridotta, per effetto di riconosciuta prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche e di dichiarata prescrizione dei reati "minori", la pena comminata all'esito del giudizio di primo grado.

Col ricorso in esame si sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da violazione della disciplina di cui all'art. 81 C.P. ed all'art. 597 C.P.P., per quanto, in mancanza di impugnazione del P.M., a seguito dell'accoglimento dell'appello dello stesso imputato sia risultato applicato, a titolo di continuazione, un aumento di pena superiore a quello disposto, per lo stesso titolo, con la sentenza di primo grado, non considerandosi peraltro che la sua precedente determinazione "unitaria" già doveva subire riduzione per la dichiarata estinzione dei reati "minori" e che, in ogni caso, si è evidenziato illegittimo effetto di "reformatio in peius".

Già rilevandosi che il complessivo regime sanziona-



torio rideterminato risulta inferiore all'entità di quello previsto nella sentenza di primo grado, l'infondatezza del motivo in esame si ricollega al principio giurisprudenziale noto, per il quale proprio l'accoglimento del gravame dell'imputato per questioni attinenti al predetto regime legittima il nuovo procedimento determinativo del giudice dell'impugnazione, non vincolato, in particolare, ai parametri in precedenza tenuti presenti per l'individuazione dell'aumento applicabile per gli effetti di cui all'art. 81 C.P., sempre che non ne derivino risultati di aggravamento della pena complessivamente comminata nel grado precedente (risultati che, in concreto, non sono rimasti evidenziati).

Consegue il rigetto del ricorso.

11 - FARINELLA GIUSEPPE.

Quale capo-mandamento di Ganci (detenuto dal 21 marzo 1992) è stato assolto, ai sensi dell'art. 530/2 C.P.P., all'esito del giudizio di primo grado, dalle imputazioni relative alla strage di Capaci; ma è stato condannato alla pena dell'ergastolo per le stesse imputazioni, per accoglimento della impugnazione proposta dal P.M., dall'adita Corte di appello, che, a suo carico ed a conferma del ritenuto concorso morale di mandante della strage, ha



considerato che: - il progetto stragistico "aperto" era stato già deliberato in riunione frazionata della Commissione precedente all'esecuzione dell'omicidio dell'on. Lima - la relativa informazione ben poteva essere stata data dal Biondino che ne aveva ricevuto mandato (e, in ogni caso, il Riina disponeva di diretti ed appropriati canali informativi degli associati detenuti); - d'altra parte, era stato individuato nel figlio Domenico anche il sostituto dell'imputato; - Giovanni Brusca aveva riferito, comunque, la presenza dell'imputato in un incontro svoltosi ad Altofonte dopo l'omicidio dell'on. Lima.

Nell'interesse del ricorrente vengono esposti due motivi di gravame, sostanzialmente convergenti a rappresentare violazione (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., da un lato sostenendosi l'inadempimento dell'onere valutativo (che si richiede particolarmente "severo" e capillare nei confronti delle chiamate in correità), concretamente evidenziato dall'illegittimo procedimento giustificativo di errori e contraddizioni delle dichiarazioni collaborative, e, dall'altro, richiamandosi gli specifici passaggi delle conseguenti discrasie rinvenibili



nel ragionamento affermativo della responsabilità a titolo di concorso morale prestato dal Farinella. Il procedimento motivazionale denota, secondo il ricorrente, violazione della indicata disciplina ed apprezzabili carenze logiche, in quanto: - accreditatasi senza riscontri la mera "convinzione" dei collaboratori in ordine alla sua appartenenza all'organo di vertice di Cosa Nostra, il fondamento probatorio di tale responsabilità è rimasto ricollegato alla esistenza di un sostituto in grado di informare il capo-mandamento - libero al tempo della deliberazione del febbraio 1992 - a seguito della comunicazione ricevuta dal Biondino; - al riguardo, rilevando pure che molti collaboratori hanno dimostrato di non conoscere il Farinella, si è postulata l'operatività automatica del "teorema Buscetta", poi puntualmente confutata dalla sentenza "Lima", ampiamente richiamata nelle sue enunciazioni di principio che "la prassi è mutata [e si è instaurata quella delle riunioni ristrette]", che non rileva di per sé "l'affermazione generica che comunque Riina garantiva preavvisi ai capi-mandamento detenuti", che non è per ciò più adeguata la conseguente "mera circolazione di prova in ordine alla regola dell'art. 110 C.P.", che, in particolare,



"può darsi anche che gli affiliati di Cosa Nostra ritengano anche gli assenti non avvertiti, solo per l'incarico da essi rivestito in Commissione, responsabili della decisione" assunta in ordine alla commissione del "delitto eccellente"; - ma ciò non rileva in riferimento alla posizione del Farinella, in relazione al quale non sono emersi riscontri di contributi consapevoli e volontari, che possano aver comportato effetti di rafforzamento o di agevolazione, idonei ad integrare i presupposti del concorso morale nel contestato ampio disegno criminoso. E, in sintesi, si è prospettato, anche nella discussione dibattimentale, che non si è tenuto conto dei riscontri in ordine alla impossibilità del Farinella di essere presente alla riunione deliberativa della strage ed al mancato riferimento specifico dei suoi apporti - anche di profilo morale - nella strage di Capaci (per la quale nessun collaboratore ha chiamato in causa l'imputato).

L'articolata censura risulta fondata in conformità dei criteri anticipati in via di principio, non emergendo l'adeguata individuazione di elementi probatori confermativi della partecipazione deliberativa del Farinella nella iniziale riunione ristretta programmatica e della successiva informa-



zione ricevuta per la fase stragistica, costituita appunto dalla strage di Capaci. E, pertanto, deve farsi luogo all'annullamento della sentenza impugnata riservandosi, alla sede del disposto rinvio, il conseguente nuovo esame delle rilevanti risultanze processuali, che, nella libera valutazione demandata, possano avvalorare (o escludere) come effettivamente realizzata l'informazione del Farinella, tenendosi conto, da un lato, che il Cancemi ha riportato la dichiarazione del Biondino di aver ricevuto il generico mandato del Riina (ma non ha precisato quali siano i coimputati che lo stesso Biondino abbia detto di aver così contattato); e dall'altro, che il riferimento del Brusca sulla partecipazione del Farinella alla riunione di Altofonte successiva all'omicidio dell'on. Lima (con esternazione di un significativo gradimento per la "strategia stragista": "finalmente abbiamo messo mano... continuiamo a rompere le corna") richiede la qualificazione probatoria di riscontri dimostrativi di specifico coinvolgimento morale nella determinazione successivamente assunta per la strage di Capaci.

12 - FERRANTE GIOVAN BATTISTA.

Per la descritta notevole partecipazione alla fase



di preparazione e di esecuzione dell'attentato (integrata anche da detenzione e porto di armi da guerra in occasione del caricamento del cunicolo autostradale) la sentenza impugnata ha ridotto la pena comminata all'imputato ("uomo d'onore" della famiglia di San Lorenzo) per effetto di riconosciuta prevalenza alle concesse attenuanti generiche e di dichiarata prescrizione dei reati "minori", disattendendo le altre questioni sollevate (ed attinenti sempre alla determinazione del regime sanzionatorio) e considerando che l'apporto collaborativo dell'imputato è iniziato solo dopo l'acquisizione di chiamate in correità indicative delle dirette iniziative espletate in occasione del trasporto del materiale esplosivo a Capaci, del caricamento del cunicolo, delle prove di velocità, del controllo dell'uscita del corteo del dott. Falcone dall'aeroporto di Punta Raisi, del precedente incontro con Domenico Ganci nella macelleria di famiglia.

Con l'unico motivo a sostegno del ricorso si sostiene violazione della disciplina di cui agli artt. 8 n. 2 del D.L. n. 152/1991 e 63 -69 C.P., non essendosi tenuto conto che "la diminuzione delle altre circostanze concorrenti non opera sulla pena ordinaria del reato ma su quella stabilita per



quella speciale".

Al riguardo la sentenza impugnata è immune dall'errore dedotto, in quanto il regime sanzionatorio risulta determinato in conformità della previsione normativa e della connessa elaborazione giurisprudenziale (Cass. Sez. I, 7 novembre 2001, n. 43241, Alfieri e altri), che evidenziano che, per la sua natura, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 non è soggetta al giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall'art. 69 C.P.

Ciò comporta che la censura - a parte la prospettazione di contestazione dell'entità della pena in punto di fatto - è destituita di fondamento.

Consegue il rigetto del ricorso.

13 - GANCI DOMENICO.

Con la sentenza impugnata risulta confermata la condanna dell'imputato ("uomo d'onore" della famiglia-mandamento della Noce) alla pena dell'ergastolo per le imputazioni contestate di diretta partecipazione alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage. L'appellante, in particolare, aveva contestato i risultati della valutazione delle chiamate in correità, valorizzate nonostante le molteplici contraddizioni e discrasie delle dichiarazioni col-



laborative ed i contrastanti riscontri oggettivi. Ma, a confutazione, si è rilevato, tra l'altro, che: - l'attendibilità complessiva del racconto resiste, in ogni caso, essendo evidente la convergenza delle propalazioni (almeno nei rispettivi nuclei essenziali) in ordine alle modalità di predisposizione, di collocazione dell'ordigno esplosivo e di distruzione dei materiali residuati, apprezzandosi la portata delle divergenze come confermativa della "totale autonomia" delle dichiarazioni e non evidenziandosi elementi di concreta inaffidabilità dei dichiaranti (sostanzialmente disinteressati); - a carico di Ganci Domenico, per il ruolo preminente espletato nella fase dei pedinamenti, si pone anche il rilievo logico della stretta connessione operativa con le iniziative dei familiari Raffaele e Calogero e del cugino Antonino Galliano (in particolare, le dichiarazioni del Ferrante, di Calogero Ganci e del Galliano descrivono, senza sostanziali divergenze, situazioni ben rilevanti a conferma delle accuse, in quanto riportano che: Raffaele Ganci usufruiva di tale fiducia nella considerazione del Riina, da impegnare nella operazione di pedinamento i due figli ed il nipote; secondo gli accordi precisati al casolare del Troia, Domenico



Ganci aveva ^{il} compito di seguire l'autovettura di servizio per verificare se prendesse la direzione dell'aeroporto; sicchè nel pomeriggio del 23 maggio 1992 avvertì il Ferrante che appunto aveva preso tale direzione; Gioacchino La Barbera ha indicato all'imputato il numero della sua utenza cellulare); - non sussiste rilevante immutazione dell'imputazione ritenuta rispetto a quella contestata, posto che il nominativo di Domenico Ganci è incluso nella indicazione di tutti gli imputati interessati dalla complessiva contestazione (e non può, conseguentemente, comportare effetti diversificativi della posizione specifica il riscontro che lo stesso nominativo sia poi ripetuto esclusivamente nella rubrica dell'imputazione sub G).

Col ricorso in esame si propongono, in premessa questioni identiche a quelle avanzate, in via di principio, nel comune gravame interposto per la posizione di Leoluca Bagarella.

E, pertanto, vale il richiamo alle considerazioni esplicitate in riferimento a tale posizione per confermare che si tratta di questioni destituite di fondamento.

Per la posizione specifica del Ganci l'illegittimità della affermata colpevolezza viene ricollegata



nel ricorso, a prospettazione di mancata disamina delle contraddizioni emergenti dalle chiamate in correità operate da Calogero Ganci, dal Cancemi, dal Galliano e dal Ferrante per l'individuato ruolo assegnato (ed espletato) di seguire l'autovettura di servizio del dott. Falcone e di avvertire telefonicamente di altri imputati impegnati a perfezionare l'esecuzione dell'attentato, non essendosi peraltro dato corso ai richiesti accertamenti peritali per la verifica di eventuale clonazione del telefono cellulare utilizzato dallo stesso imputato. Ma la doglianza (che postula sostanzialmente la complessiva rivalutazione di merito delle indicate risultanze processuali, già esaminate con risultati completi e coerenti di irrilevanza delle contestazioni sollevate sulla portata delle dichiarazioni collaborative, puntualmente considerate alla stregua dei corretti criteri enunciati in premessa) resta destituita di fondamento, sia perché è stata evidenziata la piena convergenza dei riferimenti al ruolo ed alle iniziative espletati dal Ganci, sia perché si è ritenuta l'inutilità degli ulteriori accertamenti tecnici con correlativa adeguata ed incensurabile argomentazione motivazionale di insussistenza dei presupposti per procedere alla sol-



lecitata integrazione istruttoria.

Ed è infondata per l'altro profilo addotto di nullità della decisione in conseguenza di violazione del diritto di difesa dell'imputato, comportata da mancata specificazione degli estremi della condotta addebitabile, invece esattamente riscontrati dall'imputazione contestata, che, come si è già riferito nel richiamo alla sentenza impugnata, estende al Ganci (specificamente indicato nella rubrica relativa al capo G) gli addebiti per gli altri reati, siccome risulta congruamente ed oggettivamente desumibile dalla espressa menzione del suo nominativo nel novero delle persone che sono state chiamate a risponderne.

Consegue che il ricorso resta complessivamente rigettato.

14 - GANCI RAFFAELE.

E' il capo del mandamento della Noce, del quale è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo anche per le addebitate iniziative di diretta partecipazione alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage, essendosi valorizzati i riscontri indicativi di un suo peculiare rapporto di diretto collegamento al Riina, confermato dalla partecipazione al "vertice deliberativo" ristretto e dal-



l'impegno prestato dalle persone della sua famiglia al buon esito delle operazioni di pedinamento. L'appello, in particolare, era stato incentrato a ribadire contestazioni (sostanzialmente analoghe a quelle riferite per le posizioni di altri imputati) di irrilevanza delle provalazioni accusatorie. Ma, in contrario ed a conferma di criteri e risultati valutativi già richiamati, si è tenuto presente, per la posizione di Raffaele Ganci, che le convergenti dichiarazioni del Cancemi e del Brusca (convalidate da Calogero Ganci, dal Ferrante, dal Galliano, dal Di Matteo e da Gioacchino La Barbera) lo individuano come titolare del mandamento, lo portano presente alla riunione in "casa Guddo" del febbraio 1992, lo indicano come informato dal Biondino al cantiere di Piazza Principe di Camporeale, lo riferiscono impegnato a svolgere (con i suoi familiari) le essenziali operazioni di pedinamento (favorite dalla utilizzazione del luogo di avvistamento privilegiato costituito dalla sua macelleria) e le altre attività preparatorie ed esecutive, lo confermano presente al "brindisi" per l'esito positivo dell'attentato dinamitardo. E sono tutti riscontri che univocamente fondano, secondo il procedimento argomentativo della sentenza impugnata,



l'affermazione di responsabilità alla stregua di dichiarazioni collaborative precise, costanti e spontanee.

Le questioni esposte preliminarmente col ricorso in esame attengono ad analoga contestazione di applicazione di illegittimi criteri valutativi delle chiamate in correità, come esposta e disattesa per le posizioni di Leoluca Bagarella e di Domenico Ganci (e sono, peraltro, comuni ed identiche a quelle esposte nei ricorsi di Antonino Geraci e Salvatore Riina).

E, pertanto, non sono ravvisabili ragioni per discostarsi dalla deliberazione già espletata in ordine alla loro infondatezza.

Per Raffaele Ganci si sostiene, inoltre, che l'affermazione di colpevolezza è illegittima, non essendosi tenuto conto di inattendibilità ed inconsistenza delle dichiarazioni del Cancemi (che: si è soltanto adeguato alle sollecitazioni del P.M. interrogante; ha fornito generici ed incerti riferimenti sul precedente "iter" deliberativo della strage di Capaci e sulle modalità esecutive di individuazione e di caricamento del cunicolo autostradale; e, in tal modo, si è presentato come collaboratore non spontaneo, ma sostanzialmente inco~~x~~



stante) e delle continue variazioni dei riferimenti forniti dal Brusca.

Ma la censura risulta destituita di fondamento, oltre che caratterizzata da evidenti connotazioni fattuali della prospettazione, dal momento che il procedimento argomentativo della colpevolezza del Ganci risulta adeguatamente correlato a risultanze di molteplici e convergenti propalazioni, sottoposte a corretto vaglio valutativo, incensurabilmente e puntualmente esaminate nella loro portata dimostrativa delle attività criminose contestate e ritenute a carico dell'imputato (e, per la fase del pedinamento, i riscontri della loro peculiare attendibilità si desumono dalla provenienza da persone che vi hanno partecipato, quali il Ferrante e Calogero Ganci, che è figlio dello stesso ricorrente).

E, pertanto, il ricorso resta rigettato.

15 - GERACI ANTONINO.

E' stata confermata la condanna ~~da~~ della pena dell'ergastolo comminata ad Antonino Geraci, ritenuto mandante della strage per il suo ruolo di capo del mandamento di Partinico, come confermato da tutti i collaboratori sentiti. Si è ribadito, in particolare, che i presupposti della responsabilità a titolo



di concorso morale risultano individuati dalla vicinanza del Geraci al gruppo corleonese, dalla rilevanza della strage nell'ambito degli obiettivi strategici di Cosa Nostra, dalla mancata manifestazione di dissenso, dal pregiudizio diretto derivato dai principi enunciati dalla sentenza di questa Corte all'esito del "maxiprocesso".

Con primo ricorso si sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da violazione (e da connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui all'art. 192, 2° e 3° comma, C.P.P., essendosi fondata l'affermazione di colpevolezza del Geraci sulla applicazione della regola "deliberativa" di Cosa Nostra (apoditticamente ritenuta operativa) e sul solo riscontro del rilievo logico della condanna patita nel "maxiprocesso", ma non essendosi considerato che il Brusca ed il Cancemi non lo hanno mai dichiarato presente in riunioni deliberative e che non è rimasto individuato il sostituto nella titolarità del mandamento, come indispensabile presenza rappresentativa connessa alle precarie condizioni fisiche del capo-mandamento.

Con secondo ricorso si propone analoga doglianza e si premettono questioni di ordine generale sul procedimento valutativo delle propalazioni accusatorie



- per il quale si adduce la violazione dei criteri applicabili - , analoghe, se non identiche, a quelle proposte nell'interesse di Domenico e Raffaele Ganci e del Bagarella: e, per la soluzione, non si apprezzano ragioni per discostarsi dalla già espressa conclusione della loro infondatezza.

Ma è fondata la censura principale dei due ricorsi esaminati, in conformità del principio enunciato, che deve indirizzare la valutazione degli elementi probatori di sussistenza del concorso morale nel disegno criminoso nei confronti dei capi-mandamento, che non siano interessati da specifici riscontri della loro partecipazione alle fasi deliberativa, preparatoria ed esecutiva della strage: in particolare, il Geraci è risultato gravato soltanto dal consistente indizio della riferita titolarità del mandamento di Partinico (e della condanna patita nel "maxiprocesso" per il reato associativo); mentre è mancata l'acquisizione di elementi - idonei in ogni rilevante profilo - indicativi di effettiva informazione ricevuta in ordine alla deliberazione della eliminazione del dott. Falcone ed alle previste modalità stragistiche dell'attentato. Per modo che, in conformità dei principi valutativi della prova anticipati in via generale, va pronun-



ciato l'annullamento della sentenza impugnata, demandandosi alla sede del disposto rinvio di riesaminare la posizione del Geraci, che, alla stregua delle risultanze processuali (comprese quelle già valutate nella sentenza impugnata) ed all'esito del connesso procedimento argomentativo, risulterà definita nei termini consequenziali di affermazione (o di esclusione) della relativa responsabilità concorsuale di tipo morale.

16 - GIUFFRE' ANTONINO.

Indicato come capo del mandamento di Caccamo è stato assolto, ai sensi dell'art. 530/2 C.P.P., all'esito del giudizio di primo grado dalle imputazioni connesse alla strage di Capaci, essendosi tenuto conto che l'imputato è stato detenuto dal 21 marzo 1992 al 9 gennaio 1993 e che, al momento della strage, era ancora vivo e libero il capomandamento Francesco Intile.

Ma l'adita Corte di appello ha accolto l'impugnazione proposta dal P.M. ed ha condannato Antonino Giuffrè alla pena dell'ergastolo per le stesse imputazioni, avendo considerato che: - molteplici dichiarazioni collaborative consentono di individuare il Giuffrè come capo effettivo del mandamento (il Brusca lo ha indicato presente alla riunione "al-



largata" del 1990-1991, organizzata a definire la materia delle rapine ai "TIR"); - l'imputato è risultato portatore di rilevanti interessi personali nella gestione illecita degli appalti pubblici, in ciò ravvisandosi un apprezzabile riscontro di condivisione della finalità preventiva di eliminazione del dott. Falcone, e quindi, di consenso all'esecuzione del disegno criminoso, pur se prevista con le modalità strategiche attuate.

Col ricorso (sottoscritto dagli avv. ti Limiti e Salerno) si evidenzia come il Giuffrè sia risultato assolto, in sede di merito, dalle imputazioni relative all'omicidio dell'on. Lima e si adduce nullità della sentenza impugnata per violazione della disciplina di cui agli artt. 110 C.P. e 192 C.P.P., sostenendosi come indebitamente sia stato ipotizzato il ruolo dell'imputato quale capo del mandamento (la cui titolarità permaneva in capo all'Intile, seppure detenuto) sulla base di incerti e contraddittori riferimenti dei collaboratori e deducendosi l'illegittimità della presunzione di rilevante consenso alternativamente fornito prima dell'inizio della detenzione carceraria, ovvero nel corso della stessa detenzione.

Con i motivi nuovi, esposti nella memoria sotto-



scritta dagli avv.ti Mazzuca e Salerno, si denun-
ziano e si specificano i motivi di illegittimità
dell'affermazione di colpevolezza, in quanto: 1 -
posto che il titolo del concorso morale è stato in-
dividuato nella presunzione di appartenenza alla
Commissione provinciale, per il ricorrente è rima-
sto evidente il dubbio sulla effettiva titolarità
della carica di capo-mandamento (e ciò, perché: il
titolare Francesco Intile si è suicidato, in carce-
re, in epoca ben successiva alle deliberazioni
stragistiche; soltanto il Brusca ha riportato la
presenza del Giuffrè alla riunione allargata del
1991, quando peraltro l'Intile si trovava in liber-
tà); 2 - il dubbio investe anche il profilo della
consapevolezza informativa (sul piano concreto ri-
leva che mancano riferimenti di partecipazione del-
l'imputato a riunioni deliberative e non è dimo-
strato che appunto l'informazione del progetto sia
stata fornita al Giuffrè, che, all'epoca delle ini-
ziative del Biondino, era già detenuto; nel piano
logico rileva che l'applicazione della delineata
regola informativa resta affidata a dimostrazione
di mero carattere presuntivo, tanto più emergendone
il contrasto con la ritenuta egemonia del Riina -
che così non era tenuto ad interpellare i capi-



mandamento e con la prefigurata prassi nuova della massima segretezza); 3 - è illogico ipotizzare che la consultazione informativa sia stata realizzata (con il richiamo alla correlativa motivazione valorizzata per la posizione del Farinella), dal momento che per il Giuffrè non è stata, comunque, accertata l'esistenza di un sostituto impegnato nella gestione del mandamento; 4 - la prospettazione del "tacito consenso" realizza, d'altra parte, una inaccettabile "semplificazione probatoria" della responsabilità penale, tanto più essendo emerso che all'esecuzione della strage il mandamento di Caccamo non ha prestato alcun contributo di disponibilità di persone affiliate e di mezzi necessari; 5 - resta irrilevante la rappresentazione del movente personale, connesso all'"infausto esito... del maxi-processo" ed ai riferimenti del Siino sull'interesse del Giuffrè nella gestione illecita degli appalti, trattandosi di mera supposizione, non confortata dai riferimenti del Brusca (che ha indicato l'imputato interessato, "come tutti gli altri capi-mandamento", anche in riferimento alla prevista nomina del dott. Falcone a Procuratore Nazionale Antimafia).

A tali articolate argomentazioni è risultato corre-



lato il supporto difensivo della discussione dibattimentale, inteso, tra l'altro, a ribadire (e documentare) che: - il Giuffrè è stato irrevocabilmente assolto dagli addebiti connessi all'omicidio dell'on. Lima; - è incongruo il richiamo motivazionale alla situazione del Farinella, per il quale è stata accertata l'esistenza di un sostituto nella titolarità gestionale del mandamento; - la saldatura del circuito indiziario non è realizzata dalla individuazione di un movente "di genere", quale è quello prefigurato nella sentenza impugnata; - risultano, per ciò, estensibili i principi di valutazione probatoria enunciati nella sentenza "Lima" di questa Sezione n. 793/2001, rilevanti nel caso specifico, nel quale si è sempre ribadita come vigente la regola del valido dissenso per mancata espressa dissociazione (e, conseguentemente, in mancanza di relativa prova, si è ritenuta la rilevante compartecipazione criminosa).

Le questioni sollevate, sostanzialmente convergenti a rappresentare la violazione della disciplina di valutazione probatoria in tema di concorso morale dei capi-mandamento (e, in particolare, di quelli detenuti) e ad evidenziare le contraddizioni del relativo procedimento motivazionale, risultano fon-



date, per quanto proprio per la posizione del Giuffrè l'affermazione di responsabilità sia stata fondata sul criterio di "semplificazione" dimostrativa già sanzionato con l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di merito nel procedimento per l'omicidio dell'on. Lima. Ed è, pertanto, sufficiente il richiamo al principio che ne è rimasto sancito e che, in premessa, si è condiviso per pervenire ad analoga pronunzia nei confronti del Giuffrè, come imputato per la strage di Capaci, nei confronti del quale resta, comunque, incensurabile la puntuale ed esauriente disamina delle dichiarazioni collaborative (che lo hanno individuato come effettivo gestore del mandamento di Caccamo). Ne è risultata svalutata la prospettazione di esclusive funzioni gestionali esercitate dal capo-mandamento "formale" Francesco Intile (e, anzi, proprio i risultati di tale disamina includono la considerazione di una contestuale dismissione delle funzioni rappresentative da parte dell'Intile). Ma sono mancati riscontri probatori apprezzabili che possano riferire all'esercizio delle funzioni stesse il consenso per l'iniziativa stragistica specifica, che possano integrare elementi di un rilevante mancato dissenso, che possano confermare l'effetti-



vità della consultazione e della informazione, che denotino, anche in oggettivo rilievo indiretto, la effettiva partecipazione morale dell'imputato.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, essendo riservato al giudice del disposto rinvio

- in libertà di indagine processuale e di valutazione, come demandategli - di procedere al nuovo esame delle risultanz^e complessive e di conformare la decisione al principio che è stato enunciato, tenendo anche conto delle specifiche convergenti allegazioni difensive, già desumibili dal primo ricorso.

17 - GRAVIANO FILIPPO.

Per l'imputato, inteso come capo-mandamento di Brancaccio, è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo per il conseguente titolo di responsabilità quale mandante dei reati, contestati nei connessi soliti termini del concorso morale, ritenuto alla stregua delle dichiarazioni collaborative, che hanno rappresentato la situazione della gestione del mandamento come esercitata congiuntamente ed in via "complementare" appunto dai fratelli Graviano, Filippo ("la mente") e Giuseppe (il titolare formale della reggenza).

A confutazione delle doglianze dell'impugnazione



l'adita Corte di appello ha, infatti, considerato che: - le chiamate in correità sono state correttamente valutate secondo i criteri probatori applicabili in materia, essendosi fornita giustificazione adeguata delle "incertezze" dei riferimenti del Di Matteo; - è ben significativo il riferimento del Sinacori sulla partecipazione dei Graviano alla riunione di Castelvetrano (quando furono preventivate diverse modalità delle iniziative stragistiche con la previsione della "missione romana", alla quale ha personalmente partecipato Giuseppe Graviano); - il nucleo fondamentale delle dichiarazioni collaborative non risulta inficiato da marginali incertezze sulla composizione del vertice rappresentativo del mandamento; - rilevano i principi generali già enunciati della responsabilità penale dei capi-mandamento (o reggenti) in relazione alla prassi delle riunioni deliberative frazionate, al procedimento consultivo-informativo dei componenti della Commissione assenti e della formazione del consenso anche per rilevanti modi impliciti.

Il ricorso (comune a quello proposto nell'interesse di Giuseppe Calò) propone identiche questioni a quelle prospettate appunto per il Calò sul tema della inammissibilità della responsabilità morale



"di posizione" e sul richiamo dei principi desumibili dalla sentenza "Lima" (n. 793/2001 della Sez. V di questa Corte) in ordine alla necessità di dimostrazione probatoria dell'effettività - in termini di rilevante impulso decisionale - del consenso tacito (o postumo) prestato alle deliberazioni della Commissione. E specificamente rileva a conferma che Filippo Graviano (del quale il ruolo ipotizzato è apoditticamente correlato ad "indiscussa veste di capo del mandamento di Brancaccio unitamente ai fratelli Giuseppe e Benedetto") non era portatore di peculiari interessi ritorsivi nei confronti del dott. Falcone; essendo stato ritenuto responsabile soltanto di associazione per delinquere di tipo mafioso e condannato alla pena di anni quattro di reclusione all'esito del "maxiprocesso".

Rilevandosi preliminarmente l'inammissibilità di censure attinenti al merito del concreto regime sanzionatorio, il motivo principale del ricorso esaminato risulta destituito di fondamento. Il procedimento valutativo delle chiamate in correità risulta, infatti, immune dai vizi denunciati già per il primo risultato di affermare nei confronti dell'imputato la sussistenza - a seguito dell'arresto di Giuseppe Lucchese - di rilevanti funzioni di



reggenza e di rappresentanza del mandamento, seppure gestite nelle precisate modalità "congiunte" e "complementari" (in contrario, si prospettano questioni rivalutative marginali, che non inficiano nella sostanza, puntualità, completezza e coerenza dell'incensurabile procedimento argomentativo della sentenza impugnata). Il corrispondente consistente indizio del concorso morale ha trovato poi, diversamente dalla posizione del Calò, il riscontro confermativo di idonei riferimenti collaborativi sulla personale partecipazione ad importanti riunioni deliberative del programma operativo stragistico^e sul coinvolgimento diretto del corresponsabile - o sostituto - mandamentale Giuseppe Graviano, personalmente impegnato nell'operazione di trasporto di materiale esplosivo dalla Contrada Rebottone di Altofonte a Capaci (laddove si intende la definitiva saldatura del circuito indiziario, non essendo ipotizzabile che un affiliato del mandamento abbia dato luogo ad un contributo certamente importante ai fini dell'esecuzione di un "delitto eccellente" senza informazione - e senza consenso - del reggente e non essendo, in particolare, configurabile la disapplicazione della "regola" correlativa, che, connaturata nelle stesse modalità esistenziali del-



~~Il Tribunale di Graviano~~

AR-1

l'associazione
criminosa di tipo mafioso, non consente eccezioni
di inosservanza e va ritenuta, in via principio,
vigente e non suscettibile di deroghe o di prassi
disapplicativa).

Consegue il rigetto del ricorso.

18 - GRAVIANO GIUSEPPE.

La confermata condanna alla pena dell'ergastolo è
risultata correlata all'ipotizzato concorso morale
dell'imputato, ritenuto mandante della strage e dei

AR-1



reati connessi (per la indicata contitolarità del mandamento di Brancaccio), ed al contributo materiale fornito nel trasporto del materiale esplosivo al casolare del Troia a Capaci. L'adita Corte di appello ha, infatti, disatteso le doglianze dell'impugnazione, considerando, tra l'altro, che:

- il collaboratore Sinacori ha riferito di aver trovato a Roma (dove si era recato per la "missione" deliberata dal Riina a Castelvetro) anche Giuseppe Graviano, del quale il ruolo di reggente del mandamento si desume da molteplici e convergenti dichiarazioni collaborative; - il Ferrante ha riferito che l'imputato fu impegnato a trasportare a Capaci quattro sacchi di materiale costituito da "palline di colore bianco" ("nitrato di ammonio prilled", secondo le definitive risultanze degli accertamenti peritali); - i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano parteciparono, entrambi, alla riunione di Castelvetro per la progettata "missione romana" nei confronti del dott. Falcone, dell'on. Martelli e di altri personaggi ostili a Cosa Nostra, poi accantonata.

Il primo motivo del ricorso in esame attiene a dedotta violazione della disciplina combinata dell'art. 24/2 Cost. e dell'art. 178 lett. C) C.P.P.,



connessa ad illegittimità delle operazioni di registrazione ed ascolto di conversazioni intervenute tra l'imputato ed il difensore avv. Domenico Salvo (per concordare le modalità della strategia processuale), prospettandosi la conseguente nullità del processo almeno per gli atti successivi al 20 ottobre 1998 per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (e per assoluta inutilizzabilità degli atti indicati) ai sensi degli artt. 103/5 e 271/2 C.P.P. Ma lo stesso ricorrente riconosce che non si tratta di conversazioni (riportate, peraltro, per "omissis") riguardanti specificamente la strage di Capaci.

Per modo che si verte in ipotesi di questione irrilevante e, quindi, inammissibile.

Il secondo motivo prospetta violazione della disciplina di cui agli artt. 110-575-577 C.P. e 192/2° e 3° comma C.P.P. e connesse carenze motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del concorso morale nei reati contestati e ritenuti, sostenendosi che la sentenza impugnata è conseguentemente inficiata da: - "estremizzazione del teorema Buscetta" e conseguente convalida di un tipo di corresponsabilità penale "per posizione"; - mancata dimostrazione della rilevanza efficiente



della ipotizzata compartecipazione psichica, essendo irrilevanti ed inidonei i riscontri della mera solidarietà; - indebita valorizzazione della semplice presunzione di consapevolezza (indotta dall'applicazione, a carico del capo-mandamento, del ragionamento paradigmatico "non poteva non sapere" e dalla mancata individuazione di un "momento di sicura adesione" di tutti i componenti della Commissione), non più giustificata dal riscontro delle deroghe evidenziatesi in occasione di precedenti "quattro omicidi eccellenti" e dalla prassi instauratasi delle riunioni ristrette frazionate; - mancanza di riscontri individualizzanti sul trasporto del materiale esplosivo come indicato dal Ferrante e sulla rilevanza del precedente incarico riferito dal Sinacori per la partecipazione alla "missione romana".

Il terzo motivo adduce carenze motivazionali dell'affermazione del ruolo assunto dal ricorrente quale capo-mandamento di Brancaccio (al più rilevante ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 416 bis C.P.), tanto più considerandosi i riferimenti collaborativi della permanente "simpatia" associativa del Riina per il Lucchese (lo "aveva sempre nel cuore"), del quale non poteva per



ciò intendersi la cessazione della carica.

I due ultimi motivi risultano destituiti di fondamento, per quanto il richiamo al risultato della disamina delle censure proposte nell'interesse di Filippo Graviano renda già evidente che la sentenza impugnata è immune da denunciati errori giuridici e vizi logici anche per la posizione di Giuseppe Graviano, il cui livello partecipativo alla strage si articola sui riscontri delle chiamate in correità (valutate correttamente nella loro portata, come già esposto), indicativi della presenza qualificata dell'imputato (già impegnato direttamente nella prima iniziativa conseguente al programma preventivo a Castelvetrano), intervenuto personalmente a perfezionare le operazioni di trasferimento del materiale esplosivo a Capaci (né vale considerare, come è stato fatto nel corso della discussione dibattimentale, che il Cancemi ed il Brusca non abbiano espresso al riguardo specifici riferimenti confermativi, posto che quelli provenienti dal Ferrante non denotano discrasie - né, per altro verso, si connotano come inattendibili - , ma rendono il racconto certo e puntuale delle modalità dell'iniziativa concreta dell'imputato, ben rilevante a dimostrare anche la consapevolezza del sottostante



disegno criminoso e, quindi, del rilevante concorso morale nella strage di Capaci).

L'infondatezza degli ultimi due motivi di gravame lascia prevalere la dichiarazione di rigetto del ricorso.

19 - GRECO CARLO.

Ne è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo, quale mandante dei reati contestati a ragione della ritenuta qualità di sostituto del capo-mandamento (Pietro Aglieri) della Guadagna - o S. Maria di Gesù - , essendosi tra l'altro considerato, a confutazione di proposte doglianze, che:

- le chiamate in correità (indicative della effettiva contitolarità gestionale del mandamento) sono state correttamente valutate alla stregua dei principi applicabili in materia (né rilevano in contrario gli adottati profili di reticenza delle dichiarazioni del Cancemi); - il mancato riferimento della presenza del Greco (del quale è emersa la titolarità di un ruolo preminente - e non subalterno - nella cogestione del mandamento), nella riunione del febbraio 1992, comporta soltanto che, secondo la nuova prassi instauratasi, l'imputato deve aver partecipato ad altra riunione ristretta; - né rileva, ad escludere la rilevanza dell'idoneo consenso,



il riscontro della mancata partecipazione di affiliati del mandamento alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage; - mentre il riferimento del Brusca sulle disposizioni di funzionamento della Commissione impartite dal Riina in epoca successiva alla strage ("in commissione ... deve venire soltanto Aglieri Pietro") conferma l'effettività del ruolo gestionale precedentemente svolto dal Greco, a carico del quale restano gli specifici elementi probatori di colpevolezza costituiti dalla preventiva consultazione-informazione (garantita dal Biondino) e dalla mancata manifestazione di dissenso apprezzabile.

Risultano proposti, nell'interesse del Greco, distinti ricorsi degli avv.ti Alfredo Gaito e Giuseppe D'Acqui, per i quali si rende opportuna la preliminare disamina dei motivi che si configurano come destituiti di fondamento.

Così, in particolare, il primo ricorso (dell'avv. Gaito) adduce profili di invalidità del procedimento di acquisizione probatoria, correlata a violazione della vigente disciplina del "nuovo processo", in riferimento alla previsione dell'art. 64, comma 3° bis, C.P.P., immediatamente applicabile anche nel giudizio dinanzi a questa Corte ai sensi





dell'art. 26, 1° e 5° comma, della Legge n.63/2001, posto che per l'applicabilità della regola enunciata (di inutilizzabilità delle dichiarazioni - "su fatti che concernono la responsabilità di altri" - , laddove non risultino precedute dall'avvertimento che il dichiarante "assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone") vale il riferimento al momento della decisione, non già a quello dell'assunzione come specificamente ribadito con la memoria difensiva depositata.

Al riguardo non si ravvisano ragioni apprezzabili per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in Cass. Sez. I, 16 ottobre 2001, n. 40944, Calafato, che, in fattispecie analoga (se non identica), ha escluso l'inutilizzabilità (e, quindi, ha confermato l'utilizzabilità) delle dichiarazioni accusatorie rese dai "collaboranti" e non assunte in conformità delle regole dettate dall'art. 64 C.P.P. nella formulazione successivamente introdotta dall'art. 2 della Legge n.63/2001. E ciò in quanto proprio la previsione del quinto comma dell'art. 26 della Legge rende legittima ed appropriata l'interpretazione (conforme alla finalità legislativa perseguita già con l'identica disposizione dell'art. 1/4 del D.L. n. 2/2000,



come modificato nella legge di conversione (n. 35/2000) nel senso che, in sede di legittimità, non solo la valutazione, ma anche l'utilizzabilità delle prove a contenuto dichiarativo debbono essere verificate, quanto a modalità di formazione e di acquisizione, sulla base della normativa vigente all'epoca e non di quella sopravvenuta.

La censura risulta, per ciò, destituita di fondamento.

Ed è parimenti infondato il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. D'Acqui, che prospetta violazione della disciplina di cui agli artt. 598-603 C.P.P. ed alla Legge n. 51/1998, connessa ad illegittimo diniego del richiesto giudizio abbreviato, essendo al riguardo sufficiente la conferma delle valutazioni contrarie diffusamente riportate, a soluzione di identiche questioni preliminari, in Cass. Sez. V n. 793/2001, Riina ed altri, ripetutamente richiamata (laddove si è riportato, in premessa, che, "sia nel regime originario, che in quello attuale, poiché la concessione del beneficio di cui all'art. 442/2 C.P.P., quale effetto sostanziale, è subordinata allo svolgimento del rito speciale, e perciò al vantaggio di speditezza che è lo scopo della sua istituzione, con sacrificio del-



l'assunzione della prova in contraddittorio, la richiesta dell'imputato ha evidente natura di atto processuale d'impulso, cui si applica la legge vigente al momento in cui è disposta"; e si è precisato che "finalmente, superate, con la novella del '99, le ragioni che avevano imposto il regime intermedio, e ripristinata la correlazione tra l'effettivo svolgimento del rito abbreviato e la diminuente, l'articolo 4 ter L. 144/2000, di conversione del D.L. 82/2000, ha dettato disposizioni transitorie che tra l'altro autorizzano la proposizione della richiesta nei processi già in corso della sua entrata in vigore, per reati puniti con la pena dell'ergastolo, anche in appello, prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale disposta ex art. 603 C.P.P."; ma si è concluso che, in concreto, il giudice d'appello non avrebbe potuto svolgere il processo con rito abbreviato, pur disponendo la riapertura dell'istruttoria, non essendo entrata in vigore la disciplina transitoria). La fattispecie processuale in esame presenta connotazioni sostanziali non dissimili; e ciò comporta l'infondatezza della censura, ancora prescindendosi dalla valutazione di insussistenza eventuale dei presupposti che possano legittimare l'ammissione del giu-





dizio abbreviato.

I difensori ricorrenti prospettano poi doglianze, che meritano invece di essere accreditate come fondate.

Così, nel ricorso sottoscritto dall'avv. Gaito, si premette che la certezza della comunicazione informativa ricevuta dall'imputato e del suo conseguente contributo "morale" prescinde, in applicazione di una "regola" astratta, dalla necessaria dimostrazione probatoria dei presupposti della ritenuta responsabilità, in relazione a qualità di componente della Commissione provinciale, a consapevolezza del disegno criminoso, all'apporto di un apprezzabile contributo causale specifico. E si adducono profili vari di illegittimità della confermata colpevolezza, in riferimento a: - violazione dell'art. 192 C.P.P. (il procedimento argomentativo della decisione si risolve nell'apodittico sillogismo della individuazione del Greco quale reggente del mandamento e della funzione informativa espletata dal Biondino); - rilevanza della contraria disposizione del Riina (risalente a riunione tenutasi nel 1991); - illogicità del procedimento argomentativo della ritenuta informazione preventiva (correlata al rispetto della regola della collegialità); - rilievo



del mancato coinvolgimento di affiliati del mandamento nelle fasi di preparazione e di esecuzione della strage; - inidoneità del consenso (per tacito assenso), già sancita nella sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, oltre che di fatto confermata dalla esternazione del Riina nei confronti di Raffaele Ganci (di essere esclusivo ed effettivo responsabile della strage) e dalle indicazioni del Brusca (di non aver ricevuto informazioni per la strage di via D'Amelio); - indebita valorizzazione dell'indimostrato assioma (ovvero della presunta massima di esperienza di Cosa Nostra), per il quale i "delitti eccellenti" sono, esclusivamente ed in ogni tempo, deliberati dalla Commissione provinciale, così apoditticamente negandosi rilievo alle nuove prassi deliberative ed informative comportate dalla posizione egemonica assunta dal Riina.

Analoghe questioni solleva il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. D'Acqui, che denuncia violazioni (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui agli artt. 110 C.P. e 192 C.P.P., per quanto, tra l'altro, siano stati affermati i presupposti del contestato concorso morale del Greco, prescindendosi, alla stregua di inammissibile procedimento di semplificazione probatoria, dalla



verifica degli elementi significativi di volontario, cosciente ed effettivo contributo fornito dall'imputato al perfezionamento del disegno criminoso.

Tali questioni sono risultate ribadite nel corso della discussione dibattimentale, in riferimento, tra l'altro, a profili di incertezza dell'effettivo ruolo assunto nell'ambito del mandamento dal Greco (del quale, secondo il difensore, è stata affermata la responsabilità "a prescindere" dalla correlativa necessaria verifica) ed a mancata considerazione degli elementi favorevoli (quale viene prospettato essere quello costituito dal mancato coinvolgimento dell'imputato negli altri "delitti eccellenti" della complessiva strategia stragista).

L'assunzione del ruolo rappresentativo del Greco per il mandamento di S. Maria del Gesù è risultata coerentemente e puntualmente dimostrata alla stregua delle richiamate attendibili e convergenti dichiarazioni collaborative (valutate, come detto, in corretta applicazione dei criteri che regolano la materia); e, d'altra parte, il mancato coinvolgimento dello stesso imputato in altri episodi stragistici non può logicamente comportare, di per sé, risultati di esclusione dalla responsabilità con-



corsuale per la strage di Capaci. Ma gli altri profili delle censure articolate dal ricorrente evidenziano la piena fondatezza per la loro sostanziale corrispondenza ai principi probatori già accreditati, in base ai quali deve essere espletata la verifica di sussistenza dei presupposti di tale responsabilità (che, per il Greco, risulta sostanzialmente ricondotta, nella sentenza impugnata, al rilievo indiziario della posizione di rappresentanza e di gestione del mandamento).

Va, perciò, dichiarato l'annullamento della stessa sentenza, demandandosi sempre al giudice del disposto rinvio il nuovo esame delle risultanze processuali per la verifica di sussistenza (ovvero di esclusione) dei necessari ulteriori convergenti elementi di convalida della rilevanza degli elementi indiziari già acquisiti, tenendosi conto del principio enunciato di ordine generale e delle questioni sollevate dal ricorrente, che non siano state ritenute infondate.

20 - LA BARBERA GIOACCHINO.

Si tratta di "uomo d'onore" della famiglia di Altofonte, che, presente e compartecipe in tutti i passaggi nodali della preparazione e dell'esecuzione dell'attentato (che ha puntualmente ricostruito con



le sue dichiarazioni, puntuali ed attendibili, dando corso, dopo l'omicidio del padre, alla sua rilevante collaborazione), è stato condannato alla pena (così ridotta) di anni tredici e mesi undici di reclusione per effetto di riconosciuta prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche e di dichiarata prescrizione dei reati "minori".

Col ricorso il La Barbera ha proposto questione di illegittima determinazione del concreto regime sanzionatorio, che non ha tenuto adeguato conto del rilevantissimo contributo collaborativo prestato.

Ma la censura, a parte le generiche connotazioni fattuali, risulta destituita di fondamento, per quanto la sentenza impugnata renda specifica e coerente ragione dell'entità della pena comminata, specificamente (ed incensurabilmente) commisurata al rilievo positivo di tale apporto collaborativo, già valorizzato ai fini della concessione della diminuzione ad effetto speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991.

Consegue il rigetto del ricorso.

21 - LA BARBERA MICHELANGELO.

E' stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo applicata a Michelangelo La Barbera per la ritenuta responsabilità a titolo di concorso morale



(in qualità di sostituto del Buscemi, capomandamento di Boccadifalco, e, quindi, di mandante dell'attentato), comprovata dalla diretta partecipazione al "brindisi di casa Guddo" a festeggiare il risultato positivo dell'azione criminosa, in ciò ravvisandosi un essenziale riscontro della personale consapevolezza e della piena adesione alla progettazione stragistica (e non si tratta evidentemente di una semplice manifestazione di connivenza, inidonea, secondo la prospettazione dell'atto di appello, a determinare effetti di rafforzamento del proposito omicidiario). A confutazione delle altre doglianze dell'impugnazione si è poi considerato il rilievo probatorio delle convergenti ed attendibili dichiarazioni collaborative, secondo i riferimenti specifici del Cancemi (sulla partecipazione del La Barbera a riunioni ristrette - a volte tenute in abitazione resa disponibile dallo stesso imputato -, compresa quella svoltasi nel febbraio 1992), del Brusca e del Ferrante (al quale riferì di non essere preoccupato per le propalazioni del Cancemi, non avendo mandato "suoi uomini al macello"), così risultando integrato l'elemento psicologico del concorso morale della strage per la connessa consapevolezza - assicurata, comunque, dal mandato infor-



mativo del Biondino - delle previste modalità di esecuzione dell'attentato.

Il ricorrente denuncia, innanzi tutto, che la sentenza impugnata è inficiata da violazione (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui all'art. 110 C.P., posto che l'affermazione percepita dal Ferrante ("i miei al macello non glieli ho mandati") indica il concreto dissenso per l'esecuzione della strage e che la mancata opposizione alla relativa determinazione non qualifica nei termini del ritenuto concorso morale i meri indizi della eventuale appartenenza all'associazione mafiosa e della partecipazione al "brindisi".

Ma, come è evidente, la censura è destituita di fondamento, per quanto le molteplici e convergenti dichiarazioni collaborative siano risultate immuni da apprezzabili discrasie nella rappresentazione univoca del ruolo peculiare espletato dal La Barbera rivelato dalla sua costante presenza in occasioni essenziali di iniziative deliberative delle attività riferibili agli indirizzi programmatici della Commissione. E, d'altra parte, proprio la frase percepita dal Ferrante, nella valutazione della concatenazione logica degli elementi rilevanti, rende ragione soltanto di una occasionale (se non



involontaria) opzione tattica, manifesta contemporaneamente l'esternazione della piena consapevolezza che le modalità esecutive dell'attentato includevano il rischio concreto della strage (il "macello", nelle parole del La Barbera), che si è poi effettivamente verificata, e, al più, evidenzia una peculiare forma di condivisione "perplessa" del disegno criminoso, tanto più assimilabile ad ipotesi di consenso razionalmente ponderato (non già alla - pur rilevante - accettazione dell'ordine e, quindi, di una previsione non "appartenente" al contributo volitivo del La Barbera, come si è sostenuto nella discussione dibattimentale). Così la valutazione della sentenza impugnata, esauriente e non illogica, resta incensurabile.

Ed è parimenti infondato il secondo motivo, che sostiene carenze motivazionali della decisione per mancata considerazione del contrario interesse al progetto stragistico (si deduce, in particolare, che il La Barbera, sostituto del capo-mandamento Buscemi, non poteva non condividere la stessa contrarietà di quest'ultimo, come ipotizzata per l'omicidio dell'on. Lima). Ma la censura, di evidente prospettazione congetturale, è contraddetta dallo specifico ed esauriente ragionamento motiva-



zionale (che, sui riscontri positivi di convergenti attendibili dichiarazioni collaborative, ha individuato la concreta autonomia gestionale del La Barbera, del quale ha considerato i riscontri di un personale inserimento nel vertice decisionale di Cosa Nostra e di una presenza costante, ormai sganciata dalle posizioni e dalle indicazioni che il Buscemi abbia potuto dare, rivelata proprio dal tenore - anche letterale - della frase riferita dal Ferrante, nel suo senso indicativo di una distinta e personale autorità deliberativa).

Consegue il rigetto del ricorso.

22 - MADONIA FRANCESCO.

Inteso come capo del mandamento di Resuttana, è stato condannato alla pena dell'ergastolo nei corrispondenti profili di responsabilità penale di mandante, esclusi invece con la pronunzia emessa all'esito del giudizio di primo grado (l'assoluzione era rimasta correlata al riscontro dello stato di ininterrotta detenzione carceraria, iniziato sin dal 6 maggio 1987). La sentenza impugnata ha accolto il gravame proposto dal P.M. ed ha invece valorizzato i riscontri probatori di informazione ricevuta da parte del sostituto Francesco Di. Trapani, (ovvero per iniziativa diretta del Riina), di con-



tinuata titolarità del mandamento e di mancata manifestazione di dissenso dissociativo.

Con distinti ricorsi (il primo sottoscritto dall'avv. Anania; il secondo proposto dagli avv. ti Anania ed Impellizzeri) sono stati proposti articolati motivi, sostenendosi, soprattutto (argomento principale dei motivi aggiunti dell'avv. Anania), che l'affermazione di avvenuta informazione del Madonia attraverso il colloquio carcerario del 2 maggio 1992 col difensore avv. Marco Clementi è risultata definitivamente contraddetta dalla irrevocabile assoluzione del Clementi dai relativi addebiti.

Si sono, in particolare, prospettati motivi di:

- violazione dell'art. 110 C.P., con particolare riferimento alla assoluta mancanza di riscontri apprezzabili sulla effettività dell'informazione carceraria nei confronti dell'imputato;

- violazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., in riferimento anche al rilievo congetturale dell'informazione realizzata tramite l'avv. Clementi;

- connesse carenze motivazionali, tanto più in considerazione del riferimento del Cancemi sulle diverse modalità informative dichiarate dal Riina ("per i carcerati ci penso io");



- analoghe carenze motivazionali del procedimento argomentativo della colpevolezza, essendo ormai obsoleta e superata la regola della collegialità delineata dal Buscetta (come confermato da: contrari riferimenti del Brusca; eccezioni già manifestatesi in occasione di altri "delitti eccellenti"; nuova prassi delle riunioni ristrette, caratterizzate da segretezza, compartimentazione, efficienza, autoritarismo, e così significativa dell'emergenza di un vero e proprio "direttorio" decisionale, incompatibile con la persistenza della collegialità deliberativa mafiosa; partecipazione delle stesse persone sia alla riunione di "casa Guddo" per il progetto aperto, sia alla riunione di "festeggiamento"; sostanziale limitazione della partecipazione materiale alla strage di affiliati dei soli mandamenti di San Giuseppe Iato, San Lorenzo, della Noce, Porta Nuova, Brancaccio, Corleone, a conferma che le decisioni venivano definite dal Riina e dai suoi più stretti collaboratori; irrilevanza della eventuale accettazione implicita del programma associativo generale rispetto ai delitti-scopo ai fini della individuazione dei presupposti del concorso morale in tali delitti; consistenza di mero indizio attribuibile all'eventuale titolarità del mandamento;



contraddittorietà della ricostruzione delle modalità deliberative della strategia stragista; mancata dimostrazione probatoria di adempimento della funzione informativa del capo-mandamento detenuto, come incumbente direttamente sul Riina; mancata dimostrazione dell'esistenza effettiva del sostituto; sostanziale prefigurazione di responsabilità penale morale "per fatto altrui"; prospettazione congetturale di nuovi interessi politici ed economici di Cosa Nostra, non riferibili, comunque, ad interesse apprezzabile del Madonia; conseguente collegamento della strage di Capaci ad "estrinsecazione strategica degli interessi esclusivi di Riina e della sua ristretta oligarchia");

- analoghi vizi del procedimento valutativo della prova, espletato alla stregua di indebita valorizzazione di superate "massime di esperienze di Cosa Nostra", essendo invece necessaria, secondo i canoni accreditati con la sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, "la prova del contributo di ciascun componente alla deliberazione", attraverso il corretto procedimento valutativo delle chiamate in correità (invece illegittimamente espletato, secondo il ricorrente, ad accreditare l'inesistente attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichia-




razioni collaborative, attraverso l'indebita - e deviata - utilizzazione dei principi della convergenza del molteplice, della rilevanza delle chiamate incrociate e della frazionabilità delle chiamate in correità); dovendosi peraltro escludere il rilievo probatorio pieno delle testimonianze indirette e di quelle "de relato".

Posto che per tali ultimi profili le complesse doglianze del Madonia restano destituite di fondamento (e, a loro confutazione, vale sempre il semplice richiamo alla premessa di ordine generale, che ha confermato la legittimità del coerente procedimento valutativo delle chiamate in correità, attendibili e convergenti, non inficiate da rilevanti discrasie o da normali interessi "premiali" conseguiti dai dichiaranti; mentre, sulla materia della valutazione delle testimonianze indirette, l'infondatezza delle questioni si ricollega alla emersa applicazione di consolidati indirizzi giurisprudenziali - Cass. Sez. V, 22 settembre 1998, Di Natale, CED n. 211926; Sez. VI, 2 novembre 1998, Archesso, CED n. 213445 - che precisano che "non può definirsi chiamata 'de relato' [in quanto attinente a normale cognizione di fatti di interesse comune agli associati] quell'accusa proveniente effettivamente da un



correo del delitto di cui all'art. 416 bis C.P., il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio"); rileva invece la loro concreta fondatezza in ordine al nucleo sostanziale della complessa articolazione. Rileva, cioè, che, in violazione del principio ribadito in via generale per la affermazione di sussistenza dei presupposti del concorso morale nella strage e nei delitti connessi (e per l'individuazione dei conseguenti parametri della corrispondente valutazione probatoria), tale sussistenza è rimasta esclusivamente correlata al serio indizio della continuata titolarità del mandamento di Resuttana (che effettivamente non può essere contestata a ragione delle attendibili convergenti dichiarazioni collaborative), senza specifica verifica del necessario adempimento informativo nei confronti del Madonia, ipotizzato come realizzato per canali carcerari propri (non individuati, dopo che è rimasta contraddetta la postulata iniziativa del difensore avv. Clementi e non è risultata confermata la rilevante presenza operativa dell'indicato sostituto Di Trapani), ovvero per la diretta iniziativa del Riina (le cui modalità di espletamento non sono state specificamente riscon-





trate). Per tali profili la sentenza impugnata resta annullata, demandandosi al giudice del disposto rinvio di procedere al nuovo esame per le conseguenti libere valutazioni in conformità del principio già enunciato in relazione ad analoga posizione processuale di altri ricorrenti, dovendosi tener anche conto dei rilievi del P.G. (che, nella presente discussione dibattimentale, a sostegno della sua richiesta di annullamento ha evidenziato come sia mancata, peraltro, la disamina della situazione fisica precaria del Madonia) e della documentata intervenuta assoluzione, in sede di rinvio, dai reati connessi all'omicidio dell'on. Lima.

Restano così assorbite le altre questioni sollevate (in termini di violazioni - e connesse carenze motivazionali - della disciplina di cui all'art. 116 C.P. ed all'art. 62 bis C.P.); mentre è infondato l'altro motivo di ricorso (di violazione della disciplina di cui agli artt. 111 Cost. e 64 C.P.P.), sostanzialmente identico a quello omologo sollevato per la posizione del coimputato Carlo Greco, disatteso con argomentazione confutativa, che è sufficiente richiamare e confermare.

23 - MONTALTO GIUSEPPE.

E' stata confermata la condanna dell'imputato alla



pena dell'ergastolo per la qualità di sostituto del capo-mandamento di Villabate (Salvatore Montalto) e per il conseguente concorso morale (in qualità di mandante) nella commissione della strage e dei reati connessi. E ciò perché si è evidenziato che, nonostante lo stato di latitanza perdurante dal 1984 al 1993, lo stesso imputato era certamente in grado di mantenere contatti informativi col padre Salvatore, che era detenuto, non rilevando che non abbia partecipato alla riunione del "festeggiamento", ma valendo a carico i riferimenti delle dichiarazioni collaborative sulla sua partecipazione ad altre riunioni ristrette.

Col ricorso (comune alla posizione di Salvatore Montalto) si espone articolato motivo di violazione (e di connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui agli artt. 192/2° e 3° comma, C.P.P., 416 bis C.P. e 27 Cost., sostenendosi la fondamentale violazione del principio di personalità della responsabilità penale, in quanto: - la sentenza impugnata, inopinatamente accreditando l'attendibilità di dichiarazioni collaborative sprovviste dei necessari riscontri, ha ommesso di considerare che è risultato che l'imputato non è stato presente alla riunione deliberativa del disegno stragistico e



che, latitante ininterrottamente per il lungo periodo indicato, non era certamente in grado di informare al riguardo il padre Salvatore (detenuto dal 1982); - ha valorizzato l'operatività del "teorema Buscetta" (sebbene lo stesso collaboratore "storico" abbia ammesso di non poterne confermare l'applicazione nelle vicende mafiose successive al 1981 e siano intervenute contrarie enunciazioni giurisprudenziali), che ipotizzava il rilievo della regola - già disattesa per altri "omicidi eccellenti" ed ormai superata - di "effettiva conoscenza del piano criminoso da altri determinato ad espressione anche implicita di un assenso rafforzativo del disegno criminale"; - ha postulato l'illazione metagiuridica di sussistenza del concorso morale, in mancanza di dimostrazione probatoria di effettivi e rilevanti apporti causali, solo che non sia "stata registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato", venuti in rilievo nella realtà processuale specifica e concreta.

In tal modo si pongono questioni che meritano di essere condivise e che, in conformità dei principi di origine generale desumibili dalla citata sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, comportano l'annullamento della sentenza impugnata. Al giudice



del disposto rinvio resta demandato di procedere al nuovo esame della posizione di Giuseppe Montalto e di individuare, nelle risultanze processuali, gli elementi di convalida del serio indizio costituito dalla riferita qualità rappresentativa del mandamento di Villabate, confermativi della diretta consapevolezza del disegno criminoso e di rilevante concorso morale (e, evidentemente, la prova del correlativo idoneo apporto causale può essere integrato da riscontri di personale iniziativa informativa in favore del capo-mandamento detenuto, se verificati come sussistenti). E, naturalmente, la correlativa disamina non potrà prescindere dalla considerazione delle questioni difensive, che non sono state ritenute infondate (compresa quella relativa ad intervenuta assoluzione, in sede di rinvio, per i reati connessi all'omicidio dell'on. Lima), tenendosi conto anche dei riscontri positivi che possano essere costituiti da eventuale partecipazione di affiliati del mandamento alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage.

24 - MONTALTO SALVATORE.

E' stato indicato nelle dichiarazioni collaborative come capo del mandamento di Villabate, effettivamente detenuto dal 12 gennaio 1991. E' stata, con-



seguentemente, confermata la sua condanna alla pena dell'ergastolo, per applicazione della regola sulla competenza della Commissione e deliberare in ordine alla materia di interesse comune per il contesto associativo (e, quindi, in ordine ai "delitti eccellenti") ed in conseguenza dell'accreditato procedimento informativo dei capi-mandamento detenuti, essendo previsto lo speciale incarico informativo sulle modalità esecutive della strage demandato al Biondino (ma, l'affermazione della sentenza impugnata omette di considerare che il Biondino aveva mandato di informare i capi-mandamento assenti alle riunioni frazionate e liberi, tale non essendo il Montalto, detenuto appunto dal 12 gennaio 1991).

Col ricorso in esame si propongono questioni identiche a quelle esaminate per la posizione di Giuseppe Montalto, che sono state ritenute fondate.

Né emergono ragioni per discostarsi dalla valutazione di fondatezza del gravame, che è sufficiente richiamare e confermare.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, demandandosi al giudice del disposto rinvio di procedere ad analogo nuovo esame della posizione di Salvatore Montalto, anche in considerazione di elementi che denotino l'effettiva consultazione infor-



mativa ed il rilevante apporto causale per il titolo di responsabilità contestato in riferimento a concorso morale per posizione rivestita di capomandamento.

25 - MOTISI MATTEO.

Per identico titolo di concorso morale è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo per Motisi Matteo, indicato come capo del mandamento di Pagliarelli nelle dichiarazioni collaborative molteplici, accreditate come attendibili e rilevanti nella loro portata di chiamate incrociate in cor-reità. Si è considerato, in particolare, che il Motisi è stato indicato dal Brusca come presente alla riunione plenaria tenutasi nel 1991 per problemi inerenti alla gestione della "cassa comune" dell'associazione (in ciò ravvisandosi la conferma della sua titolarità del mandamento e, quindi, della relativa rappresentanza nell'organismo di vertice di Cosa Nostra); mentre, ai fini della colpevolezza e della individuazione del rilevante apporto causale (di tipo morale) nel disegno criminoso, si è fatto riferimento ai riscontri già avvalorati della effettuazione delle riunioni frazionate, del mandato informativo espletato dal Biondino e del consenso implicito nella mancata dissociazione.



Col ricorso si denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata, che:

- non ha tenuto conto della intervenuta svalutazione del quadro indiziario, rilevante per l'assunzione di misure cautelari personali (che, adottate, sono state annullate con sentenze di questa Corte);
- ha invece inopinatamente valorizzato inattendibili riferimenti collaborativi sulla titolarità del mandamento; - ha recepito acriticamente il quadro, descritto dal Brusca, di connessioni politico-istituzionali e di collegamenti tra vari episodi criminosi di tipo mafioso; - non ha tenuto conto degli aggiustamenti progressivi (e delle contraddizioni) del Brusca e del Cancemi sui tempi e sulle modalità delle riunioni ristrette e della conseguente informazione delle deliberazioni assunte;
- non ha considerato che alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage non hanno partecipato affiliati del mandamento di Pagliarelli, utilizzando impropriamente argomentazioni motivazionali riguardanti le distinte posizioni di altri esecutori materiali (Domenico Ganci e Troia Antonino); - ha ommesso di valutare l'inesistenza di riscontri probatori dimostrativi di specifico incarico informativo conferito al Biondino e di conseguente adempi-



mento nei confronti del Motisi;

- ha ommesso di esaminare le altre allegazioni difensive esposte con l'atto di appello, compresa quella relativa alla prospettata ripetuta violazione della regola (non più attuale) della collegialità deliberativa dei "delitti eccellenti".

La censura (che non è certamente condivisibile per le contestazioni sollevate sulla titolarità del mandamento, validamente affermata alla stregua di corretti criteri valutativi di convergenti, molteplici ed attendibili dichiarazioni collaborative, secondo principi che sono stati già ripetutamente enunciati) attinge invece il livello della rilevante e fondata prospettazione per quanto adduca la violazione dei principi generali del concorso morale in riferimento a mancata individuazione dei riscontri della consapevolezza acquisita attraverso la diretta partecipazione a riunioni deliberative e programmatiche delle modalità della strage, ovvero attraverso l'espletamento del mandato informativo espletato dal Biondino, essendo mancata anche la correlazione ad altri elementi confermativi e rilevanti in via indiretta (quale è stata ritenuta, per la posizione di altri coimputati, la partecipazione materiale all'esecuzione di persone affiliate



al mandamento rappresentato) a qualificare il definitivo rilievo indiziario della qualità di capomandamento. Conseguenze anche per il Motisi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini del nuovo esame, che tenga conto degli analoghi profili valutativi ripetutamente riportati per altre posizioni processuali, in particolare considerandosi anche le questioni prospettate dal P.G. nella discussione dibattimentale (di mancata disamina della eventuale incidenza negativa delle peculiari condizioni di età avanzata e di salute precaria del Motisi), ovvero dedotte dal ricorrente e ritenute fondate (comprese quelle relative alla prospettata estraneità alla vicenda processuale dell'omicidio dell'on. Lima ed alla conseguita assoluzione per la strage di via D'Amelio).

26 - RAMPULLA PIETRO.

La condanna alla pena dell'ergastolo è stata confermata, nei confronti del Rampulla, per la contestata rilevante partecipazione materiale alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage, ricostruita, per l'essenziale ruolo espletato dall'imputato come "artificiere", secondo molteplici, convergenti ed attendibili chiamate in correità, che hanno anche univocamente indicato lo stesso imputato come



"uomo d'onore" legato a Benedetto Santapaola ed appartenente alla "famiglia catanese", già vice-rappresentante della famiglia di Mistretta (il Brusca ed il Di Matteo lo hanno definito "arca di scienza" nella utilizzazione e nella preparazione di ordigni esplosivi; il primo ha riferito di averlo presentato al Riina nell'incontro a "casa Guido"; anche Gioacchino La Barbera ed il Cancemi ne hanno ricordato l'appartenenza alle "famiglie catanesi"). Sono così emersi confermati gli elementi probatori decisivi sia della stretta dipendenza gerarchica dell'imputato dal Santapaola, sia delle complesse e delicate attività espletate con adeguata professionalità (è stato, inoltre, impegnato nelle iniziative di trasporto dei bidoncini di materiale esplosivo, di conseguente caricamento del cunicolo autostradale, di collegamento del congegno per l'attivazione dell'ordigno preparato, di effettuazione delle prove di velocità e degli appostamenti di attesa; ed è stato tenuto a disposizione anche in un appartamento preso in locazione; per modo che non rileva che, il 23 maggio 1992, l'imputato occasionalmente non sia stato presente al momento dell'esecuzione dell'attentato, tanto più considerandosi che la sua partecipazione non era



più essenziale , in quanto potevano utilmente operare in sostituzione altri coimputati, ormai adeguatamente istruiti sulle modalità di attivazione del congegno esplosivo, già opportunamente predisposto).

Il ricorso (comune quello proposto nell'interesse di Salvatore Biondo) premette le contestazioni di ordine generale di illegittima valutazione probatoria delle chiamate in correità, accreditate con l'operata ricostruzione del contributo di attività esecutiva fornito dall'imputato.

Ma si tratta di questioni già disattese, per le quali è sufficiente il richiamo e la conferma della infondatezza argomentata per la posizione del Biondo.

Per il ragionamento motivazionale della affermata responsabilità del Rampulla, a titolo di concorso materiale, si contesta poi che:

- il ruolo di "artificiere" della strage, ritenuto sulla base delle dichiarazioni collaborative, non è rimasto convalidato dai necessari riscontri esterni individualizzanti, tanto più dovendosi rilevare che la preparazione del congegno utilizzato non richiedeva elevata competenza tecnica (e, d'altra parte, a conferma rileva che non sono state riferite atti-



vità dell'imputato di selezione dei bidoncini e di particolari modalità ^{della loro} sistemazione al momento del caricamento del cunicolo); - restano illogici (e non sono individualizzanti) gli specifici passaggi valorizzati sulla "delicatezza del compito" assegnato, sulla "dipendenza gerarchica dal Santapaula", sul coinvolgimento in un incidente stradale e sulla successiva sistemazione in un appartamento preso in locazione; - non sono comprovati come avvenuti contatti telefonici con i coimputati impegnati nella preparazione e nella esecuzione della strage.

Rinviandosi alle valutazioni già esposte in ordine al ricorso di Salvatore Biondo a confutazione delle censure di indebita valorizzazione di chiamate di correttezza indicate come inattendibili, contraddittorie ed insufficienti (si tratta, infatti, di identiche comuni questioni), anche le altre doglianze del Rampulla risultano destituite di fondamento. Già le molteplici convergenti dichiarazioni collaborative (esaminate in corretta applicazione dei principi della convergenza del molteplice, del riscontro incrociato e della frazionabilità) collocano, così attendibilmente, l'imputato in posizione di evidente appartenenza attuale alle famiglie ma-



fiose catanesi facenti capo al Santapaola e lo dicono conosciuto per la sua "specializzazione" in materia di esplosivi e così direttamente presentato al Riina; e, senza apprezzabili discrasie logiche, precisano i concreti momenti della sua partecipazione operativa (certamente indispensabile, richiedendosi proprio una particolare competenza sulla predisposizione dell'ordigno esplosivo e sulla organizzazione di modalità di efficiente e tempestivo funzionamento, a ragione dei prevedibili effetti devastanti dell'esplosione; laddove il diretto controllo esercitato dal Rampulla anche in occasione delle prove di velocità risulta preordinato ad assicurare l'adeguata istruzione degli altri imputati, che appunto sono stati poi in grado di dar corso puntualmente alla esecuzione dell'attentato nonostante l'occasionale assenza dello stesso Rampulla). Per modo che non superano, da un lato, il mero profilo della irrilevanza congetturale le contestazioni di surrogabilità del ruolo assegnato e, dall'altro, restano concretamente esposte in punto di fatto, ben vero essendo che le operazioni "tecniche" demandate al Rampulla potevano essere espletate anche da altre persone e che, comunque, sono state affidate all'imputato, che le ha eseguite con



evidente efficacia di risultati oggettivi , come dimostrato con la coerente e completa disamina delle risultanze indicative della sua presenza in tutte le fasi preparatorie essenziali e della assicurata disponibilità personale continuativa.

Consegue il rigetto del ricorso.

27 - RIINA SALVATORE.

E' il capo del mandamento di Corleone, indicato nelle dichiarazioni collaborative e nelle risultanze delle numerose vicende processuali di delitti mafiosi che lo hanno interessato, come l'ispiratore storico della strategia stragista, secondo una peculiare concezione della programmazione "politico-funzionale" delle attività criminose di Cosa Nostra ed una corrispondente metodologia razionale di individuazione di obiettivi e di iniziative esecutive. Ed ha assunto una posizione di autorità egemone, che gli ha consentito di realizzare la descritta progressiva evoluzione delle modalità applicative della mantenuta regola della collegialità deliberativa ed informativa degli organi di vertice dell'associazione, ^{attraverso} verso forme di accentuata compartimentazione e segretezza.

La sentenza impugnata ne ha confermato la condanna alla pena dell'ergastolo per le imputazioni connes-



se alla strage di Capaci, per responsabilità ritenuta a titolo di concorso morale (quale mandante) e di ~~comp~~partecipazione attiva alla fase di programmazione operativa, secondo le valorizzate risultanze di molteplici chiamate in correità (convergenti, incrociate, autonome e credibili), che hanno fatto attendibilmente emergere il ruolo assunto dall'imputato (di capo indiscusso dell'associazione criminosa) dopo la "seconda guerra di mafia", la posizione acquisita di capo della Commissione provinciale di Palermo, la promozione del "progetto aperto" e, l'individuazione, tra gli altri, dell'obiettivo costituito dalla eliminazione del dott. Falcone (concretamente perseguito prima con la programmazione della "missione romana" e poi con l'incarico conferito al Brusca di organizzare l'esecuzione della strage, sempre attraverso l'espletamento di riunioni frazionate - precedenti e successive alla sentenza di questa Corte nel "maxiprocesso" - , oltre che col capillare controllo operativo ed informativo esercitato con diligente e fidata puntualità dal Biondino).

Il ricorso in esame, comune per le questioni generali a quelli proposti nell'interesse di Raffaele Ganci e di Antonino Geraci, ripropone preliminar-



mente appunto le doglianze di inattendibilità complessiva delle chiamate in correità, già disattese, per le quali è sufficiente - per ribadire l'infondatezza - il richiamo alle argomentazioni esposte in relazione alle posizioni degli altri ricorrenti. Sostiene poi la specifica illegittimità della dichiarazione di colpevolezza del Riina, adducendo che le propalazioni valorizzate a sostegno delle accuse non hanno, invece, trovato il necessario supporto di elementi individualizzanti, anche di natura oggettiva e di adeguata precisazione cronologica, in sostanza riducendosi ai riferimenti del Brusca e del Cancemi sulla loro partecipazione ad una riunione di deliberazione della eliminazione del dott. Falcone.

Ma la censura denota, a parte i profili di genericità e di prospettazione rivalutativa di risultanze probatorie in punto di fatto, la complessiva infondatezza. In particolare, la sentenza impugnata è immune dal vizio denunziato, essendosi già premesso che il procedimento argomentativo della colpevolezza del Riina si è articolato sulla esauriente disamina (non illogica) delle dichiarazioni collaborative, approfonditamente vagliate secondo i corretti criteri applicabili, desumibili dalla disciplina

normativa e dall'elaborazione giurisprudenziale.

Consegue il rigetto del ricorso.

28 - SPERA BENEDETTO.

E' stata confermata la condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo, a titolo di concorso morale quale mandante della strage, siccome ritenuto capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, alla stregua delle risultanze di molteplici dichiarazioni collaborative (il Brusca ed il Cancemi, in particolare, lo indicano presente in riunioni della Commissione tenutesi nel 1991 e nel 1992 in occasione di omicidi commessi in danno di affiliati mafiosi).

A confutazione delle doglianze dell'impugnazione si è considerato, infatti, che:

- la parziale inattendibilità del Cancemi non inficia la sostanza valida della chiamata in correità dello Spera, portatore di interesse personale indiretto alla eliminazione del dott. Falcone (in riferimento alla finalità preventiva di escludere l'assunzione della carica di Procuratore Nazionale Antimafia); - all'epoca della strage l'imputato era libero; - l'assunzione della titolarità del mandamento, dopo gli omicidi mafiosi di Pietro Orullo e del fratello dello


Spera, è confermata dal riferimento del Brusca sulla presenza dell'imputato alla riunione svoltasi, a fine del 1992, con la partecipazione del Riina.

Il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata è inficiata, innanzi tutto, da violazione della disciplina di cui agli artt. 110 c.p. e 192 C.P.P., sia in quanto ipotizza l'assunzione della titolarità del mandamento sulla base di mere illazioni, sia in quanto prefigura la vigenza automatica della regola della collegialità indefettibile delle deliberazioni di "omicidi eccellenti" in capo ai componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra.

E, col secondo motivo, adduce che ne sono anche derivate apprezzabili carenze motivazionali del procedimento argomentativo del rilevante concorso morale in termini di ritenuto "rafforzamento del proposito criminoso", tanto più dovendosi considerare che il Brusca ha negato di aver percepito la consapevolezza della prevista esecuzione della strage di Capaci da parte dell'imputato, che non faceva parte del "direttorio" ristretto di Cosa Nostra (a sostegno della censura rileva poi, secondo il ricorrente, che non sono stati acquisiti

elementi probatori di effettiva comunicazione informativa ricevuta e che l'eventuale conoscenza delle linee generali della strategia stragista non può comportare effetti di consapevolezza - rilevante ex art. 110 C.P. - della deliberazione di eliminazione del dott. Falcone e di conoscenza delle previste modalità esecutive, essendosi pure prospettata, nella discussione dibattimentale, l'allegazione difensiva di intervenuta assoluzione, in sede di merito, per la strage di Via D'Amelio).

Le censure, sostanzialmente convergenti, risultano fondate, evidenziandosi che la posizione processuale dello Spera è rimasta accreditata, nei termini del ritenuto concorso morale nei reati contestati, in conseguenza del riconoscimento della qualità di capo-mandamento, ipotizzata peraltro come risalente ad epoca precedente all'esecuzione della strage nonostante il riferimento collaborativo della data successiva per la riunione che ne avrebbe rappresentato l'investitura e la mancanza di rilevanti riscontri di esercizio precedente (di ciò, peraltro, ha fatto specifica valutazione anche il P.G., nella discussione dibattimentale, a sostegno della sua richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata,



evidentemente così avvalorando la concreta situazione di incertezza sull'effettività del ruolo).

Postulatasi, d'altra parte, come positiva la verifica di sussistenza di tali riscontri, per lo Spera resterebbe il rilievo della violazione della disciplina in materia di responsabilità per concorso morale e delle regole valutative della prova, in quanto l'affermazione di colpevolezza resterebbe fondata sul solo indizio costituito dalla detta qualità di capo-mandamento, insufficiente (in mancanza di rilevanti elementi ulteriori, confermativi della consapevolezza e della condivisione deliberativo - informativa del disegno criminoso) secondo il principio di ordine generale già accreditato in corrispondenza del criterio probatorio enunciato nella sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione.

E, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, rinviandosi al giudice designato ex art. 623 C.P.P. di procedere al nuovo esame della posizione dello Spera, uniformandosi, in libera valutazione di risultanze processuali e di conclusioni conseguenti, al principio predetto per il duplice profilo attinente alla individuazione




del ruolo mafioso effettivo rivestito dall'imputato ed alla enucleazione degli elementi probatori rilevanti per l'affermazione (o per l'esclusione) della colpevolezza a titolo di concorso morale nei reati contestati.

29 - TROIA ANTONINO.

All'imputato (ritenuto, secondo le risultanze delle dichiarazioni collaborative, "uomo d'onore" - "sottocapo" - della famiglia di Capaci del mandamento di San Lorenzo, direttamente collegato al Biondino) è stata confermata la condanna alla pena di ergastolo in considerazione della emersa personale partecipazione alle fasi di preparazione e di esecuzione della strage (le stesse risultanze hanno evidenziato, come ribadito a confutazione delle doglianze esposte con l'atto di appello, che, il Troia, originario dei luoghi, fornì non soltanto il rilevante apporto delle sue conoscenze logistiche e della disponibilità di un casolare, ma svolse, col Battaglia, attività di custodia dei congegni e dei bidoncini contenenti l'esplosivo prima del caricamento del cunicolo, risultando poi presente in occasione dell'effettuazione delle prove di velocità).

Il ricorso del difensore (avv. Reina) premette il



A. R. e

riconoscimento della fornita disponibilità del casolare di Capaci (ai fini del travaso del materiale esplosivo) e dell'inserimento nella indicata famiglia mafiosa. Ma esclude che le dichiarazioni collaborative considerate possano fondare la pronunzia di colpevolezza del Troia, risultando inficiate da rilevanti contraddizioni sulle modalità del caricamento del cunicolo e della sequenza di bidoncini che vi furono collocati (al riguardo si denuncia che è mancato il necessario accertamento tecnico).

Ma la censura, di evidente connotazione fattuale, è pure destituita di fondamento, siccome intesa a valorizzare marginali ed irrilevanti discrasie delle dichiarazioni predette, peraltro giustificate con incensurabile disamina e valutazione esplicitate nella sentenza impugnata.

Col distinto ricorso personale il Troia denuncia, innanzi tutto, che sussiste violazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., correlata sempre alla valutazione probatoria delle chiamate in correità, per quanto le contraddizioni dei dichiaranti (seppure attinenti ad aspetti essenziali delle modalità ricostruttive delle fasi di preparazione e di esecuzione dell'attentato) e

l'inattendibilità indotta dai rapporti di frequentazione intercorsi tra gli stessi dichiaranti siano state giustificate con l'apodittica affermazione che si tratta di situazioni che "non incidono affatto sulla ricostruzione degli eventi", non essendosi peraltro considerati gli elementi negativi costituiti dall'elevata inaffidabilità dei collaboratori (a ragione dei loro interessi "premiali") e dalla mancanza di riscontri oggettivi di convalida della attribuita qualità di "sottocapo" della famiglia di Capaci.



La censura risulta complessivamente destituita di fondamento, essendo sufficiente ribadire al riguardo che invece, come si è premesso in via generale, le dichiarazioni collaborative sono state sempre valutate correttamente secondo i principi applicabili della convergenza del molteplice, della chiamata incrociata e della frazionabilità (per tale ultimo aspetto, in particolare, l'irrilevanza delle discrasie denunciate dal Troia - e, quindi, la complessiva attendibilità probatoria delle dichiarazioni acquisite - si conferma dalla sostanziale mancanza di contestazione sull'effettività degli apporti personali costituiti

dalla fornita disponibilità del casolare e dalla
- non negata - presenza nell'espletamento di
attività preparatorie ed esecutive essenziali, che
realizzano poi il nucleo sostanziale del contestato
concorso materiale nei reati connessi alla strage
di Capaci e che, evidentemente, denotano la piena
efficienza funzionale e causale nell'esecuzione del
disegno criminoso).

Con secondo motivo l'imputato denuncia violazione
(e connesse carenze motivazionali) della disciplina
di cui agli artt. 62 bis e 133 C.P.P., essendosi
fatto luogo ad applicazione di pena eccessiva in
conseguenza di omessa considerazione
dell'incertezza del ruolo operativo effettivamente
espletato e, comunque, della sua consistenza
marginale.

Si tratta, come è evidente, di inammissibile
generica censura, esposta in punto di fatto a
contestare, nel merito, l'entità del concreto
regime sanzionatorio applicato, determinato invece
con incensurabile e puntuale valutazione dei
parametri desumibili dalla disciplina legale per
gravità oggettiva e soggettiva dei fatti contestati
e ritenuti.

L'infondatezza dei primi due motivi esaminati

lascia prevalere la pronuncia di rigetto del gravame.

30 - AGATE MARIANO.

L'imputato - considerato come rappresentante della Provincia di Trapani nella Commissione regionale - era stato assolto, per gli effetti di cui all'art. 530/2 C.P.P., all'esito del giudizio di primo grado. Ma l'adita Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., ne ha pronunziato la condanna alla pena dell'ergastolo con affermazione della responsabilità, a titolo di concorso morale (quale mandante) nei reati connessi alla strage di Capaci. Ha considerato, infatti, che le molteplici attendibili chiamate in correità, evidentemente convergenti, hanno evidenziato riscontri dell'intervento dell'Agate a favorire l'espletamento della "missione romana" (il Sinacori, in particolare, ha riferito di essere stato direttamente contattato dall'imputato, che gli consegnò anche le chiavi della sua casa di Roma), oltre che della partecipazione alla riunione di Enna (in epoca nella quale già si erano ridotte le prospettive di esito favorevole del "maxiprocesso" in Cassazione) e della dimostrata conoscenza del generale progetto criminoso

alimentato dal Riina. Ed ha aggiunto che riscontri decisivi sono stati acquisiti a conferma del ruolo rivestito di gestore di fatto della provincia indicata (con particolare riferimento al periodo di libertà tra il 17 aprile 1991 ed il 1° febbraio 1992), della quale era contitolare formale l'anziano Francesco Messina Denaro. Mentre ha precisato l'irrilevanza della visita carceraria effettuata all'Agate dalla moglie e dalla figlia, nel giorno dell'attentato, siccome non dimostrativa dell'addotta inconsapevolezza delle previste modalità della strage, ma - dati gli orari di effettuazione - al più indicativa di una "mistificante manovra di coincidenza causale".

Sono stati proposti distinti ricorsi (il primo a firma dell'avv. Alfredo Gaito, il secondo sottoscritto direttamente dall'imputato, oltre che dall'avv. Antonio Impellizzeri), dei quali vengono esaminate preliminarmente le questioni, che si ritengono destituite di fondamento.

Così l'avv. Gaito propone questioni di ordine generale, in relazione alla disciplina di cui all'art. 192 C.P.P. ed all'art. 64, comma 3° bis C.P.P., analoghe a quelle sollevate per la posizione di Carlo Greco, già disattese. Vale, per




ciò, il richiamo alle argomentazioni esposte in relazione a tale posizione per confermare che si tratta di doglianze infondate, aggiungendosi che lo stesso difensore ha riconosciuto, nella memoria difensiva depositata, come dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 254/1992 e 255/1992 si desuma, per la addotta violazione dell'art. 64 citato, una "spinta" interpretativa sostanziale a favore del principio di conservazione della prova, di contrario rilievo rispetto a quello ipotizzato con la censura sostenuta (e ciò rende immediata ragione della manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale esposta - anche per la posizione del Greco - solo in via incidentale e generica, non suscettibile per ciò di specifiche disamina e statuizione).


In riferimento alla posizione processuale dell'Agate lo stesso difensore propone articolata e diffusa prospettazione del fondamento dell'erronea applicazione dell'art. 192 C.P.P. e dell'art. 110 C.P., evidenziando, in passaggi progressivi, che:

- le risultanze delle dichiarazioni collaborative consentono di identificare, come certi compartecipi della riunione di Enna, soltanto il Riina ed il Santapaola, riconoscendosi

nella sentenza impugnata che l'oggetto deliberativo non riguardava l'esecuzione dell'attentato in danno del dott. Falcone (al riguardo "essendo sufficiente al Riina anche una consultazione", secondo l'enunciazione postulata in evidente disapplicazione dei principi in materia di concorso morale); - per la riunione del 1° febbraio 1992 (ricostruita attraverso il "recupero" delle dichiarazioni di Leonardo Messina) rileva - per connessa impossibilità di partecipazione - che l'Agate era stato arrestato poco dopo la mezzanotte del 31 gennaio 1992; - la dimostrazione del coinvolgimento concorsuale dei rappresentanti provinciali è risultata fondata sostanzialmente sul solo valorizzato riscontro del contributo materiale del "catanese Rampulla"; - la stessa attribuzione della qualità di "gestore di fatto" della provincia trapanese denota il mero rilievo congetturale; - né rileva il ritenuto sostegno della "missione romana", rivelato dal Sinacori, essendo incerta la finalità all'epoca perseguita, dal momento che lo stesso Riina provvide a richiamare in Sicilia gli affiliati che ne erano stati incaricati (né essendo riferibili ad ipotesi di rilevante concorso morale nella strage successivamente programmata i



riscontri della fornita disponibilità del Sinacori e dell'offerta utilizzazione dell'appartamento di Roma); - d'altra parte, la frase percepita dal Drago ("satò Paluzzo", così denominato, secondo la valutazione della sentenza impugnata, il dott. Borsellino), pronunciata dall'Agate nel carcere di Palermo nel momento dell'esplosione dell'ordigno che provocò appunto la strage di via D'Amelio, non denota la conoscenza preventiva delle modalità della sua esecuzione (né può essere, tanto meno, estesa a significare la stessa conoscenza per le modalità di esecuzione del progetto di eliminazione del dott. Falcone, essendo peraltro incontestabile la valenza dell'alibi logico fornito in ordine alla contestuale visita dei familiari ^[dell'Agate] nel carcere di Palermo, effettuata proprio il giorno della strage). Lo stesso difensore ha ribadito, nella discussione dibattimentale, tale articolata prospettazione dell'addotta illegittimità dell'affermazione di colpevolezza, aggiungendo che: neppure è stata individuata la sussistenza di un valido movente specifico (tale non essendo la condivisione del disegno criminoso a ragione dell'esito sfavorevole del "maxiprocesso"); l'interesse per la "missione romana" (organizzata



per l'individuazione di obiettivi di diversa natura) al più rileva per la dimostrazione di sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis C.P.; il richiamo alla frase "satò Paluzzo" è ormai inconferente a seguito della assoluzione dell'Agate, in sede di merito, per i reati connessi alla strage di Via D'Amelio, alla cui conoscenza era propriamente riferibile.


E, tuttavia, la complessiva censura risulta infondata. In conformità della premessa di ordine generale sull'ambito di condivisa applicazione dei principi desumibili dalla sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, rileva preliminarmente che il ruolo di rappresentanza della Provincia di Trapani, seppure ritenuto in termini di gestione di fatto, è stato correttamente configurato sulla base di molteplici convergenti chiamate in correità, esaminate esaurientemente e considerate correttamente secondo i noti principi di valutazione probatoria, più volte richiamati; per modo che le contestazioni difensive del ricorrente al riguardo non comportano risultati di adeguata confutazione della loro portata e di negazione di esistenza della Commissione regionale, della quale si sono già ricostruite la consistenza

strutturale, la competenza deliberativa e la riferibilità collegiale delle decisioni assunte ai suoi componenti, seppure col rispetto delle regole della nuova prassi di peculiare segretezza. Sicchè la comprovata titolarità gestionale della provincia trapanese integra, a carico dell'Agate, un consistente indizio di colpevolezza in ordine al contestato profilo di responsabilità a titolo di concorso morale per connessa rilevante posizione di mandante della strage. Nella situazione specifica dell'imputato il circuito indiziario resta poi saldato e definito, in termini di piena rilevanza probatoria, dai riscontri acquisiti, sempre attraverso dichiarazioni collaborative correttamente valutate, sull'evidente protagonismo della provincia rappresentata nell'espletamento della "missione romana" (concretamente emergente dalle stesse ammissioni difensive), riguardante una iniziativa non soltanto propedeutica, ma chiaramente finalizzata all'attuazione di un ampio progetto stragistico, oltre che sulla partecipazione alla riunione indicata dal Sinacori come effettuata a Castelvetrano. E, d'altra parte, la compenetrazione informativa sulle previste modalità dell'esecuzione dell'eliminazione del



dott. Falcone, concordemente riferita ad un risalente obiettivo esistenziale di Cosa Nostra, trova significativo riscontro nella immediata reazione verbale ("satò Paluzzo") all'esplosione percepita in occasione della strage di via D'Amelio: laddove prende logico rilievo la consapevolezza dell'imputato delle modalità esecutive della eliminazione prevista dei magistrati istituzionalmente impegnati - il Borsellino e, in precedenza, il Falcone - a contrastare, con risultati di peculiare efficacia, le iniziative ed i programmi criminosi di Cosa Nostra (si intende che, in tal modo, l'imputato dimostrava di aver avuto cognizione e, quindi, di aver condiviso le stesse modalità stragistiche dell'esecuzione dell'attentato, non rilevando - data la diversità delle situazioni processuali - se e per quale ragione lo stesso elemento indiziario sia stato svalutato nelle decisioni assunte, in sede di merito, per i reati connessi all'eliminazione del dott. Borsellino).

Il procedimento argomentativo della sentenza impugnata risulta ^{così} immune dai vizi denunciati, per quanto dallo stesso circuito probatorio valorizzato - non fondato


A vertical line is drawn on the right side of the page. Below it, there is a handwritten signature that appears to be 'A. B. 1'.

esclusivamente, come detto, sul rilievo "di per sé" della titolarità gestionale della provincia di Trapani - si desuma individuata anche la sussistenza del valido movente soggettivo di pervenire, *nell'ambito della* Commissione regionale, a garantire la preordinazione dei "delitti eccellenti" alla realizzazione di interessi comuni e preminenti del contesto associativo generale: è, pertanto, coerente e legittima la ritenuta sussistenza degli estremi del contestato concorso morale dell'Agate.

E, per le stesse ragioni, risultano destituite di fondamento le analoghe doglianze proposte con l'altro ricorso in esame, in ordine a violazione (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui agli artt. 110-416 bis - 422 c.p. e 192-546 lett. a) C.P.P., nei vari profili adottati. Così:

- 1) ben vero essendo che la nuova prassi di segretezza e compartimentazione frazionata delle riunioni collegiali, introdotta per impulso organizzativo del Riina, ha modificato la modalità attuativa della regola della collegialità deliberativa dei "delitti eccellenti" fino a configurare una situazione decisionale egemone dello stesso Riina e del gruppo di stretta


osservanza corleonese, rileva che tuttavia l'opzione della collegialità era stata preservata e valeva ad integrare i presupposti del concorso morale nei reati associativi, se corroborata da riscontri di realizzate consultazione e informazione dei titolari dei mandamenti e delle provincie assenti o detenuti, anche attraverso conferme indirette di contributi operativi, ovvero di concreta adesione alle iniziative criminose programmate nei rilevanti termini di rafforzamento del correlativo disegno; 2) conseguentemente non rileva il mancato accertamento di contributi esecutivi effettivi da parte di affiliati della provincia di Trapani, essendo già rilevanti i valorizzati riscontri del protagonismo e della conoscenza delle modalità stragistiche dimostrate dall'Agate, che rendono irrilevante ed ininfluente la dedotta contraddizione "di fondo" delle dichiarazioni collaborative di lasciare insoluta la questione che, "mentre ad Enna, già il 1° febbraio, la Commissione regionale decide di uccidere il giudice Falcone, in casa Guddo, a metà febbraio, Riina ed il suo direttorio devono ancora porre le basi ideologiche della nuova strategia stragista"; 3) le altre questioni di merito trovano puntuale e



coerente soluzione nel ragionamento motivazionale della sentenza impugnata (così: è rimasto definito il ruolo preminente svolto dall'Agate nell'ambito della provincia trapanese; il Sinacori ha puntualmente ricostruito l'ambito deliberativo della riunione di Castelvetro, tenutasi in ottobre-novembre 1991, alla quale ha partecipato l'imputato, così contribuendo a rafforzare, anche col conseguente apporto concreto alla "missione romana", la determinazione volitiva del complessivo programma criminoso; la frase "Satò Paluzzo" denota piena consapevolezza di previste modalità esecutive di reati con effetti stragistici; è ben chiara l'oggettiva inconsistenza della inconsapevolezza ricollegata ad addotta casualità della coincidenza della visita dei familiari); 4) in tal modo non risultano violati i principi che disciplinano la materia dell'associazione criminosa e del concorso di persone nel reato; 5) la prova della ricevuta informazione dell'Agate, nonostante lo stato di detenzione, risulta realizzata "ex se" dai considerati elementi probatori confermativi; 6) le dichiarazioni collaborative sono state valutate, secondo i criteri premessi, in corretta applicazione delle regole processuali relative; 7)



è destituita di fondamento (oltre che caratterizzata da sostanziale connotazione fattuale) la dedotta violazione dell'art. 62 bis C.P., essendo stato il regime sanzionatorio incensurabilmente commisurato alle emergenze di oggettiva e soggettiva gravità dei reati, che hanno comportato legittimi effetti di esclusione delle invocate circostanze attenuanti. E, pertanto, anche le ulteriori censure restano disattese in quanto infondate (né a diversa valutazione si perviene dalla considerazione delle questioni articolate nella discussione difensiva dibattimentale, con particolare riferimento alla prospettazione della "variabilità" degli obiettivi della strategia stragista, ancora persistente al momento della riunione di Castelvetrano e della "missione romana": è argomento, infatti, che serve anche a fondare la diversa prospettazione di una effettiva ed assoluta adesione alla strategia criminosa da parte dell'imputato, che tale variabilità era stato in grado di valutare e, con la disponibilità operativa fornita, rendeva anche evidente il suo adeguamento alle "variabili" che si potessero determinare, tanto più essendosi poi evidenziati i riscontri probatori del concorso morale nei reati

A vertical line with a hook at the bottom, and a handwritten signature below it.

connessi alla strage di Capaci).

E', invece, fondato il motivo relativo a violazione della disciplina di cui all'art. 116 C.P. e ad omessa motivazione in ordine alla proposta questione, convalidato con argomentazione di collegamento della iniziale adesione al progetto di eliminazione del dott. Falcone, essendo mancata la dimostrazione probatoria che sin dalla riunione di Castelvetro ne fosse postulata la realizzazione con le modalità della strage poi attuata. Rileva, infatti, che al riguardo la sentenza impugnata ha ommesso la disamina e la deliberazione della questione, che neppure possono ritenersi implicitamente assorbite nel procedimento motivazionale esplicitato e già riportato.

Conseguentemente restano disattesi tutti gli altri motivi (in relazione ai quali il gravame dell'Agate va rigettato), ma la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione di applicabilità della previsione di cui all'art. 116 C.P., in relazione alla quale il giudice del disposto rinvio dovrà procedere all'esame ommesso della Corte di merito, con esercizio di ogni facoltà e della libera valutazione correlative, per ogni conseguente effetto anche ai fini di



determinazione del regime sanzionatorio.

31 - MADONIA GIUSEPPE.

All'imputato è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo per il ritenuto concorso morale nei reati contestati in conseguenza della ritenuta titolarità della rappresentanza della provincia di Caltanissetta e, quindi, della sua posizione di mandante (all'esito del giudizio di primo grado erano stati avvalorati i riferimenti accusatori desumibili dalle dichiarazioni collaborative, essendosi tenuto conto che i riscontri dei tabulati telefonici relativi all'utenza cellulare utilizzata dal Madonia ne avevano evidenziato la presenza in territorio siciliano in periodi coincidenti con la deliberazione della strage e con l'espletamento di importanti iniziative preparatorie ed esecutive). A confutazione delle doglianze dell'impugnazione si è considerato, infatti, che: - sono poi risultate le rilevanti precisazioni collaborative fornite dal Brusca e da Angelo Siino; - è pienamente attendibile il riferimento di Leonardo Messina sulla partecipazione del Madonia alla riunione del 1° febbraio 1992; - convergenti dichiarazioni collaborative individuano sia la rilevante posizione di vertice nella provincia di Caltanissetta dopo l'omicidio mafioso di Giuseppe

Di Cristina, sia il concreto espletamento della relativa rappresentanza e della frequente presenza in territorio siciliano, nonostante la latitanza vissuta nelle province di Vicenza e di Massa; - è risultata dimostrata la diretta disponibilità dell'utenza cellulare, i cui tabulati sono stati acquisiti con provvedimento legittimamente motivato; - sono rimasti evidenziati i concreti interessi dell'imputato nella gestione illecita degli appalti; - gli estremi rilevanti del concorso morale si ricollegano ai riscontri di connesso contributo rafforzativo delle determinazioni criminose del Riina.

Il ricorso propone anche questioni che risultano destituite di fondamento, in riferimento a: - mancata assunzione di prove decisive in relazione ad escussioni testimoniali richieste ai sensi dell'art. 195 c.p.p. (ma la sentenza impugnata rende ineccepibile ragione della negata applicazione della disciplina invocata anche in riferimento ad incensurabile discrezionale valutazione - congruamente motivata - dell'inutilità decisionale degli ulteriori incombenti istruttori); - violazione della disciplina di cui all'art. 266 C.P.P. (e connesse carenze motivazionali), risultando conformata la



corrispondente valutazione negativa della Corte di merito ai principi desumibili da Cass. Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 16, Tammaro, e Sez. Un., 13 luglio 1998 n. 21, Gallieri, attraverso la riscontrata sussistenza di un supporto motivazionale adeguato (per quanto conciso) a giustificazione del provvedimento in riferimento alla prevalente ragione di interesse pubblico di perseguire i gravi reati ipotizzati.

E propone questioni (violazione della disciplina di cui all'art. 116 C.P. e carenze motivazionali del diniego delle circostanze attenuanti generiche), assorbite dalla valutazione di fondatezza, che verrà esplicitata per gli altri motivi di gravame.

Sono, infatti, fondati i motivi che prospettano violazioni (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P. ed all'art. 110 C.P. (con particolare riferimento alla commissione dei reati-satellite). Si sostiene, in particolare, che: - è già mancata la prova della effettiva titolarità rappresentativa della provincia nissena, contraddetta oggettivamente dal perdurante stato di latitanza "continentale" e logicamente dal riscontro dell'egemonia assunta dal gruppo palermitano facente capo al Riina, ma avvalorata da apodittica affermazione di


A handwritten signature, possibly 'Al. P.', is written in the bottom right corner of the page. A long, thin vertical line is drawn above the signature, extending upwards from the top of the signature area.

partecipazione alla riunione del 1° febbraio 1992;
- ed è mancata la prova della ricevuta informazione, tanto più necessaria nell'accreditato regime di riunioni compartimentate e sostanzialmente "segretate"; - sono state avvalorate dichiarazioni collaborative, invece concretamente inattendibili negli oscuri riferimenti alle ingerenze di "mandanti occulti", seppure individuati; - si è accreditato l'illegittimo automatismo probatorio della responsabilità penale sull'assunto che "la posizione apicale di un soggetto all'interno di una cosca possa costituire, di per sè, valido elemento di riscontro per addebitare al medesimo, sotto il profilo del concorso morale, la responsabilità per qualsiasi delitto inquadrabile nell'attività criminosa del gruppo"; - sono rimasti disapplicati i principi giurisprudenziali che richiedono molteplicità convergente degli indizi, indebitamente postulati come applicati. E, con la memoria difensiva depositata, si è fornito il supporto argomentativo ulteriore connesso alla pronuncia assolutoria intervenuta in sede di merito per i fatti relativi alla strage di Via D'Amelio ed emessa in evidente applicazione del principio desumibile della sentenza "Lima" n. 793/2001 di




questa Sezione ("la verifica probatoria... dovrà estendersi al rigoroso accertamento del fatto storico della sottoposizione concreta, e non solo presuntiva e virtuale, in via preventiva del piano deliberativo omicidiario ai componenti la Commissione, avvenuta con correlativa assunzione di responsabilità personale da parte di ciascuno di essi, attraverso la delibera e l'espressione del consenso confluite nella volontà collegiale"); mentre specifici approfondimenti sono stati evidenziati dalla discussione difensiva dibattimentale sulla contraddizione della argomentata egemonia decisionale del Riina e, ciò nonostante, della confermata necessità del consenso collegiale dei componenti dei vertici associativi, sulla mancata partecipazione di affiliati della provincia nissena alle attività materiali di preparazione e di esecuzione della strage, sulla irrilevanza causale del mancato dissenso, sulla mancata indicazione degli elementi e delle modalità del ritenuto rafforzamento del proposito criminoso del Riina.

Considerandosi al riguardo che le dichiarazioni collaborative, come correttamente valutate e vagliate, confermano la dimostrazione probatoria del rappresentativo ruolo assunto dal Madonia nella



Commissione regionale, è ben evidente che il rilevante indizio a sostegno delle accuse che se ne desume è rimasto avulso dai necessari riscontri di effettiva consapevolezza della strage conseguita per via informativo-consultiva, che possano costituire la dimostrazione probatoria dell'ipotizzato concorso morale in termini di significativo rafforzamento del disegno criminoso. E ciò perché le dichiarazioni del Messina sulla partecipazione del Madonia alla riunione del 1° febbraio 1992 restano generiche ed isolate, mentre i riferimenti all'utilizzazione dell'utenza cellulare in territorio siciliano, nei tempi accertati, non perdono la loro valenza neutra rispetto alla dimostrazione probatoria indiretta della responsabilità (non risultano correlati, in particolare, a contatti con utenze telefoniche utilizzate dalle persone coinvolte nella deliberazione e nell'esecuzione materiale della strage).

Per modo che, per le ragioni già diffusamente ribadite per le posizioni analoghe di altri ricorrenti, la sentenza impugnata resta annullata, essendo riservato al giudice del disposto rinvio di procedere al nuovo esame, secondo i principi ed i criteri pure già ribaditi, al fine di individuare


A vertical, elongated handwritten scribble or signature on the right side of the page, consisting of a single continuous line that loops and extends downwards.

(o di escludere), dalla verifica delle risultanze processuali, gli elementi, di rilievo diretto o indiretto, dimostrativi del contestato concorso morale del Madonia.



32 - SANTAPAOLA BENEDETTO

La condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo è stata confermata a titolo di responsabilità per concorso morale, in conseguenza del riconosciuto ruolo di rappresentante della provincia di Catania nella Commissione regionale e, quindi, della posizione di mandante della strage e dei reati connessi. All'esito del giudizio di primo grado si era, infatti, considerato che il ruolo rappresentativo del Santapaola era stato puntualmente ricostruito e che ne era rimasto consolidato il rilevante movente criminoso a causa del pregiudizio comportato dalla condanna patita con la definizione del "maxiprocesso".

A confutazione delle doglianze dell'impugnazione si è rilevato, in particolare, che: - alla stregua di corretta valutazione degli elementi probatori e sulla base della verifica degli elementi di riscontro forniti da Leonardo Messina è risultata attendibile l'indicazione, fornita da quest'ultimo, della partecipazione del Santapaola alla riunione di Enna, tenutasi il 1° febbraio 1992; - i




riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi sull'esistenza e sulla competenza della Commissione regionale comportano svalutazione dell'assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina; - l'esito negativo del "maxiprocesso" individua la sussistenza di un valido ed effettivo movente personale; - le contrastanti dichiarazioni collaborative attengono ad aspetti marginali della ricostruzione operata, che non risulta inficiata nella sua sostanziale attendibilità; - l'elemento essenziale confermativo di consenso responsabile si desume dalla partecipazione materiale del Rampulla (attendibilmente riconosciuto, in molteplici e convergenti dichiarazioni collaborative, come affiliato alle famiglie catanesi e particolarmente legato al Santapaola, così svalutandosi anche logicamente la prospettazione di diretto contatto assunto dal Brusca e di conseguente inconsapevolezza del Santapaola del rilevante ruolo esecutivo espletato proprio dal Rampulla); - la percepita "contrarietà" dell'imputato per il disegno stragistico (compatibile con le riconosciute connotazioni caratteriali "attendiste" del suo temperamento) non rilevano ovviamente ad escludere la rilevanza del persistente sostanziale

e consapevole consenso e, quindi, i presupposti del ritenuto concorso morale.

Con ricorso, direttamente sottoscritto dall'imputato e dall'avv. Antonio Impellizzeri, si propongono, in relazione a prospettata violazione (ed a connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui agli artt. 110- 416 bis e 422 C.P., 192-546, lett. c) C.P.P., doglianze in ordine a profili e questioni analoghi a quelli già disattesi per la posizione di Mariano Agate in materia di erronea applicazione dei criteri valutativi delle chiamate in correità, di indebita valorizzazione della emersione della Commissione regionale e della sua competenza deliberativa, di mancato rilievo dell'assorbente ruolo decisionale assunto dal Riina (confermato dalla nuova prassi delle riunioni ristrette, compartimentate e segretate), di inesistente coinvolgimento deliberativo della Commissione regionale nella strage di Capaci, di violazione dei principi di disciplina sulla associazione criminosa, sul concorso di persone nel reato, sul consenso penalmente rilevante (emergente dalla contraddittoria configurazione della supremazia decisionale del Riina e, ciò nonostante, della ipotizzabilità di contributi partecipativi



causalmente efficienti, ovvero di manifestazioni di opposizioni dissenzienti), di violazioni della disciplina di cui all'art. 116 C.P., e degli artt. 111 Cost. e 64 C.P.P. ed all'art. 62 bis C.P. Ed è così sufficiente il richiamo confermativo delle relative argomentazioni per ribadire l'infondatezza (o l'inammissibilità) delle stesse questioni sollevate ora per la posizione del Santapaola, con la precisazione che è invece destituito di fondamento anche il motivo prospettato di violazione dell'art. 116 C.P. a ragione del rilevante ruolo partecipativo che sarà riconosciuto allo stesso Santapaola e della consapevolezza piena delle modalità stragistiche del previsto disegno di eliminazione del dott. Falcone.



Per la specifica posizione dell'imputato, si sostiene che la colpevolezza è stata illegittimamente affermata in considerazione di contraddittorie dichiarazioni collaborative (anche per riferimento ad improbabili finalità e moventi di tipo politico), di riscontri della contrarietà manifestata per il progetto stragista, di impossibilità di riferire alla Commissione regionale la deliberazione del progetto di eliminare il dott. Falcone, di incertezza della collocazione del Rampulla nel contesto associativo





della famiglia mafiosa di Catania, di diretta iniziativa del Brusca per l'intervento del predetto "artificiere", di mancata prova del ritenuto ruolo rappresentativo del Santapaola. Ma, nei vari profili adottati, la censura denota, a parte la postulata rivalutazione di merito delle risultante probatorie già coerentemente ed esaurientemente esaminate, la complessiva infondatezza. Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata Commissione regionale, della sua competenza deliberativa e del ruolo rappresentativo esercitato dal Santapaola. La consistenza indiziaria di tale quadro già non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina, posto che l'istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di preservare la regola della collegialità deliberativa rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese; né è inficiata dalla scelta tattica attendista del Santapaola, che, non portata alla conseguenza estrema della dissociazione per la strage di

A vertical line is drawn on the right side of the page, extending from the middle to the bottom. Below it, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. R. 1'.

Capaci, finisce per avvalorare logicamente una forma di adesione al progetto stragistico tanto più cosciente e razionale da parte del componente della Commissione, che ne aveva prospettato connotati di inopportunità. Ma il definitivo raccordo degli elementi indiziari della colpevolezza, già apprezzabili nei congrui riferimenti collaborativi di partecipazione del Santapaola alla riunione del 1° febbraio 1992, si rinviene nel riscontro della partecipazione del Rampulla alle fasi di preparazione e di esecuzione della strage con qualificati compiti di "artificiere" (e si tratta di partecipazione che, da un lato, rende ragione probatoria oggettiva e logica della piena adesione dell'imputato, non potendo non essere richiesta e conseguita - secondo massima di esperienza mafiosa indefettibile - senza specifico consenso del referente capo della famiglia mafiosa di appartenenza; e, dall'altro, dimostra la consapevolezza che l'eliminazione progettata del dott. Falcone sarebbe stata eseguita con utilizzazione di materiali esplosivi e con prevedibili effetti stragistici, sicchè era stata appunto richiesta la collaborazione di persona esperta e qualificata).

Risultano parimenti destituiti di fondamento i motivi aggiunti predisposti dall'avv. Roberto Afeltra, con i quali si è ribadita l'illegittima configurazione a carico del Santapaola dei presupposti del ritenuto concorso morale nella commissione dei reati contestati, essendosi invocati al riguardo i precedenti giurisprudenziali costituiti dalla sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione e, più specificamente, della sentenza assolutoria adottata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta nel processo "Borsellino ter", per quanto lo stesso mero indizio costituito dalla appartenenza alla Commissione regionale sia risultato contraddetto dalla mancata dimostrazione probatoria sia di esistenza dell'organo di vertice, sia della partecipazione del Santapaola (neppure legittimato) alla riunione indicata, oltre che dal semplice rilievo assiomatico della consapevolezza indotta dalla partecipazione alla strage dell'affiliato Rampulla (autonomamente contattato e convocato dal Brusca) e dall'esclusione del movente ipotizzato a seguito dell'assoluzione definitiva dall'omicidio del gen. Dalla Chiesa e delle precisazioni collaborative di estraneità alla "strage della circonvallazione". Né i motivi prendono consistenza




di fondatezza a ragione degli accurati approfondimenti della discussione difensiva dibattimentale (si è evidenziato, tra l'altro, che il Santapaola non è stato indagato per gli episodi della strategia stragista costituiti dagli omicidi di Ignazio Salvo e dell'on. Lima e dagli altri attentati successivi e che l'autonomia della iniziativa di coinvolgimento del Rampulla, non riferibile così al Santapaola, risulta direttamente confermata dal Brusca). Si tratta, in particolare di censure già sostanzialmente valutate (almeno in via implicita) per i profili della loro complessiva infondatezza, posto che gli estremi del rilevante concorso morale sono risultati puntualmente evidenziati nei riportati riscontri probatori delle attendibili dichiarazioni collaborative e del rilievo fondamentale del ruolo partecipativo espletato dal Rampulla, coerentemente ed incensurabilmente collocato nella sua posizione di affiliato alla famiglia mafiosa catanese, collegato e vicino al Santapaola. Non può rilevare, per ciò, che non siano emersi riscontri di coinvolgimento dell'imputato nelle vicende processuali di altri episodi della articolata strategia stragista, trattandosi ora di verificare soltanto la consistenza degli elementi probatori confermativi




della responsabilità a titolo di concorso morale nei reati connessi alla strage di Capaci; né rileva in contrario che il Brusca abbia potuto contattare il Rampulla indipendentemente da comunicazione informativa esplicita nei confronti del Santapaola, posto che, nella vigenza della prefigurata regola fondamentale dell'esistenza di un apparato associativo mafioso, è innegabile che l'affiliato non abbia potuto svolgere l'importante ruolo partecipativo in un "delitto eccellente" all'insaputa e senza ratifica del rappresentante della provincia di appartenenza (e ciò non comporta appunto incompatibilità del prospettato iniziale contatto ricercato autonomamente dal Brusca).

E, pertanto, il gravame interposto nell'interesse del Santapaola resta complessivamente rigettato.

33 - GALLIANO ANTONINO


All'imputato ("uomo d'onore" della famiglia della Noce, nipote del capo-mandamento Raffaele Ganci), incaricato, secondo le convalidate risultanze probatorie (correlate alle dirette ammissioni ed alle dichiarazioni collaborative di Calogero Ganci e del Cancemi), delle operazioni di controllo degli spostamenti dell'autovettura di servizio del dott. Falcone, è stata ridotta la pena comminata all'esito del giudizio di primo grado e così



determinata in anni diciotto e mesi undici di reclusione per effetto di dichiarata prescrizione dei reati "minori". Al Galliano è stata sempre negata la concessione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, in considerazione della tardività della collaborazione e della sua connessa effettiva inutilità ai fini della ricostruzione delle modalità della strage di Capaci, non rilevando per ciò che le dichiarazioni fornite denotino anche carattere di novità e comportino effetti di proficua ricostruzione di altre vicende criminose.

Col primo motivo esposto a sostegno del ricorso si sostiene che, in tal modo, è rimasta realizzata la violazione della disciplina di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, per quanto contraddittoriamente non sia stato valorizzato il riconosciuto contenuto di novità delle dichiarazioni del Galliano, non sia stata riconosciuta l'identità della situazione per l'estensione del trattamento premiale riservato a Calogero Ganci e non sia stata fornita motivazione in ordine a conseguente sussistenza di dissociazione rilevante.

E, col secondo motivo, si denunzia violazione della stessa disciplina per il profilo della "tardività" della collaborazione, indebitamente ipotizzata in



manca di termini normativi prefissati ai fini della concessione dell'attenuante negata (e si lamenta, in particolare, che non rileva che la collaborazione si sia manifestata "a dibattimento ormai esaurito" e che illegittimamente ne sia stata configurata la portata in termini di mera confessione).

Ma le censure, sostanzialmente convergenti a rappresentare violazione della disciplina di cui al citato art. 8 del D.L. n. 51/1991, risultano infondate (oltre che correlate a profili di inconsistente rilievo processuale) per i motivi già esposti a confutazione delle analoghe doglianze proposte da Salvatore Cancemi (motivi che è, per ciò, sufficiente richiamare per ribadire che al riguardo anche il ricorso del Galliano deve essere rigettato).

Va aggiunto soltanto che resta incensurabile la argomentata valutazione della Corte di merito sulla preesistenza - rispetto alla collaborazione iniziata dal ricorrente - di un quadro probatorio già preciso e definito, in base al quale si era pervenuti alla individuazione dei concorrenti nei reati, compreso appunto lo stesso Antonino Galliano. E ciò comporta proprio, in conformità degli orientamenti giurisprudenziali già





richiamati, l'esclusione della diminuzione ad effetto speciale, la cui applicazione neppure può essere invocata, nello specifico processo che interessa, in relazione ad apporti collaborativi che abbiano potuto interessare distinte vicende processuali (cass. Sez. II, 23 gennaio 1997, n. 1311, Settineri ed altri), tanto più considerandosi che la tardività del contributo del Galliano è stata valorizzata in negativo, non tanto in riferimento alle modalità temporali della sua manifestazione processuale, ma nel suo collegamento alla concreta inutilità rispetto al quadro probatorio già consolidatosi.

E, pertanto, il ricorso resta rigettato.

F - VALUTAZIONI RIEPILOGATIVE.

Può valere la sintesi essenziale dei passaggi rilevanti della presente decisione. E si ribadisce preliminarmente che le questioni proposte dai ricorrenti e non espressamente richiamate si intendono disattese in quanto infondate, sia perché sono risultate riconducibili alle questioni principali esaminate (nelle quali sono evidentemente comprese), sia perché sono effettivamente marginali ed irrilevanti.

E vale, per fini di indirizzo del giudice del disposto rinvio per gli effetti di cui allo





art. 627, 1° e 2° comma, C.P.P., considerare che l'annullamento della sentenza impugnata è fondamentalmente derivato dalla rilevata fondatezza dei motivi di ricorso, degli imputati interessati, propriamente attinenti al tema della violazione dei principi del concorso morale e della dimostrazione probatoria in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti rilevanti nei confronti di imputati capi-mandamento, assenti alle riunioni di deliberazione, ovvero detenuti, in riferimento a specifiche posizioni processuali venute in rilievo (oltre che, per altre posizioni, in considerazione dei profili di fondatezza delle censure che sono stati specificamente considerati).

Nella disamina di tutte le posizioni processuali dei ricorrenti le conclusioni della presente decisione sono rimaste ancorate, come è evidente, ai riscontri argomentativi della stessa sentenza impugnata, considerati negli aspetti che, anche per implicita logica deduzione, di tali conclusioni costituiscano il fondamento.

Sull'indicato tema principale si è considerato che:


- la valutazione resta orientata dai principi enunciati nella sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, riguardante l'esito giudiziario del primo episodio della complessa progressiva



seriazione di fatti criminosi, evidentemente già concatenati negli aspetti cronologici degli accadimenti;

- si è pure evidenziata l'enucleazione di un progetto "stragista generale", desumibile, oltre che dalla progressione cronologica degli eventi criminosi eccezionali del 1992-1993, dalla pregnante valenza dimostrativa degli obiettivi perseguiti e dalla preordinazione delle iniziative al perseguimento di risultati di potenza associativa riaffermata e di neutralizzazione dell'azione istituzionale coordinata a fronteggiare lo sviluppo criminale di una associazione radicata, efficiente ed organizzata, quale appunto è stata inconfutabilmente riconosciuta Cosa Nostra nel suo contesto di istituzione ordinamentale di tipo criminoso;

- in tal modo la lettura della vicenda processuale specifica non è rimasta confinata nei limiti di una visione parcellizzata, di una percezione valutativa accreditata, cioè, come autosufficiente rispetto al quadro ampio dei molteplici episodi; ma è stata inserita nel contesto di più ampia disamina storico-sociologica, seppure contenuta nei profili che, consentendo di precisare l'ambito dell'indagine processuale, comportino effetti di



valutazione probatoria propriamente pertinenti sul piano della individuazione dei moventi di ordine programmatico, oltre che ^{effetti} di valenza concreta sulle posizioni specifiche degli imputati per l'episodio costituito dalla strage di Capaci;

- e ciò perché resta innegabile che le modalità oggettive della strage implicano conclusioni confermatrici dell'apporto eccezionale di uomini e di mezzi e del coinvolgimento "militare" concreto e morale della struttura associativa e che, conseguentemente, non può esserne riportata la valutazione alla considerazione di una sua portata di evento criminale riferibile - pur nelle eclatanti modalità di esecuzione - soltanto ad una determinazione individualizzata di reazione (attraverso l'eliminazione fisica della persona) all'impegno "istituzionale" di un magistrato, del quale si riteneva anche che potesse continuare efficacemente l'azione di investigazione e di prevenzione sulle attività dell'associazione mafiosa con disponibilità di osservatorio e di mezzi sempre più adeguati e qualificati;


- così resta congruamente individuato il presupposto del procedimento determinativo della strage di Capaci, organicamente funzionale alla realizzazione del più ampio progetto repressivo-



dimostrativo, occasionato, come attendibilmente venuto in rilievo, dall'esito negativo del "maxiprocesso";

- e, tuttavia, la vicenda processuale connessa alla strage di Capaci richiede soluzioni conformi - ai fini della individuazione dei rilevanti profili della responsabilità penale degli imputati - ai principi di ordine generale ed alle regole della valutazione probatoria, principi e regole che, in particolare, non possono essere pretermessi e disattesi con la postulata sussistenza, in materia di concorso morale dei capi-mandamento (liberi o detenuti), dei presupposti del consenso rafforzativo del progetto criminoso in conseguenza della stessa titolarità della rappresentanza deliberativa del mandamento (o della provincia) e per effetto, comunque, ^{di presunzione} di consultazione-informazione, demandata a Salvatore Biondino, ovvero realizzata (per gli imputati detenuti) dai sostituti e, comunque, assicurata dalla utilizzazione di normali canali informativi e dall'intervento diretto di Salvatore Riina;


- al riguardo le situazioni considerate integrano gli estremi rilevanti della colpevolezza, ma richiedono la verifica ed il raccordo degli elementi probatori concreti ai fini della loro



valorizzazione a fondamento della pronunzia
correlativa:

- si richiede, cioè, la valutazione degli elementi (anche di rilievo indiretto e logico, ma sempre conclusivo), che, in mancanza di riscontri adeguati delle dichiarazioni collaborative in ordine a partecipazione a riunioni delle Commissioni di vertice o ad interventi significativi nelle fasi preparatoria ed esecutiva, rendano certo il quadro probatorio del coinvolgimento morale nello specifico disegno criminoso;

- di tale quadro l'individuazione di un movente specifico (correlato anche ai riscontri di un consenso rafforzativo rilevante) potrà prendere convalida decisiva per fini di affermazione della responsabilità penale degli imputati interessati, posto che quello generale indicato (di tipo preventivo-repressivo-punitivo-dimostrativo, come configurato e valido per tutti gli episodi della "strategia stragista") non risolve le questioni specificamente attinenti alla strage di Capaci, ma individua al più, in capo agli stessi imputati, un atteggiamento psicologico di condivisione tendenziale del progetto criminoso, inidoneo ad integrare gli estremi, appunto, del rilevante movente specifico (di ciò, peraltro, la stessa





realità processuale complessiva rende ragione, dal momento che, per i profili del concorso morale, gli stessi imputati non si sono trovati a rispondere, tutti e sempre, per gli altri episodi della "strategia");

- le linee dell'indagine valutativa demandata al giudice del disposto rinvio sono state ripetutamente anticipate nella disamina della vicenda processuale in via generale e per le posizioni specifiche; sicché è sufficiente il richiamo riepilogativo e a tali anticipazioni, ribadendosi che i principi accreditati con la sentenza impugnata sulla collegialità deliberativa e sulla effettività della informazione-consultazione inducono alle discrasie motivazionali già rappresentate (che debbono essere eliminate) e si risolvono appunto nella petizione di principio di costante concorso morale di imputati titolari di funzioni rappresentative negli organismi di vertice di Cosa Nostra.

G - STATUZIONI DEFINITIVE.

1. I ricorsi rigettati e le spese processuali.

Sono così quelli proposti nell'interesse di Giuseppe Agrigento, Leoluca Bagarella, Giovanni Battaglia, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo, Salvatore Cancemi, Mario Santo Di Matteo, Giovan

Battista Ferrante, Antonino Galliano, Domenico Ganci, Raffaele Ganci, Filippo Graviano, Giuseppe Graviano, Gioacchino La Barbera, Michelangelo La Barbera, Pietro Rampulla, Salvatore Riina, Benedetto Santapaola e Troia Antonino (mentre, per la posizione di Mariano Agate, il gravame resta rigettato per le questioni diverse di quella relativa all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 116 C.P.).

Gli imputati predetti restano condannati, col vincolo solidale di legge, al pagamento delle spese processuali (ad eccezione appunto di Mariano Agate) ed alla rifusione (sempre ad eccezione dell'Agate e, per mancanza di richieste, di Giuseppe Agrigento) delle spese sostenute dalle parti civili presenti in questo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.

2. I ricorsi accolti.

La sentenza impugnata resta annullata (con conseguente statuizione di rinvio per nuovo esame) per le posizioni dei ricorrenti Pietro Aglieri, Salvatore Buscemi, Giuseppe Calò, Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè, Antonino Geraci, Carlo Greco, Francesco Madonia, Giuseppe Madonia, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto, Motisi Matteo, Benedetto Spera, nonché - limitatamente



alla applicabilità dell'art. 116 C.P. ed alla correlata determinazione della pena - di Mariano Agate.

3. Il giudice del disposto rinvio.

E' la Corte di Assise di appello di Catania, individuata anche in riferimento alla previsione di cui alla tabella A allegata all'art. 7 della Legge 2 dicembre 1998, n. 420.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione,
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Geraci Antonino, Greco Carlo, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo e Spera Benedetto, nonché nei confronti del solo Agate Mariano limitatamente alla applicabilità dello articolo 116 C.P. e alla correlata determinazione della pena, con rinvio alla Corte di assise di appello di Catania, per nuovo esame -

Rigetta, nel resto, il ricorso di Agate Mariano -
Rigetta i ricorsi di Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista, Galliano

